

**CAPITOLO I**

**ATTIVITÀ DELLA COOPERAZIONE POLITICA EUROPEA**

PAGINA BIANCA

### ATTIVITÀ DELLA COOPERAZIONE POLITICA EUROPEA

Anche nel corso del 1979 la CPE, pur non essendo ancora una politica estera comune, ha offerto il quadro per continuare quella gara di concertazione e di armonizzazione delle politiche estere dei Nove che ne costituisce l'essenza.

La sua attività si è in particolare rivolta ai settori ed alle regioni più delicate del contesto internazionale.

### MEDIO ORIENTE

1. — Il Medio Oriente è una regione sottoposta a gravi tensioni: ad essa i Nove hanno riservato una costante attenzione.

Con la firma del Trattato di pace tra Egitto ed Israele il 26 marzo 1979, il mondo arabo si è diviso e l'Egitto si è trovato parzialmente isolato. I Nove hanno ritenuto tale Trattato una corretta applicazione dei principi della Risoluzione 242 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite alle relazioni tra Egitto ed Israele, e, nel prendere atto della volontà ivi espressa di non considerare il Trattato come una « pace separata » ma come primo passo verso una soluzione globale, hanno espresso l'auspicio che tale volontà possa veramente portare ad un accordo globale cui aderiscano tutte le parti interessate — compresi i rappresentanti del popolo palestinese — e che riceva l'appoggio della comunità internazionale.

Anche per quanto riguarda il problema degli insediamenti israeliani nei territori occupati, i Nove hanno espresso chiaramente la loro opposizione giudicandoli un ostacolo sulla via della pace ed una violazione del diritto internazionale. I Nove hanno altresì respinto le pretese israeliane di sovranità su tali territori considerandole incompatibili con la Risoluzione 242.

I principi generali che i Nove ritengono presupposto indispensabile per il raggiungimento di una pace globale in Medio Oriente sono stati ribaditi nel discorso che il ministro degli esteri irlandese O'Kennedy ha pronunciato a nome dei Nove all'Assemblea generale delle Nazioni Unite lo scorso 25 settembre.

In particolare il ministro O'Kennedy ha sottolineato il diritto di tutti gli Stati della regione a vivere entro frontiere sicure e ricono-

sciute, ha parlato della necessità di tutelare i diritti legittimi del popolo palestinese, e ha sostenuto la necessità che questi principi siano accolti da tutte le parti interessate — compresa l'Organizzazione per la liberazione della Palestina — quale base di negoziato per una soluzione globale in cui tutte le parti possano svolgere pienamente il loro ruolo.

I Nove inoltre sono stati particolarmente attenti ai tragici eventi verificatisi in Libano. In più occasioni, e da ultimo l'11 settembre in Dublino, essi si sono dichiarati in favore dell'indipendenza, della sovranità e dell'integrità territoriale del Libano, facendo appello a tutti i paesi e le parti interessate affinché si astengano da qualsiasi azione suscettibile di nuocere all'integrità del Libano ed all'autorità del suo governo. Essi hanno inoltre invitato tutte le parti interessate a fornire piena assistenza alle operazioni di mantenimento della pace condotte dall'UNIFIL ed a rispettare le decisioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

A seguito della riunione ministeriale tenutasi a Bruxelles lo scorso 20 novembre, i Ministri degli esteri hanno espresso « la loro profonda inquietudine davanti al fatto che le autorità iraniane non hanno soddisfatto gli obblighi derivanti dalla Convenzione di Vienna, e non hanno protetto il personale ed i locali dell'Ambasciata degli Stati Uniti a Teheran ». Ricordando la condanna — espressa nel 1976 dal Consiglio europeo — « di tutti i tentativi di esercitare pressioni sui governi tramite la presa di ostaggi », essi hanno dichiarato che, « quale che sia la natura della disputa tra gli Stati Uniti e l'Iran, la detenzione continua di personale diplomatico dell'Ambasciata statunitense in qualità di ostaggi, nonchè la minaccia di sottoporli a processo, sono violazioni del diritto internazionale ed in quanto tale debbono essere respinte dai governi dei Nove e dall'insieme della comunità internazionale ». I Ministri degli esteri hanno infine fatto appello alle autorità iraniane perchè queste liberino immediatamente tutti gli ostaggi.

Al termine del Consiglio europeo di Dublino del 29-30 novembre, i nove Capi di Stato e di Governo hanno « fortemente riaffermato la dichiarazione dei Ministri degli esteri ».

## ASIA

2. — L'intervento militare vietnamita in Cambogia e quello successivo della Cina in Vietnam hanno destato nei Nove grande preoccupazione. Essi hanno reso nota la loro posizione il 19 febbraio, facendo appello affinché tanto in Cambogia che in Vietnam siano rispettati i principi dell'indipendenza, dell'integrità territoriale e dell'autodeterminazione.

Lo scorso 18 giugno, i Nove hanno chiesto al Segretario generale delle Nazioni Unite la convocazione di una conferenza internazionale incaricata di studiare soluzioni pratiche per il drammatico problema dei profughi indocinesi. La conferenza di Ginevra sui rifugiati (20-21 luglio 1979) ha recepito l'impostazione auspicata dai Nove soprattutto per quel che concerne gli aspetti umanitari della crisi ed ha tratto

dall'azione concertata dei Nove valido impulso per il conseguimento di risultati concreti.

### AFRICA

3. — Per quanto concerne il Sud Africa, i Nove non hanno mancato di ribadire il loro fermo atteggiamento di condanna dell'*apartheid* tanto in sede di Nazioni Unite quanto in altre sedi. Essi sono impegnati nell'applicazione del cosiddetto « codice di condotta » che è inteso a produrre cambiamenti nelle relazioni sindacali ed in genere nell'ambiente di lavoro in Sud Africa.

Per quanto attiene alla Namibia i Nove hanno continuato nel loro sforzo di sostegno all'azione del Segretario generale delle Nazioni Unite e del gruppo dei cinque, azione volta alla realizzazione del piano delle Nazioni Unite per un'indipendenza internazionalmente riconosciuta del territorio.

Nel corso dell'anno essi hanno a più riprese espresso la loro preoccupazione per l'aggravarsi della situazione, facendo appello al Governo sudafricano perchè rimuova ogni ostacolo all'applicazione della Risoluzione del Consiglio di sicurezza n. 435 consentendo lo spiegamento dello United Nations Transition Assistance Group (UNTAG) nel territorio, per l'effettuazione di elezioni imparziali.

Lo scorso 25 settembre nel corso dell'intervento pronunciato all'ONU a nome dei Nove dal ministro degli esteri irlandese O'Kennedy, questi ha espresso il sincero auspicio che tutte le parti interessate si pronuncino non appena possibile a favore dell'applicazione del piano delle Nazioni Unite, in considerazione della Risoluzione 435.

I Nove hanno dedicato la loro particolare attenzione al problema della Rhodesia, esprimendosi in più di un'occasione in favore di una soluzione giusta e pacifica. In aprile essi hanno affermato la loro solidarietà al Governo dello Zambia per le vittime causate dalle incursioni rodesiane; a seguito della riunione ministeriale di settembre hanno espresso il loro apprezzamento per l'accordo raggiunto dai Capi di Governo del Commonwealth di Lusaka per la convocazione della conferenza costituzionale di Londra rivolgendo un appello alle parti perchè si adoperassero per una soluzione politica basata su un « autentico Governo della maggioranza »; essi hanno inoltre seguito da vicino l'evolversi della conferenza stessa.

In seguito i Ministri degli esteri, nel felicitarsi per i progressi registrati in seno alla conferenza costituzionale, e riconoscendo lo spirito di compromesso di cui le parti hanno ivi fatto prova, hanno preso nota dell'Accordo intervenuto per una nuova costituzione nonchè delle disposizioni relative all'organizzazione di libere e giuste elezioni ed hanno infine espresso la speranza che potesse essere presto raggiunto l'accordo per il « cessate il fuoco » così da permettere ad uno Zimbabwe libero ed indipendente di svolgere il proprio ruolo di membro riconosciuto dalla Comunità internazionale.

## NAZIONI UNITE

4. — L'intensa opera di cooperazione tra le rappresentanze diplomatiche dei Nove a New York ha permesso un sempre maggior coordinamento delle politiche seguite in tale sede, coordinamento che ha avuto modo di manifestarsi specialmente in un sempre più alto numero di posizioni comuni di voto.

Nel già citato intervento a nome dei Nove effettuato dal Ministro degli esteri irlandese all'assemblea generale sono stati ribaditi l'impegno a considerare quell'Assise come il « centro per armonizzare le azioni degli Stati », così come previsto dallo Statuto delle Nazioni Unite, ed è stata altresì sottolineata la consapevolezza che i Nove hanno della necessità sia di far fronte ai problemi dell'ineguaglianza dell'economia mondiale sia di risolvere i conflitti e le tensioni senza fare ricorso alla guerra. È stato altresì sostenuto il pieno rispetto e l'osservanza dei diritti dell'uomo.

## CSCE

5. — La CSCE ha rappresentato, fin dai suoi avvisi negoziali, uno dei principali banchi di prova della coesione comunitaria, ulteriormente riaffermata nella riunione de La Valletta in materia di cooperazione economica, scientifica e culturale.

In preparazione della riunione di Madrid (la cui riunione preparatoria si terrà a partire dal 9 settembre mentre quella principale avrà luogo dall'11 novembre 1980) è stato avviato in sede di cooperazione politica europea un approfondito dibattito su tutti gli aspetti tanto procedurali quanto sostanziali ricollegabili alla definizione di posizioni comuni, nell'auspicio che tale nuovo appuntamento CSCE possa rappresentare non una semplice scadenza, ma un rinnovato punto di partenza del processo messo in moto con la solenne firma dell'Atto finale di Helsinki.

La concertazione sulle molteplici, delicate materie connesse con la preparazione della riunione di Madrid, comporta un impegno notevole per l'individuazione di strategie e tattiche concordate, considerate necessarie — anche da parte italiana — al fine di conseguire a Madrid risultati nel complesso più soddisfacenti di quelli ottenuti a Belgrado.

## CIPRO

6. — Il problema di Cipro continua ad essere oggetto della preoccupata attenzione dei Nove, sia per l'obiettivo delicatezza ed importanza della questione, sia per le implicazioni relative ad un'area che coinvolge la stabilità e la sicurezza nel Mediterraneo.

I Nove hanno costantemente appoggiato, quale prevalente mezzo per favorire l'accordo fra le parti interessate, l'intensa attività del Segretario generale delle Nazioni Unite Waldheim.

A seguito dell'« impasse » prodottasi all'inizio della estate, nell'intento di mantenere una pressione costante sulle due parti ed al tempo stesso di evitare una pericolosa cristallizzazione della situazione, gli sforzi del Segretario generale Waldheim sono stati indirizzati a cercare di reperire una formula che permettesse la ripresa dei negoziati, anche al fine di prevenire il peggioramento di atmosfera che si prevedeva in conseguenza delle inevitabili polemiche tra le parti nel corso dei lavori della 34<sup>a</sup> Assemblea generale delle Nazioni Unite. Al momento attuale, dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea generale della risoluzione (che sostanzialmente corrisponde alle tesi greco-cipriote, appoggiate dai paesi non allineati) gli sforzi del segretario generale proseguono sulla base della formula per la ripresa dei negoziati, prospettata alle parti nell'estate scorsa.

I Nove si sono adoperati per favorire gli sforzi tendenti alla ricerca di una soluzione equa e duratura attraverso un'azione costante di incoraggiamento e di sostegno dell'attività del segretario generale delle Nazioni Unite nonché di esortazione alle due Comunità a dar prova di maggiore disponibilità e flessibilità in vista del ristabilimento della indispensabile reciproca fiducia. In particolare sono stati effettuati dalla Presidenza dei Nove presso il segretario generale Waldheim passi volti a manifestare l'appoggio e la disponibilità dei Nove a sostenerne concretamente l'operato. Parallelamente nei confronti delle parti i Nove hanno provveduto ad esprimere il loro sostegno alle iniziative del segretario generale nonché l'incoraggiamento per una ripresa delle conversazioni.

Relativamente all'esame della questione all'assemblea generale delle Nazioni Unite, nel novembre dello scorso anno, ha avuto modo di manifestarsi la maggiore coesione dei Nove rispetto agli anni scorsi, essendosi pervenuti al non trascurabile risultato di una comune posizione di astensione sulla Risoluzione nel suo insieme.

#### DIALOGO EURO-ARABO

7. — Le numerose proposte volte ad attuare una cooperazione tra le due parti in campo economico, sociale e culturale, approvate in occasione della quarta sessione del comitato generale per il dialogo euro-arabo tenutasi in Damasco nel dicembre 1978, non hanno purtroppo potuto trovare pratica applicazione.

I successivi sviluppi politici hanno infatti incrinato l'unità degli Stati membri della lega araba portando al congelamento delle attività del dialogo euro-arabo.

La posizione dei Nove, espressa l'11 settembre ed il 20 novembre dai Ministri degli esteri, conferma l'importanza attribuita al dialogo per le relazioni tra le due regioni e l'auspicio di poter riprendere il dialogo stesso a livello tecnico, assicurando che i risultati siano applicabili a tutti i paesi arabi e che l'Egitto venga in ogni caso tenuto informato delle attività.

## AMERICA LATINA

8. — Nei riguardi di tale area geografica, cui i Nove dedicano e desiderano seguire a dedicare la massima attenzione, i recenti avvenimenti verificatisi in Nicaragua hanno costituito l'oggetto di riflessione e di passi.

Nel corso del conflitto essi hanno auspicato la costituzione di strutture rappresentative di tutto il popolo e successivamente hanno manifestato alle nuove autorità il desiderio di mantenere con esse amichevoli relazioni. I Nove hanno altresì partecipato agli aiuti umanitari di prima necessità, prestando aiuti specifici per la ricostruzione.

Esternando l'interesse da essi attribuito alle relazioni con l'America Latina i Nove hanno inviato messaggi comuni in occasione del decimo anniversario dell'Accordo di Cartagena (lo scorso 25 maggio), dell'entrata in vigore dei trattati sul Canale di Panama (1° ottobre) nonché dell'inaugurazione della nona assemblea generale dell'OSA a La Paz (22 ottobre).

## DISARMO

9. — Coerentemente alla propria concezione secondo cui il disarmo ed il controllo delle armi costituiscono un fondamentale contributo alla causa della pace, i Nove hanno esaminato il problema con continuità ed in numerose sedi.

Essi hanno accolto con favore il Trattato sulla limitazione delle armi strategiche, auspicandone una pronta ratifica nella speranza che esso fornisca nuovo impulso al processo di distensione e che i nuovi negoziati SALT possano quindi condurre ad un'ulteriore riduzione delle armi nucleari.

Pur non avendo ovviamente partecipato al negoziato, i Nove hanno avuto modo di esprimere il loro apprezzamento al riguardo in occasione dell'assemblea generale delle Nazioni Unite, foro nel quale i Nove si adoperano in modo particolare per far sentire la propria voce in materia.

## SPAZIO GIUDIZIARIO EUROPEO

10. — Nel 1977 il Consiglio europeo decise che i Nove formularono proposte per la creazione di uno Spazio giudiziario europeo. Tali proposte, esaminate e formulate in sede di cooperazione politica, hanno condotto — come primo risultato — ad un progetto di convenzione che estende a tutto l'ambito comunitario la convenzione europea per la repressione del terrorismo adottata al Consiglio d'Europa. Tale progetto è divenuto convenzione con la firma avvenuta a Dublino lo scorso 4 dicembre.

Vi sono contemplati, oltre alle attività terroristiche, un'ampia serie di una certa gravità; esso richiede alle autorità giudiziarie degli



Stati membri di avviare, in taluni casi in cui l'extradizione sia stata rifiutata, un procedimento penale nonchè di assicurarsi che la questione rientri nella loro competenza giurisdizionale.

#### AMPLIAMENTO

11. — Con la firma dei Trattati di adesione alle Comunità da parte della Grecia, firma avvenuta lo scorso 28 maggio, è stato compiuto un notevole passo per quanto attiene alle relazioni di quel paese con la cooperazione politica europea.

I Nove avevano infatti concordato che con la firma dei Trattati si sarebbe passati dall'informazione alla Grecia, alla consultazione con essa. Ciò comporta, per la Presidenza, il compito di informare la Grecia sulle decisioni prese dai Nove nel quadro della cooperazione politica nonchè — e qui è nuovo l'elemento — di recepire il punto di vista greco sui problemi in discussione riferendone ai Nove. La Grecia viene inoltre tenuta al corrente dell'attività di coordinamento svolta dai Nove alle Nazioni Unite — ove un suo rappresentante partecipa alle riunioni dei rappresentanti permanenti — nonchè negli altri organismi internazionali e nelle riunioni degli ambasciatori dei Nove nei paesi terzi.

Sia alla Spagna che al Portogallo, infine, è stato formalmente notificato, insieme agli impegni giuridici derivanti dai Trattati, l'impegno alla cooperazione politica assunto dai Nove.

Per quanto concerne in particolare la Spagna, a seguito di quanto deciso nel secondo incontro ministeriale nel quadro dei negoziati di adesione tenutosi lo scorso 18 settembre a Bruxelles, si è passati al sistema dell'informazione. La Spagna verrà cioè informata sulle decisioni che saranno adottate dai Nove nel quadro della cooperazione politica.

PAGINA BIANCA

**CAPITOLO II**

**POLITICA AGRICOLA COMUNE — POLITICA DELLA PESCA**

PAGINA BIANCA

## POLITICA AGRICOLA COMUNE

### LA FISSAZIONE DEI PREZZI AGRICOLI PER LA CAMPAGNA 1979-80

La fissazione dei prezzi agricoli per la campagna 1979-80 non è sfuggita alla prassi degli anni precedenti che vuole ormai la conclusione di tale adempimento solo dopo lunghe e complesse trattative.

A rendere più complessa la definizione del « pacchetto prezzi », si aggiungeva la prevista creazione dello SME (Sistema monetario europeo) con la conseguente introduzione della nuova unità conto (ECU) nelle operazioni della politica agricola comune.

Giova, comunque, ricostruire, seppure in modo sintetico, gli avvenimenti che hanno caratterizzato il primo semestre del 1979 partendo dalle proposte della Commissione che prevedevano:

a) il congelamento, in unità di conto, a livello della campagna precedente, di tutti i prezzi agricoli, eccetto per i semi di colza e ravizzone nonché per talune varietà di sementi;

b) misure particolari relative a nuove azioni svolte ad equilibrare l'offerta e la domanda nel settore lattiero;

c) una nuova strategia per la politica delle strutture agrarie sufficientemente elastica per adeguarsi alle modificazioni della situazione economica e alle diverse esigenze;

d) proposte relative a misure agro-monetarie nel contesto del nuovo Sistema monetario europeo (SME); in particolare: l'introduzione dell'ECU nella politica agricola comune; il trattamento da riservare ai vecchi importi compensativi monetari ed a quelli che eventualmente si fossero formati; una serie di adattamenti dei tassi rappresentativi delle monete verdi per ridurre l'entità degli importi compensativi monetari.

Tali proposte venivano formulate dalla Commissione in un contesto economico generale caratterizzato dalla stasi produttiva e dalle tensioni monetarie.

I mercati agricoli in particolare erano turbati:

da uno squilibrio nei settori del latte e dello zucchero;

da rischi di sovrapproduzione nel settore dei cereali;

da una tendenza all'aumento del grado di autoapprovvigionamento comunitario nel settore della carne bovina;

da una grande irregolarità delle produzioni annuali di vino con tendenza a lungo termine all'aumento mentre il consumo rimane più o meno stabile;

da notevoli scorte di olio di oliva;

da un aumento dell'intervento per talune varietà di tabacco.

È in primo luogo nel settore lattiero che la Commissione proponeva misure complementari particolarmente drastiche per combattere le eccedenze: misure incentrate sulla elevazione del prelievo di corresponsabilità del prezzo indicativo del latte.

Nel settore dello zucchero (ugualmente eccedentario) veniva d'altra parte suggerita una riduzione della quota massima da 127,5 a 120 per cento, nell'intento di alleggerire le notevoli spese sostenute dal FEOGA/Garanzia per finanziare le restituzioni all'esportazione verso Paesi terzi degli *stocks* comunitari.

Quanto alle connesse misure agro-monetarie, la Commissione, basandosi sugli orientamenti tracciati dai Capi di Stato e di Governo in merito all'incidenza del nuovo Sistema monetario europeo (SME) nella risoluzione del Consiglio europeo del 5 dicembre 1978, suggeriva una procedura automatica di smantellamento degli ICM che si fossero eventualmente costituiti dopo l'entrata in vigore dello SME, nonchè la eliminazione degli ICM esistenti entro quattro anni dall'inizio di applicazione di tale sistema.

Lo schieramento dei Paesi riguardo a tali proposte era estremamente differenziato. Mentre il Benelux le respingeva in blocco temendo che il loro accoglimento avrebbe comportato una caduta del reddito agricolo, la Francia reclamava lo smantellamento immediato degli ICM. L'Italia infine evidenziava il grave squilibrio della PAC determinato dall'eccessivo sostegno accordato ai prodotti continentali.

Il problema comunque ritenuto da tutti prioritario era quello connesso alle questioni agro-monetarie.

Il relativo negoziato, reso difficile dalle differenti posizioni assunte dai Paesi membri, si avviò a soluzione allorchè, a marzo, il Consiglio assunse l'impegno di massima di evitare la creazione di nuovi ICM e di smantellare progressivamente quelli esistenti. La qual cosa consentì alla Francia di togliere le riserve all'avvio dello SME.

Nella successiva « maratona » di giugno veniva infatti raggiunto un compromesso su taluni punti in discussione: un aumento dell'1,5 per cento dei prezzi in unità di conto per tutti i prodotti con esclusione di quelli del settore lattiero-caseario e lo smantellamento di un punto degli ICM nella RFT e di 0,50 punti nei Paesi del Benelux per gli stessi prodotti con esclusione sempre di quelli del settore lattiero-caseario. Il prelievo di corresponsabilità restava fissato allo 0,50 per cento prevedendo nel contempo che, qualora il volume di latte consegnato alle latterie nel 1979 superasse di oltre il 2 per cento il volume consegnato nel 1978, il prelievo sarebbe aumentato all'1,50 per cento.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per lo zucchero (la Commissione aveva previsto drastiche misure riduttive), in aggiunta all'aumento dei prezzi (+1,50%), veniva mantenuta la quota massima al livello del 127,5 per cento.

Oltre agli adattamenti agro-monetari ed alle proposte in materia strutturale, a cui viene dedicata separata trattazione, le decisioni relative alla fissazione dei prezzi per i singoli prodotti espressi in u.c. ed in ECU, possono così riassumersi (tra parentesi sono indicati i prezzi della campagna 1978-79):

## CEREALI

	UC/tonn.	ECU/tonn.	UC/tonn. 1978-79
<i>Grano tenero</i>			
— prezzo indicativo . . . .	166,61	201,42	(162,39)
— prezzo intervento . . . .	123,39	149,17	(121,57)
— prezzo riferimento grano panificabile . . . . .	139,01	168,06	(136,96)
<i>Grano duro</i>			
— prezzo indicativo . . . .	229,43	277,37	(224,27)
— prezzo intervento . . . .	206,06	249,12	(203,01)
— aiuto all'ettaro . . . . .	63,95	77,31	( 63,00)
<i>Segala</i>			
— prezzo indicativo . . . .	159,23	192,50	(155,12)
— prezzo intervento . . . .	132,20	159,82	(130,25)
<i>Orzo</i>			
— prezzo indicativo . . . .	151,28	182,89	(147,23)
— prezzo intervento . . . .	123,39	149,17	(121,57)
<i>Granoturco</i>			
— prezzo indicativo . . . .	151,28	182,89	(147,23)
— prezzo intervento . . . .	123,39	149,17	(121,57)

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

È stata confermata la riduzione in favore del nostro Paese di 5 u.c. (6,04 ECU) per tonnellata sul prelievo applicabile alle importazioni di granoturco fino al 31 dicembre 1979, prorogata poi al 31 marzo 1980.

## RISO

	UC/tonn.	ECU/tonn.	UC/tonn. 1978-79
— prezzo indicativo riso semigreggio	316,20	382,28	(301,26)
— prezzo intervento risone . . .	180,80	218,58	(174,98)

## PRODOTTI AMIDACEI

Sono stati prorogati per la campagna 1979-80 i premi alla produzione per *gritz* di granoturco e per le rotture di riso destinati all'industria della birra nonché il premio per il « quellmehl » destinato alla alimentazione umana.

## FECOLA DI PATATE

Il prezzo minimo per le patate, fissato per la campagna 1978-79 a 178,5 u.c./tonn., è stato aumentato, per la campagna 1979-80, di 1,5 per cento, mentre per i produttori di fecola il premio viene elevato da 10 a 14 u.c./q.le (16,92 ECU).

## ZUCCHERO

	UC/tonn.	ECU/tonn.	UC/tonn. 1978-79
— prezzo minimo barbabietola . .	26,33	31,83	( 25,94)
— prezzo indicativo zucchero bianco	357,80	432,69	(325,05)
— prezzo intervento zucchero bianco	339,90	410,90	(334,09)

Nessuna modifica è intervenuta per la quota massima che resta fissata al 127,5 per cento; le imprese saccarifere potranno così produrre una quota massima (zucchero A + zucchero B) pari al 127,5 per cento della quota di base.

Nel contempo il nostro Paese è autorizzato ad accordare, anche per la campagna 1979-80, aiuti nazionali nella misura di 11 u.c./tonn. bietola (13,30 ECU/tonn.) fino alla concorrenza di una produzione di 14 milioni di q.li di zucchero bianco.



## OLIO D'OLIVA

	UC/tonn.	ECU/tonn.	UC/tonn. 1978-79
— prezzo indicativo alla produzione	1.944,13	2.550,36	(1.915,40)
— prezzo intervento . . . . .	1.432,57	1.731,91	(1.411,40)
— aiuto alla produzione : . . . . .	437,57	529,00	( 431,40)

## SEMI OLEOSI E PROTEICI

	UC/tonn.	ECU/tonn.	UC/tonn. 1978-79
a) <i>Colza e ravizzone</i>			
— prezzo indicativo . . . . .	301,15	364,08	(296,70)
— prezzo intervento base . . . . .	292,52	353,64	(288,20)
b) <i>Girasole</i>			
— prezzo indicativo . . . . .	328,05	396,60	(323,20)
— prezzo intervento base . . . . .	318,51	385,06	(313,80)

Il Consiglio ha nel contempo approvato il regolamento che elenca i principali centri di intervento per colza, ravizzone e girasole ed i relativi prezzi applicabili per la campagna 1979-80.

	UC/tonn.	ECU/tonn.	UC/tonn. 1978-79
c) <i>Soia</i>			
— prezzo obiettivo . . . . .	326,53	394,76	(321,70)

Il regime di aiuto semiforfezzario per i semi di soia è stato sostituito da un regime di aiuto basato su quantitativi di semi effettivamente prodotti.

	UC/tonn.	ECU/tonn.	UC/tonn. 1978-79
d) <i>Lino</i>			
— prezzo obiettivo . . . . .	329,16	397,94	(324,03)
e) <i>Ricino</i>			
— prezzo obiettivo . . . . .	426,30	515,38	(420,00)
— prezzo minimo . . . . .	406,00	490,83	(400,00)

Nessuna modifica è stata decisa circa il regime di aiuto per i semi di lino.

f) *Cotone*

L'aiuto forfezzario all'ettaro è stato elevato a 110,33 u.c. (133,38 ECU).

## BACHI DA SETA

L'aiuto per telaino utilizzato è stato aumentato a 56,10 u.c. (67,82 ECU).

## LINO TESSILE E CANAPA

L'aiuto forfettario per il lino tessile è aumentato da 202,55 u.c./ha a 205,59 u.c./ha (248,55 ECU).

Anche per la canapa l'aiuto subisce un aumento da 183,96 u.c./ha a 186,72 u.c./ha (225,74 ECU).

Il Consiglio ha preso atto dell'intenzione della Commissione di proporre un programma di informazione a partire dalla campagna 1980-81 per incrementare l'uso del lino nella Comunità; per il relativo finanziamento verrebbe utilizzato parte dell'aiuto (5% per la campagna 1980-81) a cui si aggiungerebbe un contributo comunitario.

## FORAGGI ESSICCATI

	UC/tonn.	ECU/tonn.	UC/tonn. 1978-79
— prezzo obiettivo . . . . .	104,55	126,40	(103,09)
— aiuto forfettario alla produzione	5,08	6,14	

Il Consiglio ha adottato una posizione favorevole sulle proposte della Commissione concernenti le patate disidratate e che prevedono un aiuto forfettario alla produzione di 11,546 ECU/tonn.

## SEMENTI

L'aiuto per 100 Kg. di sementi prodotte risulta aumentato dell'1,5 per cento. Un aumento maggiore è stato deciso per le seguenti varietà:

— trifolium repens e trifolium repens		
var. giganteum . . . . .	+ 2 UC/100 Kg.	(2,42 ECU)
— Phleum pratense . . . . .	+ 3 UC/100 Kg.	(3,63 ECU)

## VINO

I prezzi di orientamento dei vini da pasto sono stati, previo aumento dell'1,5 per cento, così fissati:

tipo R I	2,10 u.c./grado hl	( 2,54 ECU)
tipo R II	2,10 u.c./grado hl	( 2,54 ECU)
tipo R III	32,76 u.c./grado hl	(36,91 ECU)
tipo A I	1,97 u.c./grado hl	( 2,38 ECU)
tipo A II	43,67 u.c./grado hl	(52,79 ECU)
tipo A III	49,86 u.c./grado hl	(60,23 ECU)

## ORTOFRUTTICOLI FRESCHI

I prezzi di base ed i prezzi di acquisto dei prodotti ortofrutticoli sono aumentati dell'1,5 per cento.

Detto aumento si ripercuote interamente sul premio di commercializzazione degli agrumi che conseguentemente si modifica come segue:

*arance*

- varietà Moro, Tarocco, Ovale calabrese, Belladonna, Navel, Valencia late da 8,89 u.c./100 Kg. a 10,91 ECU 100/Kg.;
- varietà sanguinello da 7,63 u.c./100 Kg. a 9,36 ECU/100 Kg.;
- varietà saguigno e biondo comune da 5,02 u.c./100 Kg. a 6,16 ECU/100 Kg.;

*clementine*

- da 4,45 u.c./100 Kg. a 5,46 ECU/100 Kg.;

*mandarini*

- da 7,63 u.c./100 Kg. a 9,36 ECU/100 Kg.;

*limoni*

- il premio viene prorogato per la campagna 1979-80 (la sua cessazione era prevista per la fine della campagna 1977-78 ed aumentato da 5,44 u.c./100 Kg. a 6,68 ECU/100 Kg.

Il Consiglio ha espresso il suo parere favorevole in ordine alle proposte della Commissione che prevede l'abrogazione della tassa compensativa (in caso di mancato rispetto del prezzo di riferimento) soltanto dopo la sua effettiva applicazione per almeno due giorni.

Di particolare rilievo la decisione del Consiglio di estendere il regime di aiuto alla produzione di ortofrutticoli trasformati — previsto dal Regolamento 1152/78 per prugne secche, concentrato di pomodoro, pomodori pelati, succo di pomodoro, pesche sciropate — anche ai fiocchi di pomodoro, pomodori pelati surgelati, succhi di pomodoro con concentrazione del 7-12 per cento, pere Williams sciropate e ciliegie sciropate. Per questi due ultimi prodotti l'aiuto sarà concesso in relazione ad un quantitativo non superiore al 105 per cento della produzione del 1978.

## TABACCO

I prezzi di obiettivo ed i prezzi di intervento delle differenti varietà di tabacco greggio vengono aumentati dell'1,5 per cento.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## CARNI BOVINE

	UC/tonn.	ECU/tonn.	UC/tonn. 1978-79
— prezzo orientamento bovini adulti			
peso vivo . . . . .	1.278,60	1.545,80	(1.259,70)
— prezzo intervento bovini adulti .	1.150,70	1.391,20	(1.133,70)

Il premio alla nascita dei vitelli viene confermato anche per la campagna 1979-80 nella stessa misura della campagna precedente (35 u.c. per capo).

## CARNI SUINE

Il prezzo di base dei suini macellati è fissato a 1.244,43 u.c./tonn. (1.504,46 ECU) con un aumento dell'1,5 per cento rispetto alla campagna precedente (1.226,04 u.c./tonn.).

## LATTE

Restano validi per questo settore i prezzi della campagna precedente e cioè:

— prezzo indicativo del latte . . . . .	177,00 u.c./tonn.
— prezzo intervento del burro . . . . .	2.357,20 u.c./tonn.
— prezzo intervento del latte scremato in polvere	957,80 u.c./tonn.
— prezzo intervento dei formaggi:	
a) grana padano di almeno 6 mesi di età . .	2.804,80 u.c./tonn.
b) grana padano 30-60 giorni . . . . .	2.311,30 u.c./tonn.
c) parmigiano reggiano di almeno 6 mesi . .	3.060,30 u.c./tonn.

Parallelamente alle decisioni sui prezzi, sono state adottate le seguenti misure:

1) conferma del prelievo di corresponsabilità al livello della campagna precedente (0,5%). È stato però convenuto che, ove il volume globale del latte consegnato alle latterie nel 1979 superasse di oltre il 2 per cento il volume consegnato nel 1978, verrebbe deciso, per la campagna 1980-81, un aumento dell'1 per cento dell'attuale tasso di prelievo;

2) mantenimento degli aiuti per il consumo di burro comunitario:

a) per il Regno Unito l'aiuto è stato fissato in 38 u.c./100 Kg. (46,7 ECU) interamente a carico del FEOGA;

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) per gli altri Stati membri:

- azioni di breve durata interamente finanziate dalla Comunità per la vendita di burro d'intervento ad un prezzo pari al prezzo d'intervento ridotto di 90 ECU/100 Kg. e/o per vendita burro d'ammasso privato o di mercato con la concessione di un aiuto pari a 90 ECU 100/Kg.;
- azioni di lungo termine valide per l'intera campagna con sovvenzione comunitaria pari al 75 per cento dell'aiuto effettivamente concesso e nel limite massimo di 41,4 u.c./q.le (50 ECU);

3) mantenimento del contributo finanziario della Comunità per l'attuazione del programma di distribuzione del latte nelle scuole. L'aiuto, a partire dal 1° settembre 1979, sarà corrisposto fino al 100 per cento del prezzo indicativo del latte;

4) la proroga al 1° novembre 1980 del termine di scadenza (1° gennaio 1980) previsto per il trasferimento di 100.000 tonn. di polvere di latte scremato in Italia (Reg. 1763/78);

5) la sospensione degli aiuti nazionali agli investimenti nel settore della commercializzazione e trasformazione unicamente per il burro ed il latte in polvere;

6) il mantenimento dell'aiuto al latte scremato in polvere per uso zootecnico, la cui forcella viene elevata da 38-48 u.c./q.le a 45-53 u.c./q.le (52-64 ECU).

## PISELLI, FAVE E FAVETTE

Il prezzo limite dell'aiuto viene fissato a 289,28 u.c./tonn. (349,73 ECU) mentre il prezzo minimo di acquisto passa a 177,63 u.c./tonn. (214,75 ECU). Rispetto alla campagna precedente anche i prezzi riguardanti questi prodotti hanno subito una maggiorazione dell'1,5 per cento.

\* \* \*

Per il nostro Paese, se si tiene conto della svalutazione della lira verde ottenuta a fine marzo, 9 per cento, ma resa operante in due tappe, l'aumento dei prezzi agricoli, in moneta nazionale, è complessivamente del 10,50 per cento.

Sugli altri punti di nostro particolare interesse le richieste italiane sono state sostanzialmente accolte.

Di particolare importanza per i nostri interessi è stata la decisione circa l'ampliamento della lista dei prodotti ortofrutticoli per i quali è stato introdotto lo scorso anno un aiuto alla trasformazione. Oltre ai prodotti già previsti dal Reg. 1152/78, si aggiungono come già accennato i fiocchi di pomodoro, pomodori pelati, surgelati, succhi di pomodoro, pere Williams e ciliegie sciroppate.

Nel settore dei cereali, l'aiuto per il grano duro passa da 63,00 u.c./ha a 63,95 u.c./ha. Esso inoltre viene mantenuto per tutte le regioni e zone della precedente campagna.

Degno di nota anche l'aumento da 3 a 5 u.c./tonn. della riduzione del prelievo operato in favore del nostro Paese per l'importazione via mare di cereali foraggeri da Paesi terzi.

Il comparto lattiero-caseario vede l'aumento della forcella entro la quale sono fissati gli aiuti al latte scremato in polvere destinato all'alimentazione animale.

Resta poi confermato il premio di nascita ai vitelli nella stessa misura della campagna precedente (35 u.c. per capo).

Nel settore degli ortofrutticoli freschi restano in applicazione il premio di penetrazione per i limoni (che doveva cessare con la campagna 1977-78) nonchè i premi di commercializzazione per arance, clementine, mandarini.

Per la bieticoltura l'importo dell'aiuto nazionale viene confermato al livello di 11 u.c./tonn. bietola.

In conclusione, l'accordo sul pacchetto prezzi, pur rispondendo alle esigenze immediate di ciascun Paese, non prospettava soluzioni radicali per il medio periodo: resteranno infatti aperti i delicati problemi delle eccedente e, più in generale, del riequilibrio della politica agricola comune.

## PROBLEMI AGRO-MONETARI

### IL SISTEMA MONETARIO EUROPEO E LA POLITICA AGRICOLA COMUNE

#### LA FISSAZIONE DEI NUOVI TASSI RAPPRESENTATIVI PER LA LIRA ITALIANA E PER LE ALTRE MONETE.

Creazione del Sistema monetario europeo (SME) ed introduzione nella nuova unità di conto ECU (European Currency Unit) nella politica agricola comune, sono stati, come già accennato, al centro dei lavori che hanno impegnato il Consiglio durante il primo periodo del 1979.

La realizzazione di una più completa unione monetaria, sancita dal Vertice europeo del 4-5 dicembre 1978, veniva posta in pericolo, tuttavia, dal problema degli importi compensativi monetari, il cui smantellamento — come si è detto — era ritenuto pregiudiziale dalla Francia per acconsentire all'avvio dello SME.

Per superare l'*impasse* venutasi così a creare, la Commissione aveva preparato tre progetti di regolamento, di cui uno relativo alle conseguenze dello SME sulla politica agricola comune. Quest'ultimo prevedeva, oltre all'applicazione dell'ECU agli atti della PAC, il mantenimento, dopo l'entrata in vigore dello SME, dei prezzi agricoli espressi in moneta nazionale e degli ICM agli stessi livelli esistenti prima di tale data.

Questa misura, anche se comportava il ricorso ad un meccanismo correttivo puramente contabile, assicurava, comunque, quella neutralità dello SME sulla PAC considerata necessaria dallo stesso Consiglio europeo.

In vista della ripresa del dibattito e nell'intento di conciliare le opposte tendenze la Commissione presentava proposte che, in sintesi, prevedevano:

l'adozione del regolamento del Consiglio relativo alle conseguenze dello SME nel quadro della PAC onde consentire la messa in applicazione del Sistema monetario europeo e l'introduzione dell'ECU nella Politica agricola comune;

l'adozione da parte del Consiglio delle misure necessarie per evitare la creazione di nuovi ICM risultanti dalla modifica dei tassi centrali;

l'adattamento dei tassi rappresentativi in modo da smantellare i nuovi ICM in due tappe con effetto all'inizio della prima ed all'inizio della seconda campagna seguente la decisione relativa ai prezzi agricoli presa dopo l'instaurazione di questi importi. Questo smantellamento automatico non avrebbe, comunque, dovuto condurre ad una diminuzione dei prezzi in moneta nazionale, del pari non avrebbe dovuto consentire un aumento dei prezzi superiori al 5 per cento.

Tali proposte erano accolte favorevolmente dai Ministri dell'agricoltura della Repubblica federale, dell'Olanda e del Benelux mentre suscitavano critiche e riserve da parte delle altre delegazioni, la nostra compresa.

In effetti, il documento della Commissione separava il problema dei futuri ICM da quello degli ICM esistenti e non teneva conto della necessità che per gli Importi negativi fosse salvaguardato il principio dell'abbattimento a richiesta dello Stato membro interessato. Inoltre, unitamente alla delegazione inglese, il nostro Paese insisteva anche sul carattere pregiudiziale di una decisione relativa alle svalutazioni delle monete verdi.

Le cennate proposte della Commissione venivano successivamente rielaborate. I principali elementi aggiuntivi riguardavano l'introduzione di una franchigia di un punto nel calcolo degli ICM positivi; il formale riconoscimento del principio dell'accelerazione per la riduzione degli Importi monetari negativi ad iniziativa dello Stato membro interessato; le contestuale decisione sulla svalutazione delle monete verdi.

Si delineava, nel Consiglio del 5-6 marzo, un'ampia convergenza delle delegazioni sulle proposte della Commissione. In quella sede, pur non raggiungendosi un compromesso definitivo, venne, in pratica, assunto l'impegno di evitare la creazione di nuovi ICM e di smantellare progressivamente gli ICM esistenti. Ciò dette modo alla Francia di togliere la riserva per l'entrata in vigore del Sistema monetario europeo.

Tuttavia, nel Consiglio del 26-30 marzo si giunse ad adottare provvedimenti formali che, peraltro, escludevano qualsiasi particolare impegno sia per l'eliminazione degli ICM esistenti sia per quelli che si fossero eventualmente formati nell'ambito della nuova realtà monetaria.

Gli accordi intervenuti a quella data riguardavano:

- 1) l'introduzione dell'Unità di conto Europa (ECU) nella PAC fino al 30 giugno 1979;
- 2) la fissazione dei nuovi tassi rappresentativi per sterlina inglese, franco francese (svalutazione del 5%) sterlina irlandese (svalutazione dello 0,3%) e della lira italiana (svalutazione del 9%).

Per quanto riguardava la lira italiana si conveniva che la svalutazione del 9 per cento veniva applicata come segue:

- a) per i prodotti lattiero-caseari, carni bovine e suine, vino 5 per cento a partire dal 9 aprile 1979, mentre il residuo 4 per cento a partire dal momento della fissazione dei prezzi agricoli per la campagna 1979-80;
- b) per gli altri prodotti l'intera percentuale del 9 per cento sarebbe scattata dall'inizio delle singole campagne di commercializzazione.

La grossa questione relativa al trattamento da riservare agli ICM veniva rinviata al Consiglio del 18-22 giugno.

In quella lunga sessione, i Ministri dell'agricoltura affrontarono il problema agro-monetario congiuntamente alle proposte della Commissione in materia di prezzi agricoli.

Si giungeva infine ad approvare una formula di compromesso che prevedeva l'aumento di 1,5 per cento dei prezzi in unità di conto per tutto i prodotti esclusi quelli del settore lattiero-caseario e lo smantellamento di un punto degli ICM nella Repubblica Federale e di 0,50 nei Paesi del Benelux, sempre con esclusione per i prodotti lattiero-caseari.

Contestualmente, per la sterlina britannica e per il franco francese, si decideva la ulteriore svalutazione del tasso verde nelle misure rispettivamente del 5 per cento e dell'1,5 per cento.

La validità del regolamento 652/79 relativo all'introduzione dell'ECU nella politica agricola comune si prorogava al 31 marzo 1980.

In particolare, per la lira italiana, il tasso di conversione da applicare per le operazioni di politica agricola comune veniva fissato in lire 100 = 0,0953434 ECU (1 ECU = 1048,84 lire italiane).

\* \* \*

È da segnalare che, per la prima volta dopo l'entrata in vigore dello SME, in data 23 settembre 1979 — a seguito di tensioni verificatesi sui mercati dei cambi — i Governatori delle Banche centrali dei nove Paesi della Comunità decidevano la rivalutazione del 2 per cento del marco tedesco e la svalutazione del 3 per cento della corona danese.

Tali modifiche rendevano necessarie, per tutte le monete della Comunità, i seguenti adattamenti dei tassi centrali:

meno 5 per cento tra il marco tedesco da una parte e la corona danese dall'altra;

meno 2 per cento tra il marco tedesco da una parte e il franco francese, il franco belga, franco lussemburghese, fiorino olandese, lira italiana, sterlina inglese e irlandese dall'altra.



Le cennate variazioni, ovviamente, non riguardavano, in quanto tali, i tassi rappresentativi applicati nel settore agricolo ma si ripercuoteranno sul computo degli ICM.

In effetti si sarebbe dovuto registrare una diminuzione degli ICM positivi applicati in Germania (—0,1) e nei Paesi del Benelux (—0,9), un aumento degli ICM negativi applicati in Italia (+1,2), Francia (+1,0 per carni suine; +1,1 per altri prodotti); Regno Unito (+1,2) ed una loro reintroduzione in Irlanda (+1,0) e Danimarca (+2,5) ove gli ICM non vengono applicati ormai da lungo tempo.

Onde evitare tali variazioni la Commissione proponeva di modificare i tassi rappresentativi delle singole monete. Il relativo regolamento veniva approvato il 28 settembre 1978.

Per quanto riguarda l'Italia il nuovo tasso rappresentativo veniva fissato in 100 lire italiane = 0,984327 ECU (1 ECU = 1015,92) per il vino a 100 lire italiane = 0,942746 (1 ECU = 1060,73) per gli altri prodotti.

Successivamente, sempre per la corona danese, in data 30 novembre, veniva decisa la svalutazione del tasso centrale pari al —5 per cento.

Anche in questo caso, per evitare l'introduzione degli ICM, si decideva la variazione del tasso rappresentativo.

\* \* \*

Un'ulteriore modificazione dei tassi rappresentativi è stata decisa dal Consiglio del dicembre 1979 per la lira italiana e la sterlina inglese (svalutazione del 5 per cento).

Per il nostro Paese il nuovo tasso rappresentativo è stato fissato in 100 lire italiane = 0,0895255 ECU (1 ECU = 1117 lire) a valere dal 17 dicembre 1979 fatta eccezione per i prodotti della pesca, cereali, zucchero ed isoglucosio, uova e volatili, carne suina e vino.

Il nuovo tasso in questi ultimi casi verrà applicato a partire dalle rispettive campagne di commercializzazione.

\* \* \*

Sul piano di bilancio è da segnalare la notevole incidenza degli ICM a carico del FEOGA. Se nel 1973 tali spese erano ancora relativamente contenute (140 MUC) esse sono salite nel 1978 a ben 917,5 MUC.

## POLITICA DELLE STRUTTURE

Un nuovo impulso alla politica delle strutture è stato dato dalla Commissione mediante alcune importanti proposte la cui dichiarata finalità è di ridurre le disparità strutturali e neutrali esistenti fra le varie regioni.

La Commissione infatti riconosceva la necessità di concepire azioni modulate per le diverse zone: per talune regioni mediante programmi

di interventi specifici, per talaltro mediante programmi di intervento integrati con iniziative economiche di carattere non agricolo.

In sintesi le proposte presentate dall'Esecutivo comunitario riguardano:

#### A) POTENZIAMENTO DELLE MISURE ESISTENTI

In questo campo l'esperienza ha dimostrato che gli obiettivi perseguiti dalle direttive socio-strutturali del 1972 (incoraggiamento all'ammodernamento aziendale, alla cessazione dell'attività agricola e al miglioramento dell'informazione e della formazione professionale) nonché della direttiva del 1975 a favore dell'agricoltura di montagna, non sono stati raggiunti.

L'applicazione della normativa è infatti risultata lenta e laboriosa e di essa si sono giovate in misura prevalente proprio le regioni e le aziende per le quali l'esigenza dell'intervento comunitario era meno sentita.

L'aggiornamento proposto dalla Commissione è quindi diretto, principalmente ad ampliare il campo di applicazione delle direttive stesse adattandole alle attuali situazioni socio-economiche.

##### 1. - *Direttiva CEE n. 159/72* (ammodernamento delle aziende agricole).

Per rendere questa direttiva maggiormente accessibile ad una più ampia percentuale di aziende fino ad ora escluse dal beneficio degli aiuti, la Commissione propone di attenuare le condizioni da essa imposte fissando, tra l'altro, in maniera più realistica gli obiettivi di reddito da raggiungere dopo l'ammodernamento.

Onde concentrare, poi, le disponibilità finanziarie sulle aziende che hanno maggiormente bisogno la Commissione propone di non accordare più aiuti di ammodernamento alle imprese il cui reddito fissato come obiettivo di un piano di sviluppo, supera un certo massimale.

##### 2. - *Direttiva CEE n. 160/72* (Cessazione delle attività agricole).

Le modifiche proposte per questa direttiva hanno principalmente lo scopo di potenziare gli incentivi affinché gli agricoltori di età compresa tra i 55 e i 65 anni trasferiscano le loro terre ad aziende ammodernabili.

Un aumento delle esistenti indennità di cessazione, l'introduzione di nuovi tipi di aiuti, nonché un minor rigore delle modalità imposte dovrebbero permettere il raggiungimento di questo scopo.

##### 3. - *Direttiva CEE n. 161/72* (Informazione socio-economica).

L'efficacia di questa direttiva dovrebbe essere accresciuta grazie ad una più larga concessione degli aiuti da destinare alla formazione ed al perfezionamento del personale delle cooperative ed altre associazioni di produttori impegnati nella commercializzazione e nella trasformazione di prodotti agricoli (aumento dal 25 al 50 per cento della partecipazione finanziaria della Comunità).

4. - *Direttiva CEE n. 268/75.*

Da parte dell'Esecutivo comunitario era già stato proposto l'aumento dal 35 al 50 per cento della partecipazione della Comunità per le azioni a favore dell'Italia e dell'Irlanda nel quadro della direttiva sull'agricoltura di montagna e di alcune zone svantaggiate.

Per queste regioni la Commissione propone di aumentare l'indennità compensativa e di accordarla anche alle piccole imprese di due ettari ricadenti nel Mezzogiorno e che attualmente ne sono escluse.

La Commissione suggerisce infine di migliorare le possibilità di applicazione della direttiva in Italia accordando l'indennità senza restrizioni per le vacche da latte, considerato il *deficit* della produzione di latte nel nostro Paese.

B) NUOVE AZIONI

1. - *Programmi specifici*

In alcune regioni particolarmente svantaggiate della Comunità la Commissione ritiene necessaria una nuova impostazione della politica delle strutture.

Per queste zone, caratterizzate da gravi carenze strutturali, le misure esistenti si sono rivelate di modestissima utilità pratica.

In quell'ottica la Commissione propone una prima serie di tre programmi specifici adeguati alle caratteristiche delle regioni interessate e rispondenti ai loro problemi particolari.

Tale prima serie di proposte (altre verranno presentate non appena conclusi gli studi tuttora in corso e relativi a taluni territori della Comunità) riguardano:

a) *Le zone collinari e montane dell'Italia.*

L'azione proposta comporta la concessione di aiuti a favore dell'allevamento bovino ed ovino in queste zone. Gli aiuti verranno erogati per il miglioramento delle stalle, l'aumento della produzione foraggera, il mantenimento nelle aziende di vitelli destinati alla macellazione.

L'azione, di particolare importanza per il nostro Paese, consentirà sia di rimediare al continuo deterioramento della situazione agricola ed economica di questi territori, sia di stimolarvi le produzioni di carni bovine ed ovine di cui siamo fortemente deficitari.

È previsto un intervento finanziario della Comunità pari a 378 MUCE per un quinquennio.

b) *Irlanda occidentale.*

Per queste regioni, il cui sviluppo è frenato a causa di serie deficienze strutturali, la Commissione propone un programma decennale che comprende la creazione e l'adattamento di centri di formazione professionale, il miglioramento dell'infrastruttura agricola, lo sviluppo della produzione, della trasformazione e della commercializzazione di

bovini ed ovini e la creazione di un centro regionale per il perfezionamento di consulenti agricoli.

Allo scopo è previsto un finanziamento comunitario globale di 224 MUCE per un decennio.

c) *Groenlandia.*

Il programma è destinato a sviluppare l'allevamento ovino che è vitale per mantenere una popolazione agricola in una regione meridionale della Groenlandia.

La proposta prevede la partecipazione finanziaria della Comunità con 7,5 MUCE in dieci anni per aiuti destinati a sviluppare la superficie foraggera, a creare un'infrastruttura rurale a dotare la regione di centri di mattazione adeguati.

2. — *Programmi di sviluppo integrato*

Tra le zone o regioni della Comunità caratterizzate da difficoltà ve ne sono alcune alle quali si potrebbe dare un notevole impulso se, oltre ai programmi di sviluppo puramente agricoli, si potessero attuare programmi per lo sviluppo di altri settori, ad esempio l'industria alimentare, l'artigianato e le attività direttamente connesse con l'industria alberghiera.

La Commissione ritiene che la Comunità dovrebbe poter finanziare programmi di questo tipo. Essi, una volta realizzati, consentirebbero lo sfruttamento integrale delle varie possibilità di sviluppo ricorrendo a tutti i mezzi di azione disponibili (FEOGA, fondo regionale, fondi nazionali).

In questo contesto sono state presentate al Consiglio alcune proposte concernenti l'aspetto agricolo dei programmi di sviluppo integrato.

Le azioni indicate consistono in aiuti per i piccoli agricoltori, la ripresa della coltivazione di talune terre, il miglioramento della qualità del bestiame, della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

È prevista una spesa comunitaria di 15 MUCE per il primo quinquennio.

b) *Per la « Lozère » francese.*

Le azioni più importanti dovrebbero riguardare da un lato l'industria — soprattutto le segherie e la lavorazione del legno — e dall'altro l'agricoltura mediante il recupero dei pascoli collettivi, il loro miglioramento, la loro sistemazione e il loro collegamento viario nonché il rinnovo dei castagneti.

L'intervento comunitario per il primo quinquennio è previsto in 15 MUCE.

c) *Per la zona sud-orientale del Belgio.*

È una regione rurale omogenea, ove dovrebbe essere promosso un programma che comprenda non soltanto il settore agricolo ma

anche tutte le attività che possono concorrere al miglioramento della situazione socio-economica della regione.

Per quanto riguarda l'agricoltura e le foreste il problema centrale consiste nel potenziare la produttività mediante il miglioramento dei prati, dei pascoli e nell'accrescere l'informazione e formazione professionale degli agricoltori.

Il costo comunitario per il primo quinquennio è previsto in 5 MUCE.

3. — *Azione particolare a favore della macellazione dei suini e della trasformazione delle carni suine nella Comunità europea*

Viene riconosciuto che la situazione della struttura di mercato delle carni suine nel Regno Unito e in Francia è particolarmente sfavorevole rispetto agli altri Stati membri sia sotto il profilo dei mattatoi e della loro situazione sanitaria sia in materia di trasformazione.

La Commissione ritiene, quindi, che per accelerare il processo di miglioramento, indispensabile in questo settore, occorre avviare una azione particolare in questi due Paesi. A tal fine il regolamento CEE n. 355/77 verrebbe dotato di un fondo specifico ammontante, per il triennio 1980-82, a 40 MUCE.

\* \* \*

Si tratta, in definitiva, di un « pacchetto » comprendente undici proposte strutturali (quattro proposte di direttive e sette progetti regolamento) che comporterebbe un'ulteriore spesa per il FEOGA-Sezione orientamento, nel quinquennio 1980-84, da un minimo di 981,6 ad un massimo di 1.106,6 MUCE.

Tuttora in corso d'esame da parte del Consiglio le proposte della Commissione sono, senza dubbio, da considerare come un nuovo passo verso una migliore concezione della politica delle strutture.

Infatti esse:

introducono l'idea della flessibilità dei meccanismi applicativi delle direttive del 1972;

affermano la necessità di una diversa strategia di sviluppo per i territori afflitti da gravi carenze strutturali basata sui « programmi specifici » e, per ora in via sperimentale, sui « programmi di sviluppo integrato »;

recepiscono il principio di una differenziazione del contributo FEOGA in funzione della intensità dei problemi esistenti a livello nazionale e regionale.

\* \* \*

Nel corso del 1979, sono stati adottati dal Consiglio, a completamento del « pacchetto » strutturale presentato nel 1978, i seguenti provvedimenti:

— *Regolamento che stabilisce un'azione comune forestale in talune zone mediterranee della Comunità.*

Trattasi di un regolamento che prevede misure destinate a migliorare mediante intervento nel settore forestale, nelle zone mediterranee,

le sfavorevoli condizioni geofisiche e colturali dell'agricoltura, in particolare per quanto riguarda la conservazione del suolo e delle acque.

### LATTE

Il grave squilibrio di mercato esistente nel settore lattiero-caseario ed il pericolo di ulteriori aumenti delle eccedenze di polvere di latte (oggi ammontanti a 240.000 tonnellate) e di burro (circa 600.000 tra pubblico e privato) nonché le conseguenze sul piano della spesa comunitaria (3 miliardi di UC nel 1977; 3,3 nel 1978; 3,7 nel 1979), hanno costituito oggetto di particolare attenzione da parte della Commissione e del Consiglio.

La Commissione, in particolare, si è fatta promotrice di alcune proposte volte a contenere le eccedenze ed imperniata sull'aumento del prelievo di corresponsabilità sulla produzione di latte (per la campagna trascorsa il prelievo era dello 0,5% del prezzo indicativo del latte).

Il nuovo prelievo avrebbe avuto lo scopo oltre che di frenare la produzione, quello di procurare al bilancio comunitario i mezzi finanziari occorrenti per garantire prezzi più vantaggiosi ai consumatori (compresi gli allevatori nel caso degli alimenti per bestiame).

In tale ottica la Commissione proponeva, tra l'altro, di portare da 23 a 42 MUC per 100 chilogrammi il contributo comunitario massimo alla sovvenzione che gli Stati membri possono concedere ai consumatori di burro nonché di proseguire le vendite di tale prodotto, a prezzo ridotto, a determinate categorie sociali di consumatori.

Proponeva altresì il mantenimento degli aiuti concessi per l'impiego di latte scremato in polvere o liquido usato per l'alimentazione animale.

Si trattava quindi di un parallelo rafforzamento sia dello scoraggiamento alla produzione di latte (aumento del prelievo) sia degli incoraggiamenti al consumo dei prodotti trasformati eccedentari.

Tali proposte, in particolare quella dell'elevazione del prelievo di corresponsabilità, incontrarono, sia pure per opposte ragioni, ostacoli da parte di tutte le delegazioni le quali, pur esprimendo un giudizio di massima favorevole sul principio dell'applicazione della tassa, manifestarono divergenze di opinioni in quanto alle modalità della sua applicazione.

La nostra delegazione, richiamandosi alle finalità del prelievo di corresponsabilità (riduzione della sovrapproduzione e partecipazione dei responsabili delle eccedenze agli oneri finanziari necessari per lo smaltimento delle stesse) proponeva di instaurare un sistema di tassazione variabile che avesse tenuto conto del grado di autoapprovvigionamento degli Stati membri (la produzione italiana copre appena il 60% della domanda interna) e che fosse quindi commisurata al livello di responsabilità di ciascuno nei confronti delle eccedenze comunitarie.

Altri Paesi (Regno Unito, Danimarca, Olanda), ove la produzione è concentrata in medie e grandi aziende, si opponevano a qualsiasi nuova esenzione e chiedevano una tassazione moderata per quantitativi di latte

superiori anche a 100.000 litri mentre da parte della Francia, del Belgio e del Lussemburgo si ipotizzava una progressività della tassa con una sua modulazione in funzione della quantità di latte conferito.

Nonostante i richiami della Commissione alle necessità di queste misure, il Consiglio del 18-22 giugno 1979 adottava, per il prelievo di corresponsabilità, una formula minimalista rispetto alle proposte della Commissione stessa.

Il suo livello restava fissato allo 0,5 per cento del prezzo indicativo del latte e veniva contestualmente previsto che, qualora il volume delle consegne di latte alle latterie avesse superato, nel 1979, il 2 per cento delle quantità consegnate nel 1978, si sarebbe deciso un aumento del prelievo pari all'1 per cento.

Dalla sua introduzione avvenuta nel settembre 1977, il prelievo di corresponsabilità ha prodotto una somma pari a 247,9 MUCE, parte della quale è stata impiegata per azioni di pubblicità, ricerca di mercato, miglioramento della qualità del latte, eccetera.

Il nostro Paese è riuscito ad ottenere un'adeguata percentuale di contributo sia per le azioni volte al miglioramento della qualità del latte sia per quelle relative alla pubblicità dei prodotti lattiero-caseari italiani.

Tra gli altri provvedimenti adottati dal Consiglio, di particolare interesse meritano di essere citati:

la vendita di burro a prezzo ridotto;

la proroga, al 1° novembre 1980, del termine di scadenza (1° gennaio 1980) previsto per il trasferimento in Italia di 100.000 tonnellate di polvere di latte scremato;

la sospensione degli aiuti nazionali agli investimenti nel settore della commercializzazione e della trasformazione unicamente per il burro e per la polvere di latte.

\* \* \*

Da segnalare, infine, le ultime proposte della Commissione formulate, a fine novembre, nel quadro dei nuovi orientamenti della politica agricola comune.

Partendo dalla constatazione che il nostro settore lattiero-caseario assorbe il 46 per cento delle spese FEOGA/Garanzia e condiziona da solo la soluzione di altri problemi agricoli, l'Esecutivo comunitario ritiene indispensabile porre a carico degli stessi produttori gli oneri connessi al collocamento di quantitativi prodotti oltre un certo limite.

Cosicché per le campagne dal 1980-81 al 1982-83 verrebbe introdotto, in aggiunta all'attuale prelievo di corresponsabilità, un « super prelievo » il cui livello, fissato annualmente, sarebbe applicato ad una quantità di latte eccedente la cosiddetta « quantità di riferimento ». Quest'ultima verrebbe considerata pari al 99 per cento dei quantitativi di latte consegnati alle latterie nel 1979.

## CARNI BOVINE

Anche per il 1979 nessun provvedimento di rilievo è stato adottato dal Consiglio nel settore delle carni bovine.

Le proposte intese ad introdurre taluni adattamenti agli attuali meccanismi di sostegno del mercato non hanno avuto alcun seguito.

È proseguita, peraltro, la normale gestione del mercato (aiuti allo stoccaggio privato, acquisti pubblici, restituzioni all'esportazione).

Da segnalare la sospensione del regime di « abbinamento » stabilito a seguito della sentenza emessa in data 4 marzo 1979 dalla Corte di giustizia nella causa n. 92/78.

L'importazione a prelievo ridotto di carni congelate destinate all'industria di trasformazione è stata pertanto svincolata dall'obbligo di acquistare quantitativi corrispondenti di carni congelate di intervento a partire dal secondo trimestre 1979 (Reg. della Commissione n. 1138/79).

Per quanto attiene al regime degli scambi con i Paesi terzi, i provvedimenti adottati nel corso del 1979 si sono essenzialmente limitati a rinnovare i vari regimi di importazione, in vigore lo scorso anno, sia pure apportandovi, in taluni casi, lievi modifiche.

a) Per i giovani bovini maschi destinati all'ingrasso di peso pari o inferiore a 300 chilogrammi il bilancio estimativo per il 1979 è stato fissato dal Consiglio in 230.000 capi, di cui 207.000 riservati in via prioritaria all'Italia.

Il prelievo è ridotto al 50 per cento e, nel limite di 48.000 capi di peso compreso tra 220 e 300 chilogrammi provenienti dalla Jugoslavia, esso è ridotto al 70 per cento.

b) Per le carni congelate destinate all'industria di trasformazione il bilancio estimativo, per il 1979, è stato fissato a 60.000 tonnellate. Tale regime di importazione è stato svincolato, come accennato, dall'abbinamento con l'acquisto di carni detenute dagli organismi di intervento.

c) Le importazioni di carni da taluni Paesi ACP (Botswana, Swaziland, Madagascar e Kenya), effettuate in applicazione della convenzione di Lomé con il beneficio di una riduzione del 90 per cento degli oneri all'importazione, sono state prorogate, per il 1979, nel limite di un quantitativo di 27.532 tonnellate e fino al 1° marzo 1980 (data di entrata in vigore della nuova convenzione di Lomé), nei limiti di un quantitativo proporzionale (4.595 tonnellate).

d) Per quanto concerne i contingenti GATT, essi hanno riguardato:

*carni congelate.* — Il contingente tariffario, per l'anno 1979, è stato fissato a 38.000 tonnellate al dazio del 20 per cento della tariffa doganale comune, di cui 11.050 tonnellate assegnate all'Italia;

*giovenche e vacche di razza di montagna.* — Il contingente tariffario per il periodo 1° luglio 1979-30 giugno 1980 è stato fissato in 38.000 capi, al dazio del 4 per cento della tariffa doganale comune.



## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

All'Italia è stata assegnata una prima quota di 5.300 capi:

*tori, vacche e giovenche di alcune razze alpine.* — Il contingente tariffario per il periodo 1° luglio 1979-30 giugno 1980 è stato fissato a 5.000 capi al dazio del 4 per cento della tariffa doganale comune. All'Italia risulta assegnata una prima quota di 3.150 capi.

e) Le importazioni di « baby beef » dalla Jugoslavia, con prelievi ridotti e variabili secondo l'andamento dei prezzi di mercato, restano possibili per tutto il 1979.

Nel quadro delle decisioni sui prezzi agricoli per la campagna 1979-80 merita di essere segnalata, quale misura di rilevante significato per il nostro Paese, il mantenimento del premio di nascita ai vitelli, che sale a lire 44.380 per capo.

## CARNI SUINE

Più sensibile degli altri all'andamento della congiuntura e in particolare all'aumento dei costi di produzione, il settore delle carni suine ha vissuto e sta vivendo una fase di recrudescenza della crisi che da lungo tempo scoraggia i propositi di ripresa.

Giova ancora una volta ricordare come la ciclicità della produzione ha influenzato negativamente la suinicoltura comunitaria ma in particolare quella dei Paesi a « moneta deprezzata ».

Infatti, la tendenza di una evoluzione positiva del patrimonio suinicolo nei Paesi a « moneta forte » (da 41.324.000 capi del 1976 si è passati a 47.713.000 capi nel 1979) e di una evoluzione negativa nei Paesi a « moneta debole » (da 27.796.000 capi del 1976 si è passati a 27.774.000 capi nel 1979), riconfermando la grave situazione della suinicoltura italiana, francese, britannica ed irlandese.

Colpito da tale situazione il nostro Paese ha dovuto registrare, per il 1978 e durante il primo semestre del 1979, uno stato di crisi dovuta in particolare, alle pressioni dell'offerta comunitaria.

L'aumento delle importazioni dall'area comunitaria è stato ovviamente agevolato anche dal meccanismo degli importi compensativi monetari.

Al riguardo più volte, da parte italiana e francese, è stato chiesto alla Commissione — al fine di pervenire ad una riduzione degli ICM — di adottare un metodo di calcolo analogo a quello in vigore per il settore avicolo basato sulla componente cerealicola della razione alimentare.

È da considerare infatti che l'attuale metodo di calcolo permette un vantaggio competitivo ai produttori dei Paesi a « moneta forte ». Questi ultimi, infatti, utilizzano quale base principale della razione alimentare prodotti proteici importati senza prelievo (manioca) dal mercato mondiale e, al momento della esportazione dei loro suini, aggiungono al beneficio della importazione di prodotti a basso prezzo il beneficio degli ICM che costituiscono, per detti Paesi, sovvenzioni all'esportazione.

Le modifiche dei tassi rappresentativi, intervenuti durante il 1979, hanno comunque permesso di eliminare od attutire gli effetti negativi degli importi compensativi monetari.

Questi ultimi infatti, per il settore delle carni suine, sono stati ridotti a zero per la Francia a partire dal 9 aprile, mentre per l'Italia sono stati sensibilmente ridotti a partire dal 1° luglio 1979.

Per quanto concerne le misure adottate nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati, particolare menzione meritano le azioni di intervento realizzate a partire dalla seconda decade di gennaio (Reg. CEE 142/79).

Tali misure, abolite poi il 21 settembre 1979, hanno permesso lo stoccaggio di oltre 100.000 tonnellate di carne suina, di cui oltre 40.000 all'Italia.

#### CARNI OVINE

La proposta di regolamento della Commissione, volta ad instaurare un'organizzazione comune di mercato nel settore della carne ovina, è tuttora all'esame del Consiglio.

Al riguardo giova ricordare che tale proposta mira a garantire, senza applicazione di importi compensativi monetari, la libera circolazione delle merci del settore all'interno della Comunità e ad incoraggiare i produttori con misure di sostegno che potranno concretarsi in aiuti all'ammasso privato nonché nella concessione di un premio quale sostegno dei redditi. Verrebbero, in tal modo, tenute in debita considerazione le notevoli differenze di prezzi e di costi di produzione riscontrate tra gli Stati membri.

Data la situazione è infatti da prevedere che, in mancanza di tali misure e malgrado la concessione di aiuti previsti dalla direttiva sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate, i produttori dei Paesi nei quali i prezzi di mercato risultano elevati (Francia ed Italia) subiranno, con l'apertura delle frontiere intracomunitarie, perdite di reddito conseguenti ad importazioni da Paesi ove tali prezzi risultano essere più bassi (Regno Unito ed Irlanda).

I dibattiti avutisi nelle varie istanze comunitarie hanno evidenziato divergenze tra i Paesi circa la soluzione da dare al problema; in effetti, sul piano generale, la principale difficoltà che presenta l'attuazione di un'organizzazione comune di mercato delle carni ovine è dovuta essenzialmente alle accentuate differenze delle politiche seguite nel settore dai vari Paesi, in particolare dalla Francia e dal Regno Unito.

Dalle posizioni di principio delle delegazioni è emerso che la definizione di una regolamentazione comunitaria nel settore dovrebbe tener conto:

della preoccupazione del Regno Unito di evitare un aumento dei prezzi al consumo e di conservare le proprie fonti di approvvigionamento tradizionali, in particolare la Nuova Zelanda.

Infatti, nel Regno Unito, le carni ovine sono un prodotto di largo consumo ottenuto da animali alimentati con erba, ad un prezzo molto

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

basso, ne consegue un disavanzo stagionale colmato dalle importazioni di carni congelate (che costituiscono la metà del consumo nazionale) provenienti da Paesi ove la carne è un sottoprodotto della lana (prevalentemente Nuova Zelanda).

Queste carni importate a basso prezzo esplicano una funzione di guida per la fissazione dei prezzi britannici:

della necessità di mantenere negli altri Stati membri il reddito degli allevatori che potrebbe essere rimesso in discussione da un'informazione dei mercati francese e britannico.

Sul piano particolare è da segnalare che, mentre per il regime degli scambi con i Paesi terzi non vi sono ormai opposizioni di principio alla realizzazione degli accordi di autolimitazione (al riguardo è intervenuta un'intesa nel Consiglio del dicembre 1979) difficoltà permangono in ordine al sostegno del mercato interno.

\* \* \*

La ricerca di una soluzione definitiva del problema è stata resa più difficile dalla emanazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in data 26 settembre 1979 con cui sono state dichiarate incompatibili con il Trattato di Roma le vigenti disposizioni nazionali francesi nel settore delle carni ovine.

Tale sentenza trae origine dal ricorso presentato dalla Commissione nei confronti del provvedimento delle autorità francesi con cui venivano ad essere limitate le importazioni di carni ovine dal Regno Unito.

Il Governo francese, nonostante le ferme reazioni della delegazione britannica, non ha dato alcun seguito pratico alla sentenza. Il persistere della inadempienza giuridica ha costretto la Commissione ad avviare una seconda procedura d'infrazione.

## VINO

Se la fine del 1978 era stata caratterizzata dal difficile negoziato sulle prestazioni viniche (culminato nel compromesso fra Italia e Francia sul loro livello massimo), il 1979 è stato invece dedicato all'esame di alcune proposte della Commissione concernenti:

il regime degli impianti e reimpianti, e più in generale, la politica delle strutture viticole (riconversione ed abbandono, ristrutturazione e cessazione delle attività viticole);

la redazione definitiva dei testi sulle misure di mercato (regime dei prezzi minimi, superprestazioni viniche, aiuti a mosti ed ai mosti concentrati destinati alla produzione di succhi di uva e dei British/Irish wines) per le quali, come accennato, il Consiglio aveva già adottato delle decisioni;

le misure derogatorie sulle pratiche enologiche e sull'immissione dei vini al consumo (taglio dei vini rossi con vini rossi importati, zuc-

cheraggio liquido e regole di presentazione) che interessavano la Repubblica federale tedesca;

lo zuccheraggio dei vini per talune zone della Francia.

Progressi sensibili sull'intero pacchetto venivano ad essere realizzati nel Consiglio del 15 e 30 ottobre, soprattutto dopo l'apertura fatta dalla nostra delegazione per il mantenimento dell'attuale divieto di nuovi impianti viticoli destinati alla produzione di vini da tavola.

Il blocco degli impianti veniva però collegato:

alla corretta definizione del problema dello zuccheraggio dei vini in Francia;

alla sostituzione, entro un periodo determinato, della pratica dello zuccheraggio liquido effettuata in Germania con quella dell'arricchimento dei vini con mosti concentrati rettificati;

alla eliminazione degli ibridi produttori diretti entro la data prevista del 31 dicembre 1979;

alla esclusione della possibilità di trasferimento dei diritti di reimpianto in Francia.

Dagli orientamenti emersi nel corso del dibattito la Commissione proponeva un documento di compromesso i cui elementi, in larga parte, sono serviti di base all'intesa raggiunta nel Consiglio dell'11 e 12 dicembre.

I punti essenziali dell'accordo raggiunto possono così riassumersi:

a) *potenziale viticolo:*

il divieto di nuovi impianti di viti, valido unicamente per vigneti destinati alla produzione di vini da tavola, continuerà per la durata del programma di azione relativo al risanamento del mercato ed alla ristrutturazione del settore vitivinicolo (1979-1985).

Tale divieto potrà essere esteso agli impianti destinati alla produzione di vini di qualità prodotti in regioni determinate solo su richiesta dello Stato membro interessato.

Il contributo del FEOGA per le azioni di ristrutturazione dei vigneti nell'ambito delle operazioni collettive sarà del 30 per cento su di una spesa imputabile di 2.000-2.500 UC per ettaro ed in relazione ad una superficie massima di 223.800 ettari, valida per l'intera Comunità, di cui circa il 10 per cento da riservare agli impianti di viti che producono vini di qualità prodotti in regioni determinate.

Nel limite della superficie complessiva assegnata a ciascun Paese (per l'Italia: 143.000 ha) e del rispetto del criterio del 10 per cento di riservare ai v.q.p.r.d., gli Stati membri hanno la libertà di procedere alla ripartizione della superficie da ristrutturare da destinare alla produzione di vini da tavola e dei v.q.p.r.d.;

il contributo del FEOGA per la indennità annua 300 u.c. per ha ma limitatamente ad un massimo di 5 ha per azienda) in favore degli imprenditori di età compresa tra 55 e 65 anni che cessano la propria attività, è stato fissato al 40 per cento.

È prevista, altresì, la possibilità di concedere un premio «*una tantum*» — a determinate condizioni — agli agricoltori di età compresa tra 65 e 70 anni;

b) *misure di mercato:*

è stata prevista la concessione di un aiuto per i mosti ed i mosti concentrati destinati alla produzione del *British/Irish wine* e dell'«*Home made wines*».

L'aiuto per il *British/Irish wine* sarà riservato ai mosti prodotti nella zona C III.

La Commissione si è impegnata ad accordare una certa preferenza ai mosti concentrati della zona C III anche per le operazioni di arricchimento dei vini;

c) *pratiche enologiche:*

è stata fissata al 29 febbraio 1980 la proroga dei termini di scadenza dell'attuale normativa comunitaria in materia di taglio e zuccheraggio liquido dei vini in Germania. Dopo tale data lo zuccheraggio liquido sarà consentito mediante deroga fino al 15 marzo 1984 ma limitatamente a talune zone e ai vini provenienti dai vitigni Riesling ed Elbing. Verranno esaminate, nel frattempo, le possibilità tecniche di sostituzione di tale pratica con altri metodi di disacidificazione, in particolare, mediante la utilizzazione dei mosti concentrati rettificati.

Fino al 30 giugno 1984 sarà ugualmente consentita la possibilità di taglio dei vini rossi tedeschi con vini rossi importati ma nel limite del 10 per cento anziché del 15 per cento;

lo zuccheraggio a secco in Francia potrà essere effettuato unicamente per quelle produzioni delle regioni produttrici di vino per le quali tale arricchimento è stato effettivamente praticato nel periodo compreso tra la firma del Trattato di Roma e l'8 maggio 1970.

\* \* \*

*La lunga e difficile trattativa si è, in pratica, conclusa con piena soddisfazione per il nostro Paese.*


Va infatti sottolineato che per quanto concerne lo zuccheraggio dei vini in Francia (argomento questo che ha condizionato per lungo tempo le decisioni sull'intero *dossier* vitivinicolo) il Consiglio ha accettato la impostazione restrittiva della nostra delegazione circa la interpretazione della norma dell'articolo 33, paragrafo 3 del Regolamento 337 del 1979.

Con ciò resta acquisito che l'aggiunta di saccarosio per l'arricchimento rimarrà limitata alla produzione di vini provenienti dalle zone viticole francesi a Nord della linea Bordeaux-Valence.

Ne rimarranno esclusi i vini prodotti nelle regioni del Midi.

Altro punto, ove le richieste francesi hanno subito un notevole ridimensionamento, è quello relativo alla vendita delle « licenze per i reimpianti ». Questa attività viene mantenuta all'interno delle singole aree di produzione dei vini di qualità mentre è stata soppressa nel più vasto quadro delle aree di produzione dei vini da tavola.

Resta infine da segnalare che il nostro Paese è riuscito ad ottenere la gran parte della superficie viticola da ristrutturare (143.000 ha).



223.800 ha fissati per tutta la Comunità) nonché la esclusività della concessione dell'aiuto per l'impiego di mosti e di mosti concentrati di uve provenienti dalle nostre regioni meridionali per la produzione dei *British* ed *Irish wines*.

## ZUCCHERO

Analogamente a quanto accaduto negli ultimi due anni trascorsi, la situazione economica del settore, nel 1979, è stata caratterizzata da una considerevole evvidenza della produzione comunitaria rispetto al livello dei consumi.

Per le campagne 1977-78 e 1978-79, la produzione comunitaria di zucchero ha infatti raggiunto rispettivamente 11,5 e 11,8 milioni di tonnellate elevando l'indice di autoapprovvigionamento ad oltre il 123 per cento. Una produzione di un certo rilievo è prevista anche per la campagna di commercializzazione 1979-80 (11,5 milioni di tonnellate).

La caduta dei consumi ed i buoni risultati produttivi hanno fatto raggiungere alle eccedenze comunitarie il livello di 2 milioni di tonnellate di zucchero. Se si tiene conto delle importazioni di tale prodotto dai paesi ACP (1,3 milioni di tonnellate) la Comunità si è trovata con circa 3,5 milioni di tonnellate di zucchero da esportare sul mercato mondiale con un onere finanziario di notevole rilevanza (1979: 878 MUCE di cui 640,4 per restituzioni alle esportazioni, previsioni 1979: 890,5 MUCE di cui 675,9 per restituzioni alle esportazioni).

Tale situazione si è peraltro realizzata nonostante i modesti aumenti dei prezzi comunitari decisi per le ultime campagne e nonostante che il potenziale di produzione tra quota base e quota massima è stato abbassato dal 35 per cento al 27,5 per cento.

Per quanto riguarda il nostro Paese è da sottolineare il sensibile incremento della produzione di zucchero passata dai 12,4 milioni di quintali del 1977 ai 15 milioni di quintali previsti nel 1979. Questo maggior peso della bieticoltura nei confronti dell'agricoltura italiana è dovuto, principalmente, ad una estensione della superficie (1977: 240.000 ha; 1979: 275.000 ha).

Meritano, infine, di essere segnalate le proposte della Commissione concernenti il nuovo regime da instaurare nel settore dello zucchero e dell'isoglucosio a partire dal 1° luglio 1980.

Rilevata la necessità di un ridimensionamento della produzione per adeguarla al livello del consumo interno (9,5 milioni di tonnellate) ed alle necessità derivanti dal mantenimento delle tradizionali esportazioni sui mercati dei Paesi terzi (800.000 tonnellate), la Commissione propone, per il prossimo quinquennio 1980-81/1984-85, un sistema di quote di produzione (A-B-C), come quello in atto, ma che tenga conto della esigenza di non superare l'obiettivo di produzione (9,5+0,8 milioni di tonnellate).

In particolare viene suggerita la riduzione dell'attuale quota A, relativa a tutta la Comunità, da 9.136.000 a 8.686.000 tonnellate nonché una riduzione dell'attuale quota B da 2.512.000 a 1.708.000 tonnellate (totale quota massima: 10.394.000 tonnellate).

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per quanto riguarda il nostro Paese le proposte in questione prevedono la diminuzione della quota A da 1.230.000 a 1.179.000 tonnellate e della quota B da 338.000 a 240.000 tonnellate (totale quota massima: 1.421.000 tonnellate).

Le cennate riduzioni delle quote A e B verrebbero accompagnate:

dall'aumento del contributo sulla produzione gravante sulla quota B dello zucchero che passerebbe dal 30 al 40 per cento del prezzo d'intervento;

dalla eliminazione della regionalizzazione del prezzo d'intervento attualmente prevista per DOM francesi, Italia, Regno Unito ed Irlanda;

dalla soppressione dell'articolo 38 del Regolamento 3300 del 1974 e cioè degli aiuti nazionali di adattamento che il nostro Paese è attualmente autorizzato ad accordare per le campagne 1976-77/1979-80;

dalla fissazione diretta, da parte della Comunità, delle quote attribuibili a ciascuna impresa.

Anche per l'isoglucosio viene previsto un nuovo regime per il quinquennio 1980-81/1984-85.

L'obiettivo di produzione, determinato dal quantitativo di prodotto effettivamente ottenuto da ciascuna impresa durante l'anno 1979, verrebbe fissato in una unica quota A senza quindi prevedere una quota B.

In sostanza le attuali quote comunitarie A (139.000 tonn.) e B (38.000 tonn.) verrebbero sostituite da una unica quota pari a circa 165/170.000 tonn., quantitativo, questo, corrispondente a quello assorbito attualmente dal mercato comunitario.

Per ciò che riguarda gli scambi con i Paesi terzi, le disposizioni contenute nel regolamento n. 111 1/77 verrebbero riprese con una modifica concernente il meccanismo per le restituzioni alle esportazioni. Il relativo calcolo verrebbe effettuato con riferimento alle restituzioni per le esportazioni di sciroppo di glucosio.

Verrebbe, infine, introdotta, anche per il settore dell'isoglucosio, la cosiddetta « clausola penuria » attualmente prevista solo per lo zucchero.

## TABACCO

Nel corso dell'ultimo decennio si è constatato a livello mondiale un costante spostamento geografico della produzione di tabacco verso i paesi emergenti (+ 41%) ed i paesi ad economia pianificata (+38%), mentre nei paesi industrializzati la produzione è aumentata solo del 4 per cento.

Tale tendenza è destinata ad accentuarsi a causa dell'inflazione e dell'aumento dei costi di produzione che si manifesta con particolare intensità in questi ultimi paesi.

La produzione comunitaria, nello stesso periodo, è aumentata di circa il 34 per cento in ragione, soprattutto, delle migliorate tecniche colturali che hanno permesso (in particolare nel nostro Paese) l'ottenimento di rese unitarie piuttosto elevate.

Giova comunque ricordare che il settore del tabacco ha subito, dopo l'entrata in vigore della organizzazione comune dei mercati (1970), profonde modificazioni delle strutture di produzione e di commercializzazione tali da provocare un migliore adattamento alle effettive esigenze del mercato.

Per quanto riguarda il grado di autoapprovvigionamento è da segnalare come, a livello mondiale, nel 1978, la produzione ha superato, per il quinto anno consecutivo, il consumo (quest'ultimo si è attestato intorno a 4,9 milioni di tonnellate). A fronte di tale situazione eccedentaria (le scorte mondiali ammontano a circa 830.000 tonn.) è da sottolineare il basso grado di autoapprovvigionamento della Comunità (—26%).

Della produzione comunitaria ottenuta nel 1978 pari a 171.566 tonnellate ben 109.659 tonnellate sono state prodotte in Italia.

Per il 1979 la produzione dovrebbe raggiungere circa 177.284 tonnellate in funzione, soprattutto, del notevole incremento che si registrerebbe nel nostro Paese. (114.680 tonn.).

Per gli orientali gli apporti all'intervento dei raccolti 1976 (13.000 tonn.), 1977 (7.000 tonn.) e 1978 ( $\pm 5.000$  tonn.) hanno consentito il ricorso alla procedura prevista dall'articolo 13 del regolamento di base. La Commissione ha infatti presentato una relazione al Consiglio proponendo determinate azioni nell'ambito della ricerca agronomica ai fini di un miglioramento della qualità e di conseguenza della commercializzazione di tali tipi di tabacco.

Restano infine da ricordare i buoni risultati ottenuti nel quadro delle azioni particolari già adottate dal Consiglio e volte ad agevolare l'attuazione del piano di riconversione della varietà Beneventano verso tipi più pregiati.

I risultati finora noti indicano in 1.232 ettari la superficie convertita nel 1977 mentre per gli anni 1978 e 1979 la riconversione dovrebbe interessare complessivamente circa 3.000 ettari.

La spesa del FEOGA/Garanzia per il settore è stata di 202,5 MUC nel 1977, 216,1 MUC nel 1978 (rispettivamente il 3% e 2,5% della spesa totale della sezione Garanzia). Per il 1979 la spesa dovrebbe elevarsi a 262 MUC.

#### PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI

Il nostro Paese, con il 52 per cento della produzione comunitaria di frutta ed il 45 per cento di ortaggi, rappresenta il principale Stato membro produttore.

I dati definitivi, relativi all'anno 1978, mostrano una produzione comunitaria di frutta pari a 17,7 milioni di tonnellate (+ 17,2% rispetto al 1977) ed una produzione di ortaggi pari a 24,7 milioni di tonn. (+ 1,6% rispetto al 1977).

Il grado di autoapprovvigionamento della Comunità è pari al 92 per cento per gli ortaggi, 72 per cento per la frutta e 41 per cento per gli agrumi.



## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Da segnalare in questo settore come le quantità ritirate dal mercato nella campagna 1978-79 sono state leggermente superiori a quelle della campagna precedente.

In particolare, per le mele i ritiri si sono elevati a 366.000 tonnellate (5,32% della produzione comunitaria) prevalentemente in Olanda (120 mila tonn.), e in Belgio (66.000 tonn.).

Per gli agrumi i ritiri hanno riguardato solo il nostro Paese e si sono elevati a 94.000 tonnellate di arance, 52.000 tonnellate di mandarini, 24.500 tonnellate di limoni (rispettivamente il 5,82%, 15,34% e 3,31% della produzione totale).

Per gli altri prodotti la percentuale degli interventi in rapporto alla produzione è meno elevata: 1,86% per i cavoli, 1,23% per le pere, 0,35% per i pomodori, praticamente zero per i pomodori, praticamente zero per l'uva da tavola.

Le compensazioni finanziarie (premi di penetrazione), previste per migliorare la commercializzazione degli agrumi e confermata anche per la campagna 1979-80, hanno dimostrato la loro efficacia e necessità in un mercato reso sempre più difficile dalla concorrenza dei Paesi del bacino del Mediterraneo.

In particolare va ricordato il mantenimento del premio di penetrazione per i limoni che doveva cessare con la campagna 1977-78.

Per quanto riguarda le altre misure adottate, come già accennato, una importante modificazione è stata introdotta alla metodologia di attuazione della tassa compensativa in caso di mancato rispetto del prezzo di riferimento.

L'abrogazione di questa tassa potrà essere effettuata soltanto dopo due giorni di effettiva applicazione.

Nel settore dei trasformati il numero dei prodotti che potranno beneficiare di un aiuto è stato ampliato. Ai pomodori pelati, concentrati e succhi di pomodoro, pesche sciroppate e prugne, si sono aggiunti i fiocchi di pomodoro, pomodori pelati surgelati, succhi di pomodoro con concentrazione del 7-12%, pere Williams e ciliege sciroppate. Per questi ultimi due prodotti l'aiuto sarà concesso limitatamente ad un quantitativo non superiore al 105% della produzione del 1978.

La misura, una delle più importanti e qualificanti per il nostro Paese, sia per il sostegno che assicura al prodotto fresco mediante la garanzia del prezzo minimo in favore del produttore agricolo sia per la merce in provenienza da Paesi terzi si è rivelata estremamente fruttuosa e al di là di ogni aspettativa.

La produzione italiana è, infatti, notevolmente aumentata come i dati riferiti al 1977 (anno in cui ancora non era in applicazione il regime di aiuto) ed al 1979 (previsioni del secondo anno di applicazione del regime) stanno ad indicare (concentrati: 127.000 tonn.-280.000 tonn.; pelati: 723.000 tonn.-1.040.000 tonn.; succo di pomodoro: 44.000 tonn.-50.000 tonn.; pesche sciroppate: 54.000 tonn.-9.000 tonn.).

Gli aiuti pagati nel 1978 per i trasformati ammontano a circa 240 miliardi di lire mentre quelli previsti per il 1979 si elevano a ben 350 miliardi di lire.

L'espansione produttiva ed il conseguente incremento della spesa a carico del FEOGA/Sezione Garanzia, hanno recentemente indotto la Commissione a proporre la riduzione dell'attuale livello dell'aiuto. A partire dalla campagna 1980-81 dovrebbe essere calcolato sulla base del 90 per cento (anzichè 100%) della differenza tra i costi della produzione comunitaria ed i prezzi dei prodotti trasformati importati.

Merita ancora di essere segnalata la proroga del regolamento relativo alle misure speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione degli agrumi (Reg. 2511/69).

La validità del predetto regolamento, scaduto ormai dal 31 dicembre 1978, è stata prorogata fino al 31 dicembre 1986 con l'intesa che le azioni di ristrutturazione agrumicola dovranno, comunque, essere avviate prima del 1° gennaio 1984 ed ultimate entro il 31 dicembre 1986.

Nessuna decisione, per contro, è ancora intervenuta in merito alla proposta della Commissione intesa a creare una organizzazione comune di mercato nel settore delle patate.

#### OLIO D'OLIVA

Nel 1978 il Consiglio dei Ministri dell'Agricoltura ha apportato profonde innovazioni all'organizzazione comune dei mercati in questo settore.

Tali innovazioni sono state rese necessarie soprattutto dal perdurare della crisi dei consumi, iniziata già nel 1975 e da allora aggravatasi al punto che, in un mercato tradizionalmente deficitario quale quello dell'olio d'oliva, l'Organismo di intervento italiano è stato costretto ad acquistare quantitativi relativamente importanti di tale prodotto.

Tali quantitativi sono stati dell'ordine del 20 per cento circa del totale della produzione media per ciascuna delle campagne 1975-76 e 1977-78.

Il deterioramento, nel periodo in questione, del rapporto normale di prezzo tra olio d'oliva ed oli di semi, che ha sempre rappresentato l'elemento basilare per il mantenimento dei consumi dell'olio d'oliva, spiega ampiamente il fenomeno registrato.

Il Consiglio, a fronte di tale situazione e avendo riconosciuto la necessità di mantenere la coltura dell'olivo, adottata, in aggiunta all'aiuto alla produzione, un aiuto al consumo il cui scopo è quello di ristabilire un rapporto di prezzo tra olio d'oliva ed oli di semi al fine di consentire la ripresa dei consumi di olio d'oliva ed il suo mantenimento ai livelli precedenti la crisi del 1975.

L'originalità della misura (corresponsione dell'aiuto ai confezionatori che diano sufficienti garanzie nell'espletamento della loro attività), e quindi l'assenza di esperienze precedenti anche in altri settori, nonché la complessità delle disposizioni da attuare sul piano nazionale (il nostro Paese rappresenta, attualmente, il 99,5% della produzione ed il 95% del consumo di olio d'oliva nella CEE) hanno indotto il Consiglio, in un primo momento, a ritardare l'inizio della campagna oleicola 1978-

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1979 al 1° gennaio 1979 ed a prevedere, in seguito, che l'importo dell'aiuto al consumo venisse corrisposto solo a partire dal 1° aprile 1979.

Per la campagna 1978-79 tale aiuto è stato determinato a 33,42 ECU/100 kg. e la percentuale destinata ad azioni di informazione, previste dalla nuova normativa, è stata fissata al 6 per cento di tale importo.

Tenuto conto della brevità del tempo intercorso dal 1° aprile 1979, inizio della concessione dell'aiuto al consumo, ed il 31 ottobre 1979, termine della campagna di commercializzazione 1978-79, è ancora prematuro e difficile trarre elementi utili sul funzionamento del regime di tale aiuto. Nondimeno, sulla base dei primi risultati disponibili, appare evidente che, malgrado l'annata di produzione poco favorevole (una delle più scarse dal 1966) il consumo di olio d'oliva in Italia ha registrato una certa ripresa.

Per la campagna 1979-80, iniziata il 1° novembre u.s., i principali prezzi comuni nel settore dell'olio d'oliva sono stati fissati ai seguenti livelli:

a) prezzo indicativo alla produzione: 235,04 ECU/100 kg. (+1,5 per cento rispetto alla campagna precedente) pari a lire 249.314 (+12,8 per cento);

b) aiuto alla produzione: 52,90 ECU/100 kg. (+1,5%) pari a lire 56.113 (+12,8%);

c) prezzo rappresentativo di mercato: 147 ECU/100 kg. (+0,7 per cento) pari a lire 155.927 (+11,9%);

d) aiuto al consumo (a-b)-c: 35,14 ECU/100 kg. (+5,1% rispetto alla campagna precedente) pari a lire 37.274 (+16,8%);

e) aiuto al consumo dedotta la percentuale destinata alle azioni di promozione fissata per il 1979-80 al 4,5 per cento; 33,56 ECU/100 kg. (+6,8%) pari a lire 35.597 (+18,7%).

È da notare che, per quanto concerne l'aiuto al consumo, l'azione combinata dell'aumento in ECU e della svalutazione della lira verde porta ad un aumento percentuale in lire italiane di tale aiuto, rispetto alla campagna precedente, del 16,8 per cento. Qualora ci si riferisce all'aiuto direttamente versato alle imprese di confezionamento (deduzione fatta della percentuale destinata alle azioni di informazione), tale aumento percentuale si eleva al 18,7 per cento (1).

Un'altra importante modifica della regolamentazione di base dell'olio d'oliva è consistita nell'introduzione di disposizioni volte alla creazione di organizzazioni di produttori in questo settore. A tale scopo il Consiglio ha completato le disposizioni previste dal regolamento CEE n. 1360/78 (che stabilisce le regole generali relative alle associazioni di produttori e le relative unioni), prevedendo misure particolari per le organizzazioni del settore olivicolo.

(1) Valore 1 ECU = 1060,73 lire

Per la campagna 1978-79 il riconoscimento di tali organizzazioni sulla base delle disposizioni del citato Regolamento CEE n. 1360/78 non è intervenuto a causa dell'assenza di modalità di applicazione di tale regolamento.

Per evitare che tale circostanza potesse recare pregiudizio ai produttori associati del settore olivicolo, il Consiglio ha adottato, per la campagna in questione, disposizioni particolari volte a fissare i criteri per il loro riconoscimento.

Inoltre in tale occasione, per consentire alle organizzazioni in causa di poter assolvere i compiti loro assegnati con le disposizioni comunitarie, il Consiglio ha previsto la possibilità di trattenere una percentuale dell'aiuto alla produzione da destinare ai propri soci.

Tale percentuale è stata poi fissata dalla Commissione al 12 per cento.

Queste stesse disposizioni sono state ricondotte per la campagna 1979-80 in assenza, ancora, delle modalità di applicazione del Regolamento CEE n. 1360/78.

Un primo bilancio delle attività delle organizzazioni di produttori del settore olivicolo nel corso della campagna 1978-79 permette di ritenere che lo sforzo associativo è stato considerevole. In effetti, dai primi risultati, i produttori associati rappresenterebbero il 70 per cento del totale dei produttori olivicoli riuniti in quattro grandi associazioni.

\* \* \*

Giova infine sottolineare l'incremento delle spese FEOGA/Garanzia per il settore. Da 182,2 MUCE nel 1978, si è passati a circa 321,7 MUCE nel 1979. La somma prevista per il 1980 si eleva a 445,5 MUCE.

Si tratta rispettivamente del 2,1 per cento, 3,4 per cento e 4,4 per cento delle spese totali della Sezione garanzia.

## CEREALI

Le superfici investite a cereali in tutta l'area comunitaria sono rimaste, nel 1979, invariate rispetto alla campagna precedente (26,7 milioni di ha.). Tuttavia la produzione totale dell'insieme dei cereali ha subito, in Europa, una lieve flessione, rispetto al 1978, attestandosi sui 113 milioni tonn. a causa principalmente, di una riduzione delle rese ad ettaro.

In particolare, se da un lato la produzione di granturco è ulteriormente aumentata (fenomeno che ormai si ripete da più campagne) per alcuni cereali si è avuta una certa stazionarietà (orzo e grano duro) mentre per altri (grano tenero, segale ed avena) si è verificata un'effettiva riduzione.

Per quanto riguarda il nostro Paese, sembra che il processo di riduzione delle superfici (da 4.292.676 ha. del 1972 a 4.296.785 ha. del 1977) e della produzione si sia finalmente arrestato e che si debba invece assistere ad un'inversione di tendenza.

La produzione di grano tenero è passata a 5,5 milioni di tonn. che, pur essendo ancora inferiori al fabbisogno nazionale rappresenta un miglioramento rispetto alle campagne precedenti.

La produzione di orzo è rimasta invariata (0,8 milioni di tonn.) mentre buoni risultati sono stati ottenuti con il grano duro (3,4 milioni di tonn.) e con il granoturco che, con i suoi 6,3 milioni di tonn. di produzione è ormai il cereale più diffuso in Italia.

La gestione del mercato cerealicolo comunitario non ha presentato difficoltà di rilievo ed è quindi stata concentrata sulla politica di esportazione delle eccedenze di grano tenero ed orzo (sia in grani che sottoforma di farina e malto) e nella gestione delle scorte all'intervento. Le esportazioni sono state importanti, tenuto conto delle grosse disponibilità al Nord dell'Europa e sono state realizzate nonostante la situazione deficiaria del mercato italiano che resta caratterizzato da un livello di prezzi elevato, in particolare per i cereali foraggeri.

La questione degli alti costi di importazione di questi ultimi è stata ancora una volta sollevata in sede di Consiglio ed ivi riconosciuta con la concessione, fino al 31 marzo 1980, dell'abbattimento del prelievo all'importazione di tali cereali (6,04 ECU/tonn.).

È tuttavia in corso di esame, da parte del Consiglio, uno studio sull'insieme del problema presentato dalla Commissione per verificare le cause dell'alto livello dei prezzi.

Merita infine di essere sottolineato il mantenimento dell'aiuto alla produzione del grano duro (77,31 ECU/ha.) riferito a tutte le regioni che avevano già beneficiato di tale misura nella campagna precedente.

## RISO

La conclusione degli accordi multilaterali in sede GATT (Tokyo Round) ha indotto la Commissione e quindi il Consiglio ad adottare talune misure concernenti il settore.

Le richieste di alcuni paesi fornitori del Nord Europa di vedere ridotto o perlomeno ravvicinato il prezzo di entrata del riso a grana lunga con quello a grana tonda ha trovato una certa eco tra coloro che sostengono un ravvicinamento dei prezzi dei due tipi di riso.

È stata pertanto decisa la riduzione, in due tappe, di 12,09 ECU/tonn. ciascuna, dell'importo che separa il prezzo del riso a grana lunga da quello a grana tonda, sia al livello del prezzo di entrata che a quello di intervento.

In compensazione di queste misure e di altre di ordine tecnico conseguenti (di minore importanza), il Consiglio ha comunque deciso di aumentare i prezzi di campagna (e quindi anche quelli di entrata) del riso in maniera tale da neutralizzare questa prima riduzione.

Inoltre è stata prevista la possibilità di ottenere da parte dei produttori un aiuto alla produzione di sementi certificate di riso.

In conclusione le concessioni ottenute hanno largamente coperto lo svantaggio iniziale negoziato in sede GATT e, anche se una seconda tappa per il riavvicinamento dei due prezzi di entrata è stata prevista

per la prossima campagna, si può a giusto titolo affermare che il settore riuscirà ad assorbire, senza alcuna conseguenza, tale ulteriore misura.

Sempre per il riso è stata adottata la direttiva che determina i nuovi coefficienti di equivalenza per il traffico di perfezionamento attivo (TPA). Tale misura si è resa necessaria per mettere un certo ordine a livello doganale e dare delle garanzie ai produttori del nostro Paese.

Resta infine da segnalare come la gestione del mercato abbia dato buoni risultati per il prodotto italiano; in particolare è stato raggiunto un nuovo *record* nelle esportazioni verso i paesi della CEE (circa 220.000 tonn.) mentre è stato possibile penetrare in mercati ove la concorrenza è molto agguerrita quali quelli dell'Unione Sovietica (66.000 tonn.) e della Libia (45.000 tonn.).

#### FONDO EUROPEO AGRICOLO DI ORIENTAMENTO E DI GARANZIA (FEOGA)

Durante l'anno 1979 sono stati esaminati gli aspetti finanziari delle proposte di regolamenti relativi alla politica agricola comune, in particolare le incidenze finanziarie delle proposte di prezzi agricoli e delle misure connesse per la campagna di commercializzazione 1979-80. Inoltre sono stati esaminati gli aspetti finanziari degli anticipi mensili accordati agli Stati membri per il pagamento delle restituzioni all'esportazione di prodotti agricoli verso paesi terzi e per interventi intesi a regolarizzare i mercati agricoli.

##### I. — SEZIONE GARANZIA (1)

Le spese previste nel progetto di bilancio (compresa la lettera rettificativa) dell'esercizio 1980 per il finanziamento delle spese per restituzioni all'esportazione e per interventi di mercato ammontano a 10 mila 956,64 milioni di UCE, così ripartite (in milioni di UCE):

Spese per organizzazioni comuni di mercato . . . . .	10.579,04
Spese per importi monetari compensativi . . . . .	377,60
Totale . . . . .	10.956,64

La politica comune di sostegno dei mercati agricoli comporta anche delle entrate che figurano tra le risorse proprie della Comunità. Tali entrate sono previste nei seguenti importi (in milioni di UCE):

Prelievi agricoli . . . . .	1.642,1
Quote zucchero . . . . .	467,3
Totale . . . . .	2.109,4

(1) Le spese previste nel presente paragrafo non sono state approvate, tenuto conto che il progetto di bilancio 1980, ove sono comprese, è stato respinto dal Parlamento Europeo.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. — Per l'anno 1978, sulla base delle spese imputate ai diversi settori della politica agricola, risulta che l'ammontare delle spese pagate è di 8.672,7 milioni di UCE.

L'importo delle spese afferenti la sezione garanzia pagate dalla Comunità per conto del nostro Paese ammonta a 1.165,6 milioni di UCE, pari al 13,4 per cento delle spese complessive pagate per tale sezione. L'ammontare di 1.165,6 milioni di UCE comprende anche gli importi monetari compensativi (per un importo di 418,4 milioni di UCE) pagati per conto dell'Italia agli Stati membri esportatori.

3. — Nel 1979 inoltre la Commissione ha proceduto alla chiusura definitiva dei conti della Sezione garanzia per l'anno 1973. Le operazioni invece per la chiusura dei conti degli anni 1974 e 1975 sono ancora in corso e la Commissione ritiene di poterle concludere entro i primi mesi del 1980.

## II. — SEZIONE ORIENTAMENTO (2)

1. — Il Consiglio ha adottato il Regolamento 929/79 dell'8 maggio 1979 che modifica il Regolamento n. 729/70 per quanto concerne l'importo assegnato al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia - Sezione orientamento.

Tale Regolamento stabilisce, tra l'altro, che la dotazione della sezione orientamento per il quinquennio 1980-84 è di 3.600 milioni di UCE.

L'importo suddetto può essere aumentato dal Consiglio, che delibererà secondo la procedura dell'articolo 43 del Trattato, per il finanziamento delle azioni comuni.

2. — Gli stanziamenti iscritti per tale sezione nel progetto di bilancio per l'esercizio 1980 (compresa la lettera rettificativa) ammontano a 482,83 milioni di UCE in stanziamenti d'impegno ed a 322,3 milioni di UCE in stanziamenti di pagamento.

Inoltre per la politica della pesca sono previsti 34,9 milioni di UCE in stanziamenti d'impegno e 58,9 milioni di UCE in stanziamenti di pagamento.

3. — Le somme complessive impegnate e pagate a carico della sezione orientamento, dal 1964 al 31 dicembre 1978 ammontano ai seguenti importi (in milioni di UCE):

	<i>Impegni</i>	<i>Pagamenti</i>
Progetti individuali . . . . .	1.999,76	996,10
Misure particolari . . . . .	291,61	288,79
Azioni comuni . . . . .	417,72	361,38
	<hr/>	<hr/>
Totale . . . . .	2.763,09	1.646,27
	<hr/>	<hr/>

(2) Per la Sezione Orientamento si vedano le considerazioni di cui alla nota (1).

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per quanto riguarda il nostro Paese, la situazione degli impegni e dei pagamenti per lo stesso periodo (1963-1978) si presenta come segue (in milioni di UCE):

	<i>Impegni</i>	<i>Pagamenti</i>
Progetti individuali . . . . .	633,51	167,30
Misure particolari . . . . .	197,22	195,09
Azioni comuni . . . . .	38,16	4,15
	<hr/>	<hr/>
Totale . . . . .	868,89	366,54
	<hr/>	<hr/>

4. — Gli stanziamenti impegnati dal 1964 al 1971 sono coperti da contributi degli Stati membri calcolati in base a criteri di ripartizione specifici.

Tali contributi sono richiesti agli Stati membri in funzione dei fabbisogni della Commissione.

Alla data del 31 dicembre 1978 l'importo totale delle spese della sezione orientamento, per gli anni dal 1964 al 1971, ammontava a 772,7 milioni di UCE e le contribuzioni versate dagli Stati membri per tale periodo a 825,24 milioni di UCE, ripartite come segue (in milioni di UCE):

Italia . . . . .	172,84
Germania . . . . .	255,89
Francia . . . . .	256,70
Belgio . . . . .	66,68
Paesi Bassi . . . . .	71,43
Lussemburgo . . . . .	1,70
	<hr/>
Totale . . . . .	825,24
	<hr/>

A partire dagli stanziamenti del 1972, le spese della sezione orientamento sono finanziate con il sistema delle risorse proprie, applicato alla totalità delle spese di bilancio.

## POLITICA COMUNITARIA DELLA PESCA

Nel corso del 1979 non è stato possibile pervenire ad un accordo sulla definizione del regime applicabile alla pesca nelle acque comunitarie, nonostante sia ormai scaduto il termine — fissato dall'articolo 102 del Trattato di adesione — per l'adozione da parte del Consiglio delle misure volte a determinare « le condizioni di esercizio della pesca, in vista di assicurare la protezione dei fondali e la conservazione delle risorse biologiche del mare ».

Nell'impossibilità di superare il contrasto di fondo che oppone la delegazione britannica alle altre delegazioni, soprattutto in materia di ripartizione dei rispettivi diritti di pesca e di misure di conservazione,



il Consiglio ha prorogato a più riprese il regime interinale adottato nel 1978, che si basa sull'impegno degli Stati membri a disciplinare le attività di pesca in modo tale da rispettare il volume globale di catture ammissibili (TAC) proposte dalla Commissione. In materia di misure di conservazione, permane il principio che i provvedimenti nazionali adottati in mancanza di disposizioni comunitarie debbano essere preventivamente notificati alla Commissione, ma è oggetto di contestazione da parte britannica il diritto per la Commissione di bloccare l'entrata in vigore: sulla compatibilità con il diritto comunitario delle più recenti misure adottate dal Regno Unito, dovrà pronunciarsi la Corte di giustizia.

Il regime provvisorio finora applicato si è mostrato chiaramente inadeguato, in mancanza delle disposizioni necessarie a garantire il controllo delle catture effettuate e consentire a livello nazionale la predisposizione di piani di pesca compatibili con gli obiettivi globali convenuti sul piano comunitario. Nel Consiglio del 3 dicembre 1979 è pertanto emerso un orientamento generale a ricercare in modo pragmatico i possibili punti di intesa per una graduale realizzazione del regime comunitario definitivo.

L'Italia, che non ha tradizioni di pesca nelle acque comunitarie dell'Atlantico e del Mare del Nord cui dovrà applicarsi il regime comune, ha sempre mantenuto una posizione aperta, basata sul principio che le eventuali soluzioni di compromesso dovranno garantire il necessario equilibrio fra gli interessi di tutti gli Stati membri, alla luce anche dei risultati che la Comunità potrà conseguire nel campo delle relazioni esterne in materia di pesca.

Pur permanendo la riserva britannica sulle misure strutturali proposte dalla Commissione nel settore della pesca, anche nel 1979 è stato possibile raggiungere un accordo su un'azione temporanea a favore della ristrutturazione della pesca costiera e dell'acquacultura, con uno stanziamento di 15 milioni di UCE: a tale provvedimento siamo fortemente interessati, in particolare per gli incentivi previsti per l'acquacultura (nel marzo 1979 la Commissione ha provveduto all'attribuzione dei fondi disponibili per il 1978, pari a 5 milioni di UCE, che sono stati destinati nella misura di oltre il 40 per cento al finanziamento di quattro impianti di acquacultura italiani).

#### RELAZIONI ESTERNE

Nel corso del 1979, la Comunità ha potuto concludere positivamente alcuni negoziati in materia di pesca, di nostro specifico interesse: nel giugno 1979 è entrato in vigore provvisoriamente l'accordo con il Senegal, che consente a una dozzina di nostre navi congelatrici (e ad un certo numero di pescherecci francesi) di svolgere attività di pesca nelle acque senegalesi, in cambio di un canone a carico degli armatori e di una contropartita finanziaria forfettaria a carico della Comunità. L'importanza di tale primo accordo con i Paesi in via di sviluppo è stata messa in evidenza dalla rapidità con cui è stato possibile por-

tare a termine, alla luce di questo precedente, i negoziati con la Guinea Bissau, che consente ulteriori possibilità di pesca agli operatori italiani e francesi.

Non si sono invece realizzati progressi nei negoziati con la Mauritania, che pur rientrano nel quadro del mandato negoziale conferito dal Consiglio alla Commissione al fine di ottenere la continuazione o il ripristino delle tradizionali attività di pesca dei pescatori comunitari nelle acque dell'Africa occidentale, a seguito dell'estensione generalizzata a 200 miglia della zona di pesca degli Stati costieri e della decadenza degli accordi bilaterali conclusi dagli Stati membri prima del trasferimento alla Comunità della competenza esclusiva in materia di pesca.

Per la Jugoslavia, non è stato possibile arrivare alla conclusione di un accordo-quadro comunitario, poichè le Autorità jugoslave hanno lasciato chiaramente intendere di non essere disposte a concludere con nessun paese terzo o organizzazione di Stati nuovi accordi che prevedessero la concessione di diritti di pesca nelle loro acque territoriali, pur confermando la loro disponibilità a consentire ancora per un certo tempo la prosecuzione delle attività di pesca che erano previste dall'accordo italo-jugoslavo del 1973, scaduto alla fine del 1976 e già prorogato nel 1977 e nel 1978.

Anche per il 1979, la Comunità ha autorizzato il Governo italiano a convenire con la Jugoslavia il mantenimento del regime derivante dall'accordo del 1973, ed ha ratificato i risultati delle consultazioni bilaterali che hanno avuto luogo in settembre, in particolare sull'adeguamento del canone richiesto da parte jugoslava, autorizzando l'Italia ad aumentare il canone annuo da 570 milioni a 800 milioni di lire, fermo restando il rimborso da parte della Comunità dell'80 per cento del canone che sarà versato dal Governo italiano.

Per quanto concerne la Tunisia, il Consiglio ha adottato nel febbraio 1979 le direttive che autorizzano la Commissione ad aprire negoziati per la conclusione di un accordo di pesca, destinato a sostituire l'accordo bilaterale italo-tunisino che scadeva nel giugno 1979. La Commissione ha avuto a più riprese contatti con le Autorità tunisine, sia a livello tecnico che a livello politico, ma non è riuscita ad impedire l'interruzione delle attività di pesca italiane in acque tunisine alla scadenza dell'accordo del 1976. La Commissione ha riferito in effetti al Consiglio che i negoziati per la conclusione di un accordo-quadro di cooperazione nel settore della pesca sono in corso, ma non potranno arrivare a risultati positivi in tempi brevi. Le Autorità tunisine non hanno d'altra parte finora accolto l'invito, formulato dal vice presidente Gundelach nel corso della sua visita a Tunisi in luglio, ad un autonomo gesto di buona volontà, che potesse consentire la prosecuzione delle tradizionali attività di pesca italiane, in attesa della conclusione dei negoziati. La Commissione ha dichiarato la propria disponibilità a favorire qualunque altra formula che potesse rivelarsi utile a tale scopo, ma nessuna soluzione praticabile è stato finora possibile individuare per risolvere a breve termine questo delicato problema.

Sono proseguite in modo soddisfacente per gli operatori italiani le attività di pesca consentite dagli accordi già in vigore tra la Comu-

nità ed il Canada e gli Stati Uniti, mentre è entrata in vigore dal 1° gennaio 1979 la Convenzione NAFO per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale, che sostituisce la Convenzione ICNAF cui l'Italia partecipava con altri Stati comunitari.

Sembra possibile constatare, nel complesso, che la Comunità attraverso la rete di accordi via via stipulati con paesi terzi si è mostrata in grado di tutelare in modo equilibrato gli interessi della nostra pesca oceanica, mentre difficoltà notevoli sussistono per la soluzione dei nostri specifici problemi di pesca nelle acque del Mediterraneo. Appare peraltro chiaramente che la riconduzione delle formule tradizionali utilizzate sul piano bilaterale diviene sempre più difficile, per la crescente consapevolezza dell'importanza delle risorse ittiche delle acque costiere e della necessità di una gestione attenta alle esigenze di conservazione: sembra pertanto imporsi la ricerca di forme nuove di cooperazione diretta fra gli operatori economici dei Paesi interessati che mirino ad uno sfruttamento razionale delle risorse attraverso la messa in comune delle capacità tecniche e dei mezzi finanziari necessari.

PAGINA BIANCA

**CAPITOLO III**

**POLITICA INDUSTRIALE - SIDERURGIA - TRASPORTI -  
ENERGIA**

PAGINA BIANCA

## POLITICA INDUSTRIALE

In sede comunitaria la politica industriale continua a trovare una collocazione assai limitata: anche nel 1979 ha fatto registrare una carenza di azioni adeguate nei settori più importanti.

Le cause di una tale situazione sono da attribuire sia ad una scarsa disponibilità dei mezzi finanziari comunitari per nuove politiche (il 70 per cento del bilancio CEE è assorbito come noto dall'agricoltura), sia da una mancanza di volontà politica derivante essenzialmente dagli obiettivi divergenti perseguiti dagli Stati membri e quindi dal mancato accordo sulle azioni prioritarie da condurre.

Come conseguenza di tutto ciò la Comunità non è riuscita ancora ad elaborare un piano di politica industriale sia per quanto concerne i settori in crisi (cantieristica, fibre sintetiche, tessili, eccetera), sia per i settori industriali a tecnologia avanzata (informatica, telematica, aeronautica).

Nel corso del 1979 la Commissione ha cercato di portare avanti un progetto di regolamento per il finanziamento della ristrutturazione e riconversione dei settori industriali in crisi, ma l'opposizione di alcune delegazioni non ne ha consentito il varo.

Anche nei settori a tecnologia avanzata non è stato possibile raggiungere risultati di rilievo. La Commissione si ripropone di svolgere un ruolo più attivo nel corso del 1980 in particolare per la telematica e l'informatica.

Ciò premesso l'attività svolta nel corso del 1979 nei singoli settori può essere riassunta come segue:

### *Informatica*

Il programma quadriennale dello sviluppo della informatica comprendeva due grandi campi:

azioni concernenti la struttura esterna del settore, quali la politica di normalizzazione e di standardizzazione, il coordinamento delle politiche dei contratti pubblici, nonché diverse azioni di portata generale volte a migliorare la conoscenza del settore e del suo ambiente (collaborazione dei centri di ricerca);

azioni di sostegno al settore per il miglioramento delle condizioni di competitività con particolare riguardo alle applicazioni dell'in-

formatica di interesse comunitario ed all'industria del materiale e dei sistemi. Il sostegno da attuare attraverso contratti per la concessione di premi comunitari è diretto a: software, applicazioni e sviluppi della normalizzazione; peri-informatica; componenti elettronici.

Veniva inoltre prevista l'istituzione di un Comitato per la gestione ed il coordinamento dei programmi di informatica.

Per l'attuazione del programma era previsto a carico della Comunità un costo complessivo di 103 MUC ripartiti in quattro anni (1978-1981): 36 MUC per il primo biennio e 67 MUC per il secondo biennio.

Le proposte della Commissione delle Comunità europee hanno formato oggetto di esame del gruppo « Problemi economici » che ha sollevato una serie di proposte di emendamento al testo originario.

Da parte degli esperti italiani è stato ribadito l'interesse per lo sviluppo del settore della componentistica e l'opportunità che insieme al programma quadriennale, la cui approvazione doveva comunque essere globale, venisse dato l'avvio anche a misure specifiche a favore dell'industria dei componenti.

Con deliberazioni dell'11 settembre 1979, il Consiglio delle Comunità europee ha adottato i seguenti provvedimenti:

1) decisione (79/783/CEE) che stabilisce un programma pluriennale (1979-1983) avente per oggetto azioni generali (normalizzazione, contratti pubblici, collaborazioni dei centri di ricerca, riservatezza e protezione dei dati eccetera) ed azioni di promozione (misure di applicazione del software);

2) decisione che istituisce un Comitato consultivo in materia di gestione e di coordinamento dei programmi d'informatica;

3) regolamento concernente un meccanismo di sostegno comunitario al settore dell'informatica. Il sostegno riguarda studi di fattibilità, progetti di sviluppo e progetti pilota, eccetera di interesse comunitario.

L'ammontare complessivo previsto per l'attuazione del programma è di 25 milioni di UCE; il finanziamento comunitario può coprire fino al 100 per cento del costo complessivo dell'azione per gli studi di fattibilità, con un massimale di 100.000 UCE per progetti pilota; inoltre il finanziamento non può superare il 50 per cento del costo complessivo per studi di presviluppo e progetti di sviluppo avviati da imprese o utenti.

I predetti atti sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità n. 231 del 13 settembre 1979;

4) risoluzione concernente un'azione comunitaria di promozione della tecnologia microelettronica (*Gazzetta Ufficiale* C 231 del 13 settembre 1979) con la quale il Consiglio invita la Commissione a coordinare le azioni nazionali nel settore ed a sottoporli progetti concreti rispondenti a vantaggi economici e tecnici.

#### *Politica della concorrenza*

Nel corso del 1979, si sono svolti i lavori della Conferenza degli esperti governativi in materia di concorrenza (che si è occupata dei



contratti di distribuzione selettiva) e del Comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti.

Fra le procedure svolte nel 1979 (relative a vari settori come apparecchi di alta fedeltà, concimi, zucchero da canna, carta da giornali, eccetera) due hanno riguardato l'Italia. Sono quelle del vetro piano (con possibile condanna degli accordi esistenti fra 3 società italiane e comminazione di ammende per 2 di esse per incompleta presentazione di documenti) e della carta da giornali e per periodici in Italia (con condanna della pratica concertata messa in atto da cartiere, editori ed Ente nazionale cellulosa carta).

Sono proseguiti i lavori concernenti la elaborazione di un regolamento relativo all'applicazione dell'articolo 83, paragrafo 3, del Trattato a categorie di accordi di licenza brevetto.

Nel 1979 gli agenti comunitari incaricati di effettuare sul mercato italiano inchieste intese ad accertare eventuali limitazioni della concorrenza hanno svolto ispezioni presso le aziende.

Al riguardo basti citare quelle effettuate presso la Turbotecnica S.p.A., con sede in Genova, per un'inchiesta relativa al presunto boicottaggio da parte di alcuni organismi arabi; presso la SIAC di Milano, per un'indagine del settore degli anti-detonanti; presso la FABOCART, per un'indagine circa i rapporti con la Burgo, la CRDM e la CIR; presso la Cyanamid a Catania, eccetera.

#### *Aiuti degli Stati*

La Commissione ha proseguito nel controllo permanente, in base all'articolo 93, sull'applicazione dei regimi nazionali di aiuti (notifiche dei nuovi regimi di aiuto, sostegno delle misure poste in procedure di infrazione).

La procedura di controllo riguardante l'Italia, durante l'anno scorso, ha interessato la legge 12 agosto 1977, n. 675, per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore.

È invece continuato l'esame di un progetto di direttiva ex articolo 90 del Trattato CEE, sulle relazioni finanziarie tra i poteri pubblici degli Stati membri e le imprese pubbliche.

#### *Pratiche di dumping*

In materia di *dumping*, si rammenta l'azione contro il *dumping* praticato da Paesi terzi sul mercato comunitario (Regolamento CEE 459/68).

In particolare per quanto riguarda il Regolamento n. 459, è stato applicato un dazio *antidumping* comunitario sulle fibre tessili artificiali americane, ed altre relative al carbonato di sodio, al ferro cromo, eccetera.

Per quanto concerne i dazi *antidumping* sui nostri prodotti esportati su mercati terzi, i maggiori problemi si sono avuti con gli USA, sia per le nuove procedure aperte contro esportatori italiani, sia perchè si sono dovuti rivedere tutti i dati a suo tempo forniti relativamente

a prodotti già assoggettati ai diritti compensativi USA, a causa di una modifica della legislazione americana.

#### *Materiale elettrico antideflagrante*

Dopo la pubblicazione in data 30 gennaio 1976 della direttiva quadro sui metodi di sicurezza di costruzione e di controllo dei materiali elettrici utilizzati in ambiente esplosivo, è stato predisposto un progetto di legge per il recepimento in Italia di tale direttiva.

In data 6 febbraio 1979 il Consiglio ha adottato anche una direttiva particolare che regola un vasto campo di materiali elettrici antideflagranti. Per il recepimento in Italia di tale direttiva, è stata prevista, nel sopra citato disegno di legge l'emanazione di un decreto interministeriale.

#### *Apparecchi industriali ad alta frequenza*

Presso il Gruppo questioni economiche del consiglio sono proseguite le riunioni volte ad esaminare la direttiva relativa ai disturbi radioelettrici prodotti da apparecchiature industriali ad alta frequenza. Tale direttiva, dovendo considerare anche i livelli di interferenza in prossimità degli aeroporti, dà luogo a lunghi e complessi scambi di idee tra le delegazioni.

#### *Apparecchi a pressione*

A seguito dell'approvazione da parte del Consiglio il 27 luglio 1977 della direttiva-quadro sugli apparecchi a pressione che disciplina i relativi metodi di costruzione di sicurezza e di controllo, si stanno elaborando direttive particolari sui vari tipi di bombole e sugli apparecchi a pressione.

#### *Macchine da cantiere*

Si è completato l'esame della direttiva quadro concernente l'argomento presso il Consiglio.

Tenuto conto però che il settore presenta dei problemi particolari che si affrontano per la prima volta in sede comunitaria sono rimaste da sciogliere alcune riserve poste dai Paesi membri. Al fine di superare tali difficoltà è stato creato un gruppo speciale di consiglieri economici formato da funzionari delle diverse rappresentanze permanenti.

Parallelamente presso il Consiglio e presso la Commissione è proseguito il lavoro di esame e di messa a punto di una serie di direttive particolari concernenti diversi aspetti di queste macchine e diverse specializzazioni.

#### *Trattori agricoli*

È stata portata a termine la formulazione del decreto del Presidente della Repubblica per il recepimento delle direttive particolari sui trattori agricoli.

### *Apparecchi di sollevamento*

Si è completato presso il Consiglio l'esame della direttiva quadro relativa a questi apparecchi e questa normativa similmente a quanto viene fatto per le macchine da cantiere è ora oggetto del gruppo speciale dei consiglieri economici.

In questo settore è iniziato l'esame presso il Consiglio della direttiva sugli ascensori elettrici che presenta per l'Italia notevoli difficoltà, tenuto conto della normativa nazionale esistente.

### *Innovazione industriale*

Nel corso del 1979 sono state tenute a Bruxelles due riunioni del Gruppo *ad hoc* « innovazione », istituito dal Comitato dei direttori generali dell'industria.

L'attività del Gruppo si è diretta essenzialmente alla redazione del rapporto concernente l'inventario delle « misure a favore dell'innovazione » e, cioè, delle varie strutture e dei diversi interventi nazionali tendenti a tale scopo; il documento è stato approvato definitivamente nella primavera scorsa.

Inoltre, si è ritenuto necessario predisporre anche un rapporto sugli « ostacoli all'innovazione », data la stretta connessione di tale materia con l'altra. Lo studio è stato affidato ad alcuni esperti dei vari Paesi; la parte relativa all'Italia comprende, tra l'altro, varie relazioni presentate dalle stazioni sperimentali per l'industria.

Infine, è stato dato ampio rilievo alla proposta avanzata ai servizi della Commissione da parte di alcune società nazionali di « capitale a rischio », le quali hanno deciso di costituire un'Associazione ed hanno chiesto alla Comunità la messa a disposizione di un ufficio di segreteria e di coordinamento, nonché la concessione di aiuti finanziari.

Pur non esistendo in Italia organismi che già pienamente operino nel settore in questione (almeno con interventi a carattere nazionale), l'iniziativa non può non rivestire interesse. Ad essa si è dichiarata propensa ad aderire l'IMI.

La materia (« innovazione ») trattata dal Gruppo in questione è oggetto di studio anche da parte del Comitato consultivo R+D industriale (CORDI) e, in particolar modo, del Gruppo di lavoro « capitale a rischio ».

### *Settore chimico*

Il 18 settembre 1979 è stata approvata la direttiva del Consiglio recante la sesta modifica della direttiva n. 67/548/CEE concernente il ravvicinamento alle disposizioni legislative sulla classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose.

La predetta direttiva ha comportato l'avvio dei lavori per la costituzione di un repertorio CEE delle sostanze chimiche nonché una serie di negoziati CEE/USA per i riconoscimenti reciproci in campo di sostanze pericolose.

Sono proseguiti gli esami per altre due direttive specifiche nel campo dei preparati pericolosi concernenti:

- 1) pittura vernici e inchiostri;
- 2) solventi.

Nel campo della prevenzione sono state esaminate: una direttiva quadro concernente rischi derivanti da esposizione ad agenti nocivi e le direttive specifiche sul piombo e sull'amianto.

Nell'ambito dei cosmetici sono proseguiti i lavori per l'aggiornamento della direttiva su tali prodotti approvata nel 1976.

Si è proceduto anche nel settore dei materiali destinati al contatto con gli alimenti con le direttive specifiche sulle ceramiche e sulle materie plastiche.

#### *Costruzione navale*

Nel corso del 1979 l'attività italiana nel settore della costruzione navale ha riguardato prevalentemente tre gruppi di materie:

il primo relativo all'adempimento delle incombenze derivanti dall'applicazione delle norme contenute nella quarta direttiva sugli aiuti pubblici all'industria delle costruzioni navali. Purtroppo la mancata approvazione del piano di ristrutturazione del settore nei termini previsti dalla legge 25 maggio 1978, n. 231, e ciò soprattutto a causa dello scioglimento anticipato delle Camere, ha contribuito a rendere più difficile ottenere l'assenso da parte della Commissione per tutti quei casi in cui era necessario, come previsto dalla suddetta legge, un controllo analitico della singola commessa.

Il sistema quindi della « notifica caso per caso » si è rivelato ancora una volta di difficile applicazione per la macchinosità dei controlli che si traducono in notevoli appesantimenti dell'azione amministrativa e causa di intralci e ritardi notevoli. Ovviamente, siamo stati costretti ad accettare siffatti controlli a causa della particolare situazione di crisi dell'industria cantieristica nazionale la quale per sopravvivere con una capacità produttiva, in termini di impianti, inalterata, ha bisogno di aiuti cospicui paragonabili soltanto a quelli accordati all'industria cantieristica inglese e francese.

Sono stati avviati nel mese di novembre i lavori preparatori relativi alla predisposizione di una possibile quinta direttiva per la quale ovviamente si spera di poter eliminare gran parte degli inconvenienti cui sopra si è accennato.

Un secondo campo di attività riguarda il nostro contributo all'elaborazione del progetto noto come « Scrap and building ». Si tratta di un'iniziativa comunitaria che si prefigge di stimolare anzitempo la demolizione di almeno 2 milioni di t.s.l.c. all'anno di naviglio da rimpiazzare con nuove costruzioni, secondo un rapporto di 2 a 1 al fine di assicurare un lavoro aggiuntivo ai cantieri europei. Nel corso della sessione del Consiglio del 20 novembre 1979, è stato deciso, nonostante l'opposizione della Germania e della Danimarca, di dare mandato ad

un gruppo di esperti ad alto livello di approfondire la materia e di pervenire alla formulazione di alcune precise proposte.

Nel settore dei crediti all'esportazione delle navi, dopo lunghe trattative si è alla fine raggiunta una posizione comune in vista della revisione dell'accordo OCSE sulla materia. Nel corso dell'ultima riunione tenutasi a Parigi, nel mese di ottobre 1979, si è pervenuti alla formulazione di un nuovo testo che è stato ratificato il 1° dicembre 1979. Le modifiche più importanti riguardano:

- a) l'adesione della Comunità in quanto tale all'accordo sui crediti all'esportazione, in sostituzione dei singoli Stati;
- b) l'estensione del campo di applicazione dell'accordo alle trasformazioni navali;
- c) le nuove condizioni di credito per le esportazioni di navi e le operazioni di trasformazioni navali che implicano la riduzione dell'accordo minimo dal 30 per cento al 20 per cento del prezzo contrattuale e l'allungamento della durata massima dei crediti da 7 anni a 8 anni e sei mesi.

## SIDERURGIA

### I. — *Aspetto interno*

Nel 1979 sono state mantenute le misure anticrisi in vigore nel 1978 sia sul piano interno che sul piano esterno.

Sul piano interno il sistema posto in essere dalla Commissione per evitare che i prezzi scendessero in modo tale da non consentire alle industrie di coprire i costi, si è dimostrato sufficientemente efficace, pur lasciando un certo margine di manovrabilità commerciale alle imprese.

Il buon andamento del mercato ha poi contribuito a diminuire le tensioni che si erano verificate nel 1976 nella concorrenza, tensioni che erano ancora sensibili nel 1977.

Una domanda più sostenuta dei prodotti siderurgici dall'estero ed un lieve aumento della domanda interna hanno consentito un impiego migliore degli impianti la cui produttività ha raggiunto, per alcune categorie di prodotti, un livello soddisfacente.

La Commissione ha continuato a seguire il mercato, aggiornando i prezzi minimi dei prodotti siderurgici sottoposti a tale regime in base alle variazioni del valore delle monete degli Stati membri ed in funzione delle variazioni di prezzo che si verificano a livello mondiale, variando opportunamente i programmi trimestrali delle consegne dei prodotti siderurgici delle imprese ed intervenendo nei casi di importazione che superavano i contingenti concordati con i paesi terzi.

Particolarmente elevati sono stati gli aiuti finanziari concessi dalla Commissione sotto forma di bonificazioni degli interessi relativi ai finanziamenti per la ristrutturazione e la riconversione delle aziende (47 milioni di unità di conto), peraltro molto inferiori alle richieste che hanno raggiunto 116 milioni di unità di conto.

Alle industrie siderurgiche dei seguenti paesi sono stati concessi i bonifici (espressi in milioni di unità di conto) sottoindicati:

Danimarca . . . . .	0,5
Germania . . . . .	11,6
Francia . . . . .	17,0
Irlanda . . . . .	1,6
Lussemburgo . . . . .	2,8
Olanda . . . . .	0,8
Inghilterra . . . . .	12,7

Le industrie del Belgio e dell'Italia non hanno ricevuto tali aiuti finanziari perchè non hanno operato riconversioni o perchè (per quanto riguarda l'industria italiana) i mutui richiesti non comportavano riduzioni della capacità produttiva degli impianti ma servivano per il loro ammodernamento.

Gli aiuti per la riqualificazione della mano d'opera hanno raggiunto anch'essi il livello elevato di 67 milioni di unità di conto di cui 22,5 milioni sono stati concessi per la riqualificazione della maestranza dell'industria del carbone e 44,5 milioni riguardano l'industria siderurgica. Alle imprese italiane non sono stati concessi aiuti per la riqualificazione del personale nel corso del 1979, gli aiuti di maggiore entità sono stati dati alle imprese francesi (27 milioni di u.c.e.) ed a quelle inglesi (21,5 milioni di u.c.e.).

Da rilevare tuttavia che su richiesta del Governo italiano, la Commissione ha espresso parere favorevole, in via di principio, alla ristrutturazione dell'impianto siderurgico Italsider di Bagnoli. Il parere definitivo ed il finanziamento CECA delle opere previste verrà espresso dalla Commissione dopo che saranno verificati entro il 15 febbraio 1980 taluni aspetti del piano di ristrutturazione dell'impianto in questione.

In sede di gruppi di lavoro è continuato l'esame delle proposte relative all'esportazione dei rottami, senza peraltro che sia stato possibile addivenire ad una soluzione che trovasse il consenso di tutte le delegazioni.

Nonostante i tentativi fatti per ottenere una conferma della validità dell'accordo del 1953 sul divieto d'esportazione del rottame, la maggioranza delle delegazioni si è mostrata decisamente contraria ad aderire alle richieste fatte in tal senso, oltre che della nostra delegazione, delle delegazioni danese ed irlandese. Tuttavia il Consiglio nella sessione del 19 dicembre 1979 ha convenuto sulla necessità di giungere ad una soluzione equilibrata che tenga conto degli interessi dei paesi esportatori e di quelli consumatori.

Nel mese di dicembre il Consiglio ha espresso parere conforme alla unanimità ai sensi dell'articolo 95 del trattato CECA, perchè siano consentiti, sino al 31 dicembre 1981, aiuti specifici a favore delle imprese siderurgiche, altrimenti vietati dall'articolo 4 del trattato CECA.

Detta decisione, richiesta con insistenza dal Governo tedesco, mentre consente l'erogazione degli aiuti specifici, stabilisce anche che essi possono essere dati soltanto se i programmi di ammodernamento delle azien-

de, a cui sono destinati, rientrano negli obiettivi di ristrutturazione che la Commissione, dopo concertazione con gli Stati membri, stabilisce.

La Commissione intende anche valutare gli aiuti non specifici (regionali e generali) nella misura in cui essi possono interferire nella politica siderurgica che essa intende perseguire. Da parte del Governo italiano, pur convenendo sull'opportunità che sia seguito un unico indirizzo in materia di aiuti alla siderurgia è stato dichiarato che sotto il profilo giuridico in materia di aiuti generali e regionali alla Commissione non possono essere dati dalla decisione sulla disciplina degli aiuti nuovi poteri se non quelli previsti dai Trattati CECA e CEE.

Il Governo italiano ha inoltre precisato con una lettera inviata alla Commissione che non possono essere considerati elementi di aiuto le dotazioni di capitali di rischio, messi a disposizione dallo Stato a favore di imprese da esso controllate direttamente o indirettamente. Tali fondi di dotazione altro non sono infatti — economicamente e giuridicamente — che aumenti del capitale sociale di rischio.

Altra proposta di decisione avanzata nel 1979 dalla Commissione riguarda la concessione di maggiori aiuti sociali ai lavoratori siderurgici.

Il progetto di decisione è all'esame dei gruppi di lavoro competenti per approfondire gli aspetti finanziari e le ripercussioni che tale provvedimento può avere su altri settori produttivi in crisi.

Il Consiglio infine ha confermato per il 1980 l'attuale sistema anti-crisi riducendo l'osservanza del prezzo minimo soltanto alle vendite dei nastri larghi laminati a caldo, e ha adottato un indirizzo in materia di accordi con i paesi terzi circa gli scambi dei prodotti siderurgici che va incontro ad un'ipotesi di normalizzazione del mercato ed ha deciso di aumentare gli aiuti agli scambi del carbone da *coke* prodotto nei paesi della Comunità.

## II. — *Relazioni commerciali con i paesi terzi nel settore siderurgico CECA.*

Nel corso del 1979 è continuata l'applicazione del piano Davignon per quanto riguarda le relazioni commerciali con i paesi terzi.

Il Consiglio CEE nella sessione del 19 dicembre 1978 ha invitato la Commissione a ricondurre per il 1979 le intese già stipulate con i paesi terzi nel 1978 in materia di autolimitazione delle loro forniture di prodotti siderurgici CECA alla Comunità e ad estendere il suddetto regime convenzionale di importazione anche ad altri paesi terzi.

Sono stati quindi firmati dalla Commissione e posti in applicazione nel 1979 diciassette accordi con i seguenti tre gruppi di paesi terzi:

— Paesi EFTA: Austria, Finlandia, Norvegia, Portogallo, Svezia e Svizzera (nessun accordo è stato concluso con l'Islanda, Paese non produttore);

— Paesi ad economia di mercato diversi dai paesi EFTA: Africa del Sud, Australia, Brasile, Corea del Sud, Spagna e Giappone;

— Paesi a commercio di stato: Bulgaria, Ungheria, Polonia, Romania e Cecoslovacchia.

Gli accordi con il Brasile e la Bulgaria sono stati stipulati per la prima volta nel 1979.

Le suddette intese hanno tutte due principali elementi comuni: da una parte esse comportano per i paesi terzi fornitori l'obbligo di limitare sul piano quantitativo le esportazioni verso la Comunità con riferimento alle correnti di traffico nel biennio 1976-77, dall'altra assicurano a tali paesi un margine di penetrazione per le proprie esportazioni di percentuale variabile dal 3 per cento al 6 per cento rispetto ai prezzi di listino praticati dai produttori comunitari.

Gli accordi con i paesi dell'Est hanno forme più articolate comportando per gli stessi l'obbligo di rispettare, nel programma di esportazione verso la Comunità, sia la quota concordata sul piano globale comunitario, sia la ripartizione effettuatane tra i singoli Paesi CEE sul piano regionale e per categorie di prodotti.

Nei confronti dei paesi terzi fornitori, che non hanno stipulato intese di autolimitazione con la Comunità, ha continuato a trovare applicazione nel 1979 il regime autonomo di importazione dei paesi CEE, fondato sul rispetto dei prezzi di base e l'applicabilità delle procedure *antidumping*.

Nella sessione del 18 dicembre scorso il Consiglio ha rinnovato per la Commissione il mandato per rinnovare anche per il 1979 gli accordi con i paesi terzi, nei seguenti termini: è stata concordata una lista di paesi terzi con i quali la Commissione potrà iniziare negoziati al fine di mantenere per il 1980 l'attuale regime di importazione convenzionale. Si tratta dei seguenti paesi terzi: Austria, Finlandia, Norvegia, Svezia, Giappone, Australia, Spagna, Romania, Cecoslovacchia, Ungheria, Bulgaria, Polonia. Tale lista non ha tuttavia carattere limitativo in quanto la Commissione è stata invitata ad effettuare un'indagine ed a riferire al Consiglio sull'opportunità di stipulare altri accordi sia con i paesi terzi che mostrino interesse al mantenimento del regime convenzionale, sia con i paesi extra CEE, le cui importazioni verso la CEE presentino carattere anormale.

## TRASPORTI

1. — Nel corso del 1979 la politica dei Trasporti comunitaria si è sviluppata principalmente nei seguenti settori.

È anzitutto da porre in rilievo la costituzione di un Comitato per le infrastrutture di trasporto con i compiti di consultazione sui progetti di interesse, di scambio di informazioni fra Stati membri sui programmi di investimento e di scambi di tutte le questioni relative allo sviluppo delle reti di trasporto. Il Comitato ha attualmente allo studio un programma di individuazione delle strutture che impediscono un equilibrato sviluppo della rete di circolazione.

In proposito la Commissione ha elaborato e pubblicato un libro verde sui problemi infrastrutturali ed in particolare sul sostegno finanziario da prevedere in sede comunitaria per quei progetti di opere che superano l'interesse del singolo Paese ove sono situate.



2. — Per quanto riguarda i trasporti terrestri, va segnalata un'iniziativa nei trasporti combinati tendente ad ottenere dal Consiglio l'assenso alle trattative con i Paesi terzi per un regime di liberalizzazione dei trasporti strada, rotaie, già attuato in sede comunitaria.

Per le ferrovie sono stati fortunatamente intensificati gli sforzi per definire due argomenti della massima importanza cioè il risanamento della situazione delle diverse aziende ferroviarie con l'armonizzazione delle norme che disciplinano i rapporti ferroviari Stato-aziende ferroviarie e la comparazione delle contabilità delle aziende ferroviarie della Comunità.

Per il settore stradale, è proseguito lo studio delle due proposte di direttiva sui pesi e diminuzioni degli autoveicoli adibiti al trasporto merci e dell'armonizzazione dei sistemi nazionali di tasse sui veicoli industriali.

Specialmente il secondo problema riveste per l'Italia una grande importanza giacchè l'eventuale univocità della tassazione europea sui veicoli comporterebbe un forte aumento dell'imposta per l'Italia riducendo la competitività del nostro trasporto internazionale.

È stata inoltre formulata una proposta del Consiglio per l'aumento del 20 per cento del contingente comunitario di autorizzazioni per il trasporto merci per conto di terzi.

3. — Per i trasporti aerei sono stati raggiunti dei positivi risultati per le limitazioni delle emissioni sonore degli aeromobili e per l'istituzione di una procedura di consultazione nell'attività internazionale concernente il trasporto aereo. Per la prima questione è stata resa obbligatoria nella Comunità una raccomandazione dell'ICAO a tutela dell'ambiente.

4. — Va infine accennato alla questione della revisione dell'accordo CECA del 1955 sulle tariffe ferroviarie internazionali per i trasporti di carbone e acciaio.

Attualmente, dopo molteplici difficoltà dovute all'opposizione di alcune delegazioni, si è giunti ad una soluzione di compromesso che modifica solo parzialmente l'accordo estendendo l'applicazione delle tariffe CECA ai trasporti effettuati a mezzo di navi traghetto con la Gran Bretagna.

#### ATTIVITA' DELLA COMUNITA' NEL SETTORE DELL'ENERGIA

L'attività di ricerca della Comunità Europea per l'Energia Atomica si sviluppa essenzialmente mediante programmi di azioni dirette e programmi di azioni indirette.

I programmi di azioni dirette consistono nelle attività di ricerca, che si svolgono presso gli stabilimenti del Centro Comune di Ricerche, e, pertanto, sono gestiti in via diretta dagli organi comunitari.

Gli stabilimenti del Centro Comune di Ricerche sono:

- lo Stabilimento di Ispra, il maggiore;
- lo Stabilimento di Petten in Olanda;
- lo Stabilimento di Karlsruhe nella Repubblica Federale Tedesca;
- Lo Stabilimento di Mol in Belgio.

Le attività indirette si svolgono, invece mediante un coordinamento ed un finanziamento comunitario di programmi nei diversi settori della ricerca nucleare, che si effettuano presso i diversi Centri nazionali.

Esse hanno la caratteristica della partecipazione ad uno stesso obiettivo da parte di Istituti di ricerca dei vari Paesi membri.

Nel corso del 1979, l'attività dell'EURATOM si è articolata nei seguenti settori:

- attività di ricerca (azioni dirette e indirette);
- attività di coordinamento delle politiche nucleari dei vari Paesi della Comunità;
  - problemi di sicurezza;
  - relazioni esterne;
  - politica nucleare della Comunità;
  - contratti.

#### AZIONI DIRETTE (*V Programma Pluriennale del CCR 1980-83*).

All'atto dell'approvazione del Quarto programma pluriennale del CCR, fu stabilito di applicare ad esso il principio della scorrevolezza. Vale a dire, anzichè attendere la fine del quarto anno per varare il successivo programma, alla metà di quella in corso, alla luce dei risultati conseguiti, si sarebbe avviato il programma successivo. In tal modo, l'ultimo anno del Quarto programma diveniva il primo anno del Programma successivo.

Conseguentemente a tale principio, la Direzione generale del CCR ha presentato, agli inizi del 1979, la proposta di Programma 1980-1983.

In fase di presentazione del Programma erano state formulate quattro ipotesi alternative, che hanno prima formato oggetto di esame del Comitato consultivo generale e del Comitato scientifico e tecnico.

In questa fase di esami preliminari, la questione di fondo, che ha lungamente e vivamente impegnato i dibattiti di questi due Organi consultivi, è stata quella della inclusione o meno nel Programma pluriennale del CCR della realizzazione del circuito SARA, e, conseguentemente, della ricomunitarizzazione o della chiusura del reattore ESSOR.

A conclusione degli esami preliminari, la Commissione ha ufficialmente presentato il V Programma del CCR con l'inclusione del Progetto Super SARA.

Per quanto riguarda l'insieme della attuale proposta di programma, si possono tener presenti i seguenti elementi.

Il finanziamento proposto è stato dell'ordine di circa 540 MUCE (610 miliardi di lire), ed il livello dell'organico, 2.260 agenti.

Le linee di attività sono un sostanziale sviluppo della ripartizione già impostata nel IV Programma. Vi è, infatti, una articolazione in capitoli di attività così presentata:

a) *sicurezza* (sicurezza dei reattori, combustibili al plutonio e ricerche sugli attinidi, sicurezza dei materiali nucleari, sicurezza e gestione delle materie fissili);

b) *energie future* (energia solare, produzione dell'idrogeno, stoccaggio e trasporto dell'energia, tecnologia della fusione, materiali ad alte temperature);

c) *ambiente* (protezione dell'ambiente, telerilevazione aerospaziale);

d) *misure nucleari* (METRE)

e) *attività di servizi* (informatica, supporto al controllo di sicurezza, supporto al BCR, formazione, valorizzazione, prestazioni scientifiche e tecniche);

f) *utilizzo grandi installazioni* (reatore HFR).

Si ricorda che l'Italia è attualmente impegnata, assumendone tutto l'onere finanziario, nella costruzione del circuito SARA e nella gestione del reattore ESSOR. Dopo aver sollevato per anni la Comunità da tali oneri finanziari, l'Italia oggi intende tornare ad una gestione comunitaria del complesso ESSOR.

Nel corso del 1979 si sono sviluppate le seguenti principali attività nel quadro dell'iniziativa ESSOR:

prosecuzione della gestione dell'impianto;

prosecuzione degli investimenti, relativamente alla costruzione del circuito SARA.

Circa la gestione dell'impianto ESSOR, il Governo italiano ha assicurato la completa copertura delle spese che, per il 1979 sono state preventivate pari a 12 MUCE.

Il contratto di gestione, sottoscritto per il periodo 1978-1980, ha già coperto le spese per il 1978 (11,6 MUCE) e prevede che il Governo medesimo assicuri anche parte degli oneri per il 1980, fino ad una concorrenza massima di 6,7 MUCE.

La costruzione del circuito SARA, affidata all'UKAEA, è stata finora completamente finanziata dall'Italia, sulla base di un atto aggiuntivo al contratto di gestione.

Tale atto aggiuntivo, sottoscritto fra Governo e Commissione, prevede uno stanziamento globale di 12,5 MUCE di cui 5,5 MUCE per attività da effettuare nel corso del 1979 e 7 MUCE per attività da sviluppare nel corso del 1980.

La concessione del finanziamento italiano fino a completa realizzazione del SARA è stata condizionata ad una positiva decisione del Consiglio dei ministri — decisione da prendere entro il dicembre 1979 — cir-

ca la ricomunitarizzazione del Complesso ESSOR e del programma di sperimentazione basato sul medesimo circuito SARA.

A titolo cautelativo, il Governo italiano ha richiesto che, a partire dal 14 dicembre 1979, il contratto con l'UKAEA per la realizzazione del circuito, fosse sospeso, salvo riprenderlo in relazione a sviluppi positivi circa la decisione di ricomunitarizzare.

Il problema che si è presentato in senso prioritario ha, quindi, riguardato il circuito SARA.

Infatti l'Italia si è dimostrata disposta a costruire il circuito a proprie spese a due condizioni;

- a) si ricomunitarizzi l'ESSOR a partire dal 1° gennaio 1980;
- b) la Comunità assuma la completa gestione del Programma SARA.

Il Consiglio dei ministri della ricerca delle Comunità europee, riunitosi a Lussemburgo il 22 ottobre scorso, si è concluso con un nulla di fatto essendosi aggiornato ad un successivo Consiglio al fine di avere maggiori elementi per valutare l'opportunità di realizzare il SARA.

Nel successivo Consiglio dei ministri, tenutosi a Bruxelles il 20 dicembre, si è registrata solo una parziale evoluzione: 8 Paesi hanno espresso un accordo di massima sul SARA, mentre la Francia ha mantenuto una posizione di riserva.

Sembra tuttavia che a seguito di contatti tenutisi ad alto livello politico una soluzione possa essere raggiunta nel febbraio del 1980.

#### AZIONI INDIRETTE

Nel corso del 1979, sono scaduti diversi programmi di azione indiretta:

- a) gestione e deposito dei residui radioattivi;
- b) riciclo del plutonio nei reattori ad acqua leggera;
- c) programma « Energia » suddiviso in:
  - analisi dei sistemi;
  - energia solare;
  - risparmio di energia;
  - energia geotermica;
  - produzione di idrogeno.

Sono proseguite, invece, le attività nell'ambito dei programmi:

- a) biologia e protezione sanitaria;
- b) ambiente;
- c) materiali e metodi di riferimento;
- d) fusione e fisica dei plasmi;
- e) prospezione ed estrazione dell'uranio;
- f) materie prime.

A seguito di nuove proposte della Commissione, il Consiglio dei ministri delle Comunità europee ha approvato i seguenti programmi indiretti:

- a) sicurezza dei reattori termici ad acqua leggera (1979-1983): 6,3 MUCE;
- b) declassamento delle centrali nucleari (1979-1983): 4,3 MUCE;
- c) programma « Energia » (1979-1983): 105 MUCE così suddivisi:
  - risparmio di energia 27 MUCE;
  - produzione ed impiego dell'idrogeno 8 MUCE;
  - energia solare 46 MUCE;
  - energia geotermica 18 MUCE;
  - analisi dei sistemi 6 MUCE;
- d) gestione e deposito dei residui radioattivi (1980-1984): 43 MUCE.

La Commissione ha, inoltre presentato agli Organi delle Comunità le seguenti proposte:

- a) fusione e fisica dei plasmi (1979-1983): 365 MUCE;
- b) materiali e metodi di riferimento (1979-1982): 11,3 MUCE;
- c) biologia e protezione sanitaria (1980-1984): 68,2 MUCE;
- d) ciclo del plutonio e sua sicurezza (1980-1984): 20 MUCE.

Questi programmi non sono stati ancora approvati, in quanto, in ordine ad essi, è ancora in corso in negoziato comunitario volto a raggiungere un accordo sulla portata scientifica e sui finanziamenti delle diverse azioni.

Tra di essi, un cenno particolare merita il programma di fusione e fisica dei plasmi.

Sulla base del principio di rivedere il programma a medio termine per avviare il programma successivo, la Commissione nel novembre 1978, ha presentato la proposta di programma di ricerca e d'insegnamento nel settore della fusione termonucleare controllata concernente il periodo 1979-1983, così articolata:

durata: 1979-1983

stanziamento comunitario proposto: 365 MUCE (415 miliardi di lire);

agenti:

parte del programma senza JET 113 agenti;  
Progetto JET 150 agenti.

La nuova proposta di programma prevede:

la prosecuzione delle attività in corso;  
l'ampliamento di alcune di esse:

- a) nuovi TOKAMAK;
- b) riscaldamento supplementare (escluso il JET);

- c) confinamento inerziale;
- d) tecnologie della fusione;

le nuove attività:

- a) tecnologia del tritio;
- b) materiali;

il Progetto JET.

La proposta era stata formulata sulla base di un volume globale di spesa di 745 miliardi di unità di conto (MUCE), pari a circa 846 miliardi di lire, di cui 220 MUCE a carico della Comunità, senza il JET.

Per quanto concerne il JET, l'ipotesi prevedeva una partecipazione dell'EURATOM alle spese nella fase di costruzione del JET, nel periodo 1979-1983, per un importo di 145 MUCE (165 miliardi di lire).

Il totale, quindi, della dotazione finanziaria richiesta dalla Commissione europea per la spesa comunitaria all'intero programma fusione era di 365 MUCE (415 miliardi di lire).

Per ora non è stato raggiunto un accordo tra tutti i Paesi sulle dimensioni del programma.

Vi è, infatti, l'intenzione — condivisa da tutti i Paesi ed accettata dalla Commissione — di ridurre il costo del programma ad almeno 700 MUCE (795 miliardi di lire), con una diminuzione della quota comunitaria, per la parte del programma che non riguarda il JET, da 220 a circa 206 MUCE (da 250 a 234 miliardi di lire).

Da parte di altri Paesi si vuole ridurre ulteriormente il *plafond* finanziario.

In particolare, l'Inghilterra e la Francia ritengono che tale volume di spesa sia ancora troppo elevato.

Il problema è stato risolto riducendo la portata del programma.

Un altro punto di attrito che impedisce un accordo generale sul programma consiste nell'intenzione francese (ed in parte anche inglese) di escludere o ridurre le attività relative alla « tecnologia del tritio ».

Inoltre recentemente la delegazione francese ha proposto di separare in due il programma, procedendo ad una decisione a breve termine che riguardi solo il JET.

La delegazione italiana si è opposta a tale ipotesi, che mira a congelare la rimanente parte del programma di fusione, ed ha sostenuto la validità di una decisione globale.

I punti rimasti ancora aperti dovrebbero costituire oggetto di accordo, al massimo livello politico, da parte dei Ministri della ricerca delle Comunità europee.

All'ultimo Consiglio dei ministri della ricerca, tenutosi il 20 dicembre a Bruxelles, la fase decisionale sul programma fusione non ha subito evoluzioni. Ciò anche per la posizione assunta dal Ministro italiano per la ricerca di non prendere decisioni sulla fusione fin quando non si sblocchi una decisione sul V Programma del CCR.

Si è trattato di una posizione di tattica negoziale per spingere proprio i maggiori avversari del CCR e che hanno interessi nella fusione, ad

addivenire ad un ragionevole accordo nell'insieme della ricerca nucleare comunitaria.

#### ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO DELLE POLITICHE NUCLEARI DEI VARI PAESI DELLA COMUNITÀ

##### *Comitato permanente arricchimento uranio.*

Il ridimensionamento di alcuni importanti programmi elettronucleari e lo slittamento dei tempi che si verifica nella realizzazione di centrali già da tempo decise, hanno ancor più ridotto i prevedibili fabbisogni, aumentando, di conseguenza, l'eccedenza di servizi di arricchimento disponibili.

In tale situazione ha continuato a ritenersi superfluo l'intervento dell'EURATOM, il cui Comitato coordinamento arricchimento uranio non si è mai riunito nel corso del 1979.

##### *Comitato coordinamento reattori veloci.*

La trattazione dei vari problemi relativi ai reattori veloci — oggetto di importanti iniziative in Europa — ha trovato regolare prosecuzione nelle riunioni del Comitato di coordinamento reattori veloci, da tempo operante in ambito EURATOM.

Le attività direttamente effettuate dal Comitato di coordinamento, unitamente a quelle sviluppate nell'ambito di appositi sottogruppi di lavoro (in particolare « Sicurezza e Codici e norme ») hanno fornito utile documentazione e termini di riferimento, in vista di importanti dibattiti sui reattori veloci avutisi a livello nazionale e nei vari consensi internazionali, tra cui soprattutto l'INFCE.

##### *Sottocomitato CREST ricerca e sviluppo nel settore energetico.*

Un particolare incremento hanno avuto le attività del Sottocomitato CREST per la ricerca e sviluppo nel campo energetico, tenuto conto dell'esigenza di definire il Secondo programma quadriennale 1979-1983 nel relativo settore.

Le proposte relative a tale programma, sottoposto ad approfondito esame in diverse sedi comunitarie, hanno infine condotto alla decisione del Consiglio, adottata l'11 settembre 1979, in base alla quale è previsto, per il periodo 1979-1983, uno stanziamento complessivo di 105 MUCE, per azioni indirette da effettuare nei settori del « Risparmio energetico » (27 MUCE), « Produzione ed impiego di idrogeno » (8 MUCE), « Energia solare » (46 MUCE), « Geotermia » (18 MUCE), « Analisi dei sistemi » (6 MUCE).

Nel quadro delle attività del Sottocomitato CREST e di gruppi da esso emanati è stata infine, curata l'edizione di un nuovo « Inventario » che fornisca — su basi di rigorosa omogeneità — elementi conoscitivi di carattere tecnico ed economico su tutte le attività di ricerca e sviluppo nel settore energetico effettuate dai Paesi membri della Comunità e dalla

stessa Comunità, ivi incluse quelle riguardanti il carbone, il settore nucleare e la produzione elettrica.

#### PROBLEMI DI SICUREZZA.

##### *Rapporto EURATOM-AIEA.*

Come è noto, a partire dal 1977, sono stati avviati negoziati tra l'EURATOM e l'AIET per mettere a punto le modalità e le procedure ispettive in applicazione dell'accordo di verifica EURATOM-AIEA, entrato in vigore il 21 febbraio 1977, con il fine di coordinare e regolare le ispezioni dell'EURATOM e della AIEA, in conseguenza del Trattato di non proliferazione nucleare.

L'intera materia richiede, in concreto, la definizione dettagliata delle modalità e procedure di ispezione a tutti gli impianti di ricerca ed industriali esistenti nella Comunità.

Nel corso del 1979, sono proseguiti i negoziati per definire le procedure di ispezioni concernenti gli impianti di ritrattamento, di arricchimento e di fabbricazione del combustibile. Tali accordi per quanto riguarda gli impianti italiani sono stati interamente definiti e anche per gli altri Paesi europei i procedimenti si possono considerare ormai sostanzialmente conclusi.

#### RELAZIONI ESTERNE.

##### *International Nuclear Fuel Cycle Evaluation (INFCE).*

L'EURATOM ha continuato a partecipare ai lavori, che si svolgono a livello mondiale.

Tali lavori dovrebbero concludersi entro la primavera del 1980.

##### *Rapporti EURATOM-Stati Uniti.*

Su richiesta statunitense, nel 1978, era stata esaminata l'eventualità di rinegoziare l'accordo EURATOM-USA, pur non essendo esso scaduto.

L'obiettivo americano appariva essere quello di porre condizioni più restrittive nei confronti della Comunità, in ordine al trasferimento di materiali nucleari di origine statunitense nell'ambito della Comunità e del ritrattamento dei combustibili nucleari.

Data la complessità da esso posta, il problema, ripreso nel 1979, non ha subito notevoli evoluzioni. Si sono peraltro tenute due serie di incontri, a carattere esplorativo, tra la Commissione e le Autorità americane.

##### *Rapporto EURATOM-Australia.*

Si sta esaminando l'ipotesi di un accordo con l'Australia per regolare i trasferimenti di materiali nucleari.

Recentemente, da parte australiana, è stato proposto di allargare la portata dell'accordo estendendolo anche agli impianti e le attrezzature



ed è stato sollevato il problema della concessione di autorizzazione che il Governo australiano dovrebbe concedere sia per l'arricchimento oltre il 20 per cento dell'uranio da lui fornito a Paesi della Comunità, sia per il ritrasferimento ai Paesi terzi di materiali forniti ai Paesi della Comunità.

Su tali questioni è proseguito il confronto tra l'EURATOM ed il Governo australiano.

*Rapporti EURATOM - AIE (Agenzia internazionale per l'energia).*

L'EURATOM ha proseguito la partecipazione per la Comunità a determinati programmi dell'AIE, quali:

- a) accordo di esecuzione di un programma di ricerca e sviluppo per la produzione dell'idrogeno dall'acqua;
- b) accordo di esecuzione di un programma di ricerca e sviluppo nel settore della fusione termonucleare;
- c) accordo di esecuzione di un programma di ricerca sull'interazione tra plasma e pareti di contenimento in Textor;
- d) accordo di esecuzione di un programma di ricerca e sviluppo sui magneti superconduttori per centrali a fusione.

**POLITICA NUCLEARE DELLA COMUNITÀ.**

Per quanto concerne l'elaborazione di alcune linee di strategia volte a sviluppare una politica europea in determinati settori, era stata proposta nel 1977 dall'EURATOM e a lungo discussa nei due anni successivi.

In particolare, i piani di azione, riguardano un « trittico » relativi:

- a) alla realizzazione di depositi comunitari per i residui radioattivi;
- b) ad una strategia comunitaria per il trattamento dei combustibili nucleari irraggiati;
- c) all'alternativa dei reattori superconvertitori veloci nel quadro comunitario.

Le decisioni della Comunità sono state raggiunte solo nella prima settimana del 1980.

**CONTRATTI.**

Le attività dell'EURATOM si articolano, in parte, con dei rapporti contrattuali.

Quelli con il CNEN possono essere classificati nella maniera seguente:

- a) contratti connessi a programmi indiretti della Comunità;
- b) rapporti contrattuali non connessi a programmi comunitari;

c) contratti per la messa a disposizione di impianti, attrezzature e personale.

I contratti connessi a programmi della Comunità per tipo di attività derivano dai seguenti programmi indiretti:

- a) biologia;
- b) smaltimento dei rifiuti radioattivi (1976-1980);
- c) fusione (1977-1980);
- d) riciclo del plutonio nei reattori ad acqua leggera (1975-1979).

I contratti in generale, assumono le caratteristiche di contratti di associazione, di ricerca, di studio, di collaborazione, di prestazione di servizi, eccetera.

Nel corso del 1979, sono stati seguiti i problemi posti dal prolungamento di alcuni contratti e dalla stipula di nuovi contratti fra la Commissione ed il CNEN.

Sono da ricordare:

- a) il proseguimento delle attività nel settore della biologia tramite sei contratti di associazione;
- b) alcuni contratti di collaborazione fra il CCR EURATOM di Ispra e diversi Programmi del CNEN (VEL, Plutonio, TERM) per la messa a disposizione di attrezzature, impianti e materiali;
- c) i negoziati per il prolungamento di un contratto EURATOM CNEN-ENEL per studi sul riciclo del plutonio;
- d) la stipula di un nuovo contratto nel settore dello smaltimento dei rifiuti radioattivi;
- e) il proseguimento delle attività « fusione » fino al 31 dicembre 1980;
- f) la stipula di vari contratti di studio in settori ben definiti.

CAPITOLO IV

**POLITICA SOCIALE E FONDO SOCIALE - POLITICA REGIONALE E FONDO DI SVILUPPO REGIONALE - COORDINAMENTO DEI FLUSSI FINANZIARI COMUNITARI - BILANCIO**

PAGINA BIANCA

## POLITICA SOCIALE

Nel 1979 è continuato il ristagno dell'economia ed il calo dell'occupazione che da vari anni caratterizza l'occidente industrializzato e l'area comunitaria. Secondo fonti statistiche comunitarie, il numero dei disoccupati iscritti nelle liste di collocamento dei Paesi membri della CEE superava a fine ottobre i sei milioni, cifra che rappresenta il 5,6 per cento della popolazione attiva comunitaria.

La ricerca di un ruolo attivo della Comunità nella lotta contro la disoccupazione è rimasta quindi una questione prioritaria. Istituzioni comunitarie, governi e parti sociali hanno affrontato il tema a più riprese, e hanno dato luogo ad un vivace dibattito nel tentativo di accordarsi sulle azioni concrete da prendere in questo campo, dopo che la Conferenza tripartita del novembre 1978 aveva delineato alcune fondamentali linee di azione.

In particolare è stata ed è tuttora oggetto di attenzione la questione della cosiddetta ristrutturazione dei tempi di lavoro.

### RISTRUTTURAZIONE DEI TEMPI DI LAVORO

L'idea di una ripartizione del lavoro fu lanciata dai sindacati al Comitato permanente dell'impiego del 1977 e fu poi sottoposta alla Conferenza tripartita del novembre 1978.

Le misure allo studio sono:

- 1) riduzione della durata annuale del lavoro, da attuarsi attraverso una riduzione dell'orario settimanale ed un prolungamento delle ferie;
- 2) limitazione, con una direttiva, del ricorso sistematico alle ore straordinarie;
- 3) introduzione della quinta squadra nel lavoro a ciclo continuo;
- 4) flessibilità (anticipo) nell'età di pensionamento;
- 5) sviluppo della formazione professionale e della formazione alternata (studio e lavoro);
- 6) estensione volontaria del lavoro a tempo parziale e del lavoro temporaneo.

La questione sta particolarmente a cuore ai sindacati. Essi ritengono che una riduzione del 10 per cento in quattro anni dell'orario

di lavoro migliorerebbe la situazione occupazionale. Gli imprenditori, invece, sottolineano l'aspetto costi-produttività e ostentano seri dubbi circa il probabile impatto di queste misure sul mercato del lavoro. Dopo la nuova crisi petrolifera i sindacati hanno ancora sostenuto l'obiettivo di una riduzione delle ore di lavoro, ma affermando disponibilità a trattare sull'entità della riduzione.

Il problema è stato discusso quest'anno a vari livelli in seno alla Comunità, sia in sede di Consiglio che nel corso di contatti informali fra la Commissione e le parti sociali.

Il problema, da ultimo discusso al Consiglio sociale del 22 ottobre ha fatto oggetto di una risoluzione che prospetta il quadro d'insieme delle prossime azioni in materia. Essa prevede infatti varie cautele, volute soprattutto da parte tedesca ed inglese, collegate da una parte a fattori economici (collegati all'aspetto costo-produttività) dall'altra al desiderio di salvaguardare l'autonomia delle parti sociali.

L'attuazione della risoluzione sul piano concreto è comunque rinviata a nuove proposte che dovranno essere presentate dalla Commissione dopo consultazioni con le parti sociali. I lavori sono in fase alquanto avanzata per quanto concerne la limitazione delle ore straordinarie ed il pensionamento flessibile. Sulla formazione in alternanza lo stesso Consiglio sociale del 22 novembre si è pronunciato con una Risoluzione.

#### FORMAZIONE IN ALTERNANZA

Il Consiglio europeo, riunito a marzo a Parigi, aveva chiesto al Consiglio di studiare i sistemi di alternanza come « delle misure che dovrebbero contribuire al miglioramento della situazione dell'impiego » e di impegnare un'« azione concreta » in questo campo.

Ne è scaturita una risoluzione che chiede agli Stati membri di promuovere la formazione in alternanza dei giovani. Nella Risoluzione l'alternanza viene definita come « legame effettivo tra formazione ed esperienza sul luogo del lavoro » ed il campo di applicazione preso in considerazione comprende i seguenti tre tipi di situazione:

- i giovani in apprendistato o in corso di formazione post-scolare;
- giovani disoccupati suscettibili di beneficiare di misure speciali di formazione destinata a facilitare ai giovani la loro integrazione nel mercato del lavoro, come i contratti impiego-formazione;
- giovani occupati senza formazione professionale adeguata.

Inoltre la Risoluzione prevede che la Commissione esamini la possibilità di un intervento del Fondo sociale europeo a favore dei progetti di formazione in alternanza nello spirito dell'articolo 7 del Regolamento 2396/71 (progetti pilota).

## COMITATO PERMANENTE DELL'OCCUPAZIONE

Si sono svolte due sessioni del Comitato permanente dell'occupazione. La prima ha avuto luogo in maggio, la seconda in ottobre. In entrambe buona parte del dibattito è stata consacrata al tema della ristrutturazione dei tempi di lavoro.

La sessione del 9 ottobre ha anche analizzato il tema degli squilibri di carattere qualitativo tra offerta e domanda di lavoro. La Commissione ha sottoposto alle parti sociali e ai governi un accurato studio che analizza alcuni tra i più importanti fattori di squilibrio; in particolare:

gli squilibri dovuti ad un'insufficiente mobilità geografica;  
quelli in materia di formazione professionale;

quelli in materia di condizioni di lavoro (e cioè il problema dell'adeguatezza dei posti disponibili in rapporto al livello di istruzione e alle aspirazioni dei lavoratori).

Partendo da questa analisi la Commissione suggeriva di:

rinforzare e migliorare qualitativamente la gestione del mercato del lavoro (orientamento professionale, formazione continua o in alternanza, riadattamento o riqualificazione, azione nel campo del collocamento e dell'assistenza attiva alla disoccupazione);

di riorganizzare le condizioni di lavoro (lavoro a tempo parziale e lavoro temporaneo).

Il Comitato ha in generale condiviso l'analisi della Commissione e ha incaricato la Commissione di continuare a studiare la materia e di promuovere sulle varie questioni un'ampia concertazione nella sede e con le modalità più opportune con l'obiettivo di facilitare l'adozione di misure nazionali e comunitarie.

## LIBERA CIRCOLAZIONE

*Concertazione politiche migratorie.*

La crisi economica, la stasi dei fenomeni migratori, le prospettive dell'ampliamento e la crescente importanza delle questioni sociali nell'ambito delle relazioni CEE con i Paesi terzi hanno determinato l'esigenza di una concertazione comunitaria delle politiche migratorie nei confronti degli Stati terzi.

Le conclusioni adottate dal Consiglio sociale del 22 novembre su questo tema fissano il quadro di procedura e di sostanza della concertazione fra gli Stati membri. In particolare la procedura suggerita (particolarmente delicato in questo contesto il ruolo della Commissione) tiene conto della ripartizione di competenza in atto tra Consiglio, Commissione e Stati membri nelle singole materie oggetto di concertazione.

Circa le materie prioritarie sono evocate sia le questioni connesse alla priorità da dare ai lavoratori cittadini degli Stati membri, sia le questioni concernenti la manodopera degli Stati terzi che si pongono nelle relazioni comunitarie con questi Paesi.

Inoltre una disposizione *ad hoc* prevede la possibilità di trattare nell'ambito della concertazione le questioni che si pongono tra uno Stato membro e uno Stato terzo. Questa disposizione riveste per noi un particolare interesse, anche ai fini della tutela della nostra manodopera negli Stati terzi.

#### *Regolamenti di sicurezza sociale.*

Nel corso del 1979 è stato adottato un regolamento che modifica i regolamenti 1408/71 e 574/72 relativi all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità. La nuova normativa assimila gli obiettori di coscienza, che svolgono un servizio civile sostitutivo del servizio militare a coloro che sono chiamati o richiamati sotto le armi ai fini dei benefici di sicurezza sociale previsti dalla regolamentazione comunitaria.

#### ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI SOCIALI

#### *Direttiva concernente la protezione di lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro.*

Il Consiglio sociale del 15 maggio ha approvato la direttiva sulla protezione dei lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro. La direttiva prevede la creazione di istituzioni *ad hoc* con la finalità di regolare i crediti dei lavoratori non pagati, risultanti dai loro rapporti di lavoro nati prima della cessazione di pagamento da parte del datore di lavoro.

È in fase di definizione l'allegato della direttiva contenente le categorie escluse, per ogni Stato membro, dall'applicazione della direttiva, in ragione della particolare natura del rapporto di lavoro o perchè già adeguatamente protette dalla legislazione nazionale vigente (come è il caso in Italia dei lavoratori che beneficiano della cassa integrazione).

#### *Partecipazione dei lavoratori salariati alla formazione dei patrimoni.*

A seguito di precedenti lavori sull'argomento, la Commissione ha presentato al Consiglio un *memorandum* sulla partecipazione dei lavoratori salariati alla formazione dei patrimoni, riguardante in particolare gli aspetti sociali dei diversi sistemi di risparmio individuale e lo sviluppo dei sistemi di partecipazione dei lavoratori salariali ai benefici o al capitale delle imprese.

La questione dovrà essere ancora approfondita in seno al Consiglio.



## DIRITTI SPECIALI

*Diritto di soggiorno.*

La Commissione ha predisposto una direttiva sul diritto di soggiorno per i cittadini comunitari in qualsiasi stato membro. Se la normativa sarà accolta, il diritto di soggiorno (oggi strettamente connesso alla libera circolazione dei lavoratori e al diritto di stabilimento) risulterà svincolato da finalità economiche. Ne potranno cioè usufruire anche i non attivi.

La proposta di direttiva della Commissione giunge a conclusione di ampi studi preliminari, a seguito di un mandato del Vertice di Parigi del 1974. Lo stesso Parlamento vi ha dato impulso con numerose risoluzioni e con l'attivo interessamento delle sue Commissioni.

Circa il contenuto della proposta è da rilevare che il conferimento del diritto di soggiorno è soggetto a limiti:

1) innanzitutto quelli classici, di ordine pubblico, salute e sicurezza pubblica, già previsti e rigidamente interpretati dalla direttiva 64/241;

2) ma anche quelli connessi alla prova di godere di sufficienti risorse economiche.

Tale secondo limite è stato previsto per venire incontro alle esigenze avvertite dai Paesi con sistemi di sicurezza sociale più avanzati di evitare le distorsioni e gli abusi che altrimenti sarebbero prevedibili come conseguenza della totale liberalizzazione del diritto di soggiorno.

La direttiva sarà approvata dal Consiglio. Perchè si giunga all'esame definitivo, occorre però il parere obbligatorio del Parlamento europeo, e probabilmente anche quello facoltativo del Comitato economico e sociale.

*Diritto di voto comunale.*

Sulla questione del voto comunale nel corso del 1979 l'ambito dei lavori è stato precisato. La priorità è stata assegnata all'attribuzione del diritto di voto attivo per le elezioni comunali ai cittadini comunitari. La Presidenza irlandese, rivedendo un precedente progetto del 1976, ha tentato di procedere subito alla redazione di un progetto di risoluzione che impegnasse i Governi comunitari alla concessione di tale diritto.

Obiezioni di ordine costituzionale e formale hanno portato ad una pratica sospensione dei lavori. In effetti però le obiezioni giuridiche sono originate da perplessità di carattere politico. Da parte italiana si è iniziata un'azione bilaterale, onde superare tali perplessità. Esiste dal dicembre 1974 un impegno formale dei capi di Stato e di Governo di esaminare le condizioni ed i termini di tempo entro i quali riconoscere ai cittadini comunitari i diritti speciali. D'altra parte la questione del voto comunale, inserita nelle dichiarazioni programmatiche del Presidente Cossiga costituisce uno dei principali obiettivi della poli-

tica migratoria. L'integrazione dei lavoratori migranti, non solo nel contesto economico, ma anche in quello sociale e politico locale, è infatti particolarmente importante nell'attuale congiuntura economica con la stasi dei fenomeni migratori.

### FONDO SOCIALE EUROPEO

Anche per il 1979 il Fondo sociale europeo è stato un importante strumento della politica comunitaria dell'impiego, conformemente alla sua finalità istituzionale che è quella di promuovere l'occupazione e la mobilità geografica e professionale dei lavoratori.

La recente riforma, entrata in vigore nel 1978, ha senza dubbio consentito una migliore utilizzazione degli strumenti finanziari nelle regioni più deboli. L'impatto effettivo del Fondo sul mercato del lavoro resta però sempre discusso. La maggior parte delle azioni previste, in particolare quelle contemplate dall'articolo 4 della decisione 71/66 mod. che ne regola il funzionamento, continuano infatti ad avere un carattere categoriale, mirando a favorire la formazione dei giovani, delle donne, dei migranti, eccetera. Risultano viceversa pressochè ignorati gli squilibri più profondi di fronte ai quali si trova attualmente la Comunità, e cioè quelli derivanti dal processo di riconversione e ristrutturazione industriale.

Inoltre non sempre i progetti di formazione professionale ammessi al contributo hanno una finalità direttamente occupazionale. In alcuni casi altri interventi si dimostrerebbero più efficaci, ad esempio il mantenimento del reddito dei lavoratori licenziati o sospesi, ovvero la corresponsione di incentivi più consistenti al datore di lavoro che procede a nuove assunzioni e che intende effettuare un nuovo insediamento in regioni sfavorite.

Una visione complessiva del problema dell'impiego richiede che siano evitate azioni settoriali, come quelle proposte appunto per il settore siderurgico e per quelli cantieristico e tessile. I problemi sociali conseguenti alla ristrutturazione e riconversione industriale riguardano l'insieme dell'economia. Sono quindi necessarie azioni globali, da diversificare eventualmente secondo le esigenze degli Stati membri.

La questione è attualmente all'esame della Commissione. Sul tappeto è anche un'ipotesi di lavoro concernente la « globalizzazione » della gestione del Fondo. Il Fondo dovrebbe in sostanza assumersi la spesa globale comunitaria in materia di impiego attraverso un allargamento quantitativo e qualitativo delle sue competenze.

Vi è poi un problema di gestione, che riguarda i ritardi nell'utilizzazione dei crediti di pagamento. La Commissione sta studiando anche questo problema, e intende porre rimedio alle disfunzioni accertate migliorando l'amministrazione e la gestione dei fondi e riesaminando i sistemi di pagamento, in particolare attraverso un aumento degli anticipi ed un'accelerazione dei saldi.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## IMPEGNI E PAGAMENTI: LA SITUAZIONE DELL'ITALIA

Nel 1979 il FSE ha avuto una dotazione di bilancio complessiva di 775 MUCE, con un aumento rispetto al 1978 di 100 MUCE, così ripartiti:

capitolo 50 (art. 4 decisione di base)	
articolo 500: tessili ed agricoltura . . . . .	35 MUCE
articolo 501: giovani . . . . .	230 MUCE
articolo 503: migranti . . . . .	23 MUCE
articolo 505: donne . . . . .	18 MUCE
	Totale . . . . . 306 MUCE

articolo 506: conseguenze riconversione industriale (20 MUCE accantonati al capitolo 100 insieme all'articolo 512 ed all'articolo 375);

capitolo 51 (art. 5 decisione di base)	
articolo 510: regioni, progresso tecnico e gruppi di imprese . . . . .	326 MUCE
articolo 511: minorati . . . . .	61 MUCE
	Totale . . . . . 387 MUCE

articolo 512: conseguenze riconversione industriale (20 MUCE accantonati al capitolo 100 insieme all'articolo 506 ed all'articolo 375);

capitolo 52 (art. 7 decisione di base)	
articolo 520: esperienze pilota e studi preparatori . . . . .	3 MUCE
capitolo 53: nuovi aiuti a favore dell'occupazione giovanile	
articolo 530: azioni a favore dei giovani . . . . .	72 MUCE

Questi fondi sono stati assegnati dalla Commissione in tre diverse *tranches*. All'Italia sono stati assegnati 290 MUCE pari al 37,11 per cento. La percentuale è buona. Sono però da evitare eccessivi ottimismo. È noto infatti che non è un problema per il nostro Paese ottenere stanziamenti rilevanti. Già nel 1978 l'Italia aveva ottenuto il 41 per cento degli impegni.

In verità la percentuale che il nostro Paese ottiene nell'assegnazione dei fondi è notevolmente migliorata con la riforma del FSE. Le nuove disposizioni hanno accentuato l'impatto regionale sia attraverso l'impiego di più importanti riserve di fondi e facilitazioni di pagamento per l'articolo 5 Regioni, sia attraverso una generale presa in considerazione dell'impatto regionale che avviene al momento della selezione delle richieste presentate nel quadro dell'articolo 4 in base agli orientamenti di gestione annualmente decisi dalla Commissione, sia infine attraverso il sistema di riduzione bilanciata.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

È rimasto però il problema dei pagamenti. Gli impegni infatti, per noi più che per altri Paesi, si riferiscono ad operazioni poliennali e riguardano quindi somme esigibili subito solo in parte. D'altra parte esistono gravi carenze strutturali, specie nel comparto regionale, che impediscono il concreto assorbimento delle somme ottenute in sede di stanziamento. Molte iniziative programmate dalle regioni non vengono infatti poi realizzate, ovvero comportano spese inferiori rispetto a quelle preventivate. A questo si aggiungono i semplici ritardi nell'utilizzazione dei crediti di pagamento dovuti a disfunzioni burocratiche.

Tutti questi elementi contribuiscono a diminuire l'impatto effettivo del Fondo sociale europeo nel nostro Paese.

I dati disponibili sulla situazione dei pagamenti all'ottobre 1979, relativi agli stanziamenti 1973-78 a favore dell'Italia, sono i seguenti (cifre fornite dal direttore del Fondo Stabenow al Comitato italiano del Fondo sociale europeo):

stanziamenti . . . . .	589 MUCE	
di cui pagamenti . . . . .	226 MUCE	38 %
annullamenti . . . . .	41 MUCE	7 %
domande di pagamento già presentate	31 MUCE	5,5%
crediti esigibili . . . . .	232 MUCE	40 % (1)
programmi pluriennali . . . . .	57 MUCE	10 %

## FONDO DI ROTAZIONE

Nel dicembre 1978 è stata definitivamente approvata dal Parlamento la legge 645/78 che fornisce il quadro di riferimento per le attività di formazione professionale in Italia, ripartendo le relative competenze tra Stato e regioni.

Nel quadro di tale legge (art. 24) è stato istituito un Fondo di rotazione, il cui scopo è di favorire l'accesso al Fondo sociale europeo delle imprese private.

La decisione di base che regola il FSE prevede infatti che le autorità pubbliche debbano garantire il buon fine delle operazioni realizzate con il contributo del Fondo, e partecipare al progetto sotto il profilo finanziario. Tale regolamentazione ha favorito una certa asimmetria nell'utilizzazione del Fondo a favore della componente pubblica, ed in particolare delle regioni le cui attività non sembrerebbero sempre finalizzate alla creazione di nuova occupazione.

Il Fondo di rotazione, che all'inizio è stato dotato di 100 miliardi di lire, dovrebbe correggere questo squilibrio. Resta fermo che la competenza istituzionale delle regioni è salvaguardata attraverso una procedura che consente di verificare la compatibilità del progetto privato che accede al Fondo con i piani regionali di formazione.

(1) Parte dei crediti di pagamento contenuti in questa voce (in particolare quelli riferentisi ad operazioni 1973-77) saranno de jure annullati per effetto della decisione 78/706 del 27 luglio 1978 che ha fissato in 18 mesi il termine per l'inoltro delle richieste di pagamento a decorrere dalla data di conclusione delle operazioni.

## POLITICA REGIONALE

Il settore regionale anche grazie al dibattito sulla convergenza delle economie degli Stati membri è stato fatto oggetto di vive attenzioni nella Comunità centrate, in particolare, sulla messa in opera del nuovo Regolamento del Fondo Regionale e dei testi di politica regionale (una Risoluzione e due Decisioni), adottati dal Consiglio il 6 febbraio. Si è trattato, sul piano operativo, di un anno di transizione verso le significative scadenze (\*) del 1980 speso per l'avvio delle innovazioni introdotte nella politica regionale della Comunità.

Sono da ricordare, in proposito, il Parere e la Raccomandazione agli Stati membri adottati dalla Commissione il 23 maggio sui programmi di sviluppo regionale in base all'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento del Fondo. In tal modo la Commissione ha inteso dare un rilievo particolare ai predetti programmi tenendo conto anche di quanto previsto dalla Risoluzione del 6 febbraio. Come è noto, in tali programmi dovranno poi inquadrarsi le azioni che formeranno oggetto di tutti gli interventi del Fondo (sezione quota e sezione fuori quota).

La Commissione, inoltre, ha iniziato ad acquisire i dati utili al Rapporto sulla situazione e l'evoluzione socio-economica delle regioni che nell'80 fornirà la base al Consiglio per il primo dibattito in materia di politica regionale.

Per quanto riguarda, poi, l'apprezzamento dell'impatto regionale delle altre politiche comunitarie, altro punto della Risoluzione del 6 febbraio, la Commissione ha pure avviato una opportuna attività.

Nell'ultima parte del 1979 è iniziato, in seno al Consiglio, il negoziato per l'adozione di cinque regolamenti relativi ad altrettante azioni comunitarie specifiche di sviluppo regionale (articolo 13 del Regolamento del Fondo - Sezione istitutiva del « fuori quota »), che si spera potranno entrare in vigore all'inizio dell'80 dopo che anche il Parlamento Europeo avrà dato il proprio parere, nell'ambito di un finanziamento comunitario di 220 MUCE nell'arco 1980-1984. L'Italia dovrebbe beneficiare in totale, secondo le proposte previsionali della Commissione, di 85 MUCE (circa 98 miliardi di lire) rispettivamente per l'azione « Ampliamento » (iniziative a favore della piccola e media industria nel Mezzogiorno), per quella « Energia » (piccole centrali elettriche nelle zone montane del Mezzogiorno) e quella « Siderurgia » (case per lavoratori a Bagnoli). Si tratta — come è noto — di azioni concepite come accompagnamento alle politiche comunitarie ed esse hanno, in sostanza, un carattere di sperimentazione e per qualche verso di innovazione.

Il 1979 è stato, complessivamente, un anno di riflessione per la politica regionale caratterizzato da una valorizzazione, operata dalla

---

(\*) (approvazione e messa in opera delle azioni previste nella sezione fuori quota del Fondo, definizione delle infrastrutture eligibili all'intervento del Fondo, ulteriore revisione delle regole del Fondo medesimo e messa a punto del 1° Rapporto periodico di politica regionale da far coincidere col 5° Programma di politica economica a medio termine).

Commissione, dei programmi nazionali di sviluppo regionale. L'Esecutivo comunitario ha cercato per questa via di attuare un migliore coordinamento delle politiche dei singoli Stati membri con la non recondita ambizione di poter anche influire, almeno in qualche misura, sulla loro elaborazione in modo da accrescerne la compatibilità con gli obiettivi delle politiche comunitarie. Il nostro Paese, tenuti fermi il principio che ci deve essere assicurato un assorbimento regolare delle risorse comunitarie ed il principio della intangibilità della quota in modo che ci sia consentito di fare affidamento su una disponibilità finanziaria certa e predeterminata, non può che prendere atto positivamente di una politica che cerchi di conferire un carattere maggiormente comunitario alla sezione quota del Fondo Regionale.

È da ricordare, infine, che nel 1979 si è dato corso anche ad un'altra innovazione sancita nel nuovo Regolamento che consiste nel conferire agli interventi comunitari un carattere piuttosto di stimolo agli interventi nazionali che quello di rimborso per iniziative già realizzate e finanziate dai pubblici poteri nazionali. Si è di conseguenza posto per le nostre Amministrazioni qualche problema, peraltro superabile, per i pagamenti a favore dell'Italia.

#### FONDO REGIONALE

La dotazione di bilancio del Fondo Regionale per il 1979, per l'azione particolarmente incisiva del Parlamento Europeo, è ammontata a 945 MUCE (900 MUCE per la sezione quota e 45 MUCE per la sezione fuori quota). Gli impegni decisi dal Fondo sono ammontati all'intera dotazione della sezione quota, integrata dei 29 MUCE della sezione fuori quota del 1978. La Commissione si è vista costretta a procedere in tal modo per evitare il disimpegno dei fondi del « fuori quota » del 1978 e si ripromette di « recuperarli » con uno storno apposito dalla « sezione quota » nel 1980.

L'Italia ha beneficiato per il 1979 di 388 MUCE (circa 446 miliardi di lire) di impegni e cioè di una aliquota che supera la sua quota (39,39 per cento). Quanto precede, si è reso possibile con la nuova regolamentazione del Fondo che consente una gestione della sezione « quota » nell'arco di un triennio; di conseguenza per il 1980 la percentuale d'impegni per il nostro Paese sarà inferiore alla quota.

Per quanto riguarda la situazione dei pagamenti, dopo che nella prima parte dell'anno si erano accumulati dei ritardi nella presentazione delle domande da parte dell'Italia, la situazione appare nettamente migliorata in chiusura d'anno. Per il periodo 1975-78 a fronte di una somma prelevabile di circa 526 miliardi il nostro Paese a fine anno ha presentato domande di pagamento per complessivi 389 miliardi con una percentuale di prelievo che si eleva ai tre quarti circa del totale.

Rispetto agli impegni del 1979 le nostre domande di pagamento, alla fine dell'anno, si elevano ad una cinquantina di miliardi.

In sintesi, il ritmo dei prelievi delle somme che si riferiscono al quadriennio 1975-78 appare avviato alla normalizzazione, mentre quello delle somme del 1979 potrà essere correttamente valutato solo più tardi (per esempio la quarta, importante, decisione di impegni non è stata ancora notificata).

### COORDINAMENTO DEI FLUSSI FINANZIARI COMUNITARI

1. — Con decreto del Presidente del Consiglio del 9 ottobre 1978, è stato costituito il Comitato dei Ministri per i flussi finanziari dell'Italia nei confronti della Comunità, il cui scopo precipuo è quello di individuare con esattezza le risorse comunitarie messe a disposizione dell'Italia e non ancora utilizzate, suggerendo le modifiche di legge ed amministrative necessarie.

Il Comitato si articola attraverso una Commissione interministeriale attualmente presieduta da un funzionario della Ragioneria generale dello Stato ed un Comitato degli alti funzionari, composto dai Direttori generali dei Ministeri facenti parte del Comitato, Ministeri del bilancio, tesoro, finanze, agricoltura, industria, lavoro, commercio estero e Mezzogiorno) e presieduto dall'onorevole Sottosegretario del Ministero degli affari esteri avente competenza per le materie comunitarie.

L'iniziativa in parola ha grande importanza politica non soltanto per la necessità obiettiva di impiegare puntualmente le risorse comunitarie ma anche e soprattutto perchè l'utilizzazione di tali risorse deve contribuire a risolvere concreti problemi esistenti in vari settori di attività economica del nostro Paese, con particolare riferimento al Mezzogiorno.

Il Comitato dei Ministri si è riunito per la prima volta il 22 dicembre 1978 a Palazzo Chigi. In tale occasione è stata sottolineata l'esigenza prioritaria di individuare con esattezza le risorse comunitarie messe a disposizione dell'Italia e non ancora utilizzate. Il Comitato a questo fine ha invitato la Commissione interministeriale di cui all'articolo 6 del DPCM sopra citato a predisporre un quadro dettagliato degli stanziamenti comunitari non utilizzati per ogni anno, specificando le singole voci, la percentuale di non utilizzo per ogni singola voce, nonché le ragioni economiche ed amministrative a livello di organismi centrali o regionali che hanno determinato ritardi o mancata utilizzazione delle risorse. La Commissione è stata invitata altresì a riunirsi con i rappresentanti dei Presidenti delle Giunte regionali per individuare i problemi concreti che le Regioni incontrano nell'utilizzazione delle risorse comunitarie.

La Commissione, riunitasi nel corso del 1979 numerose volte, ha messo a punto una relazione organica sull'entità e sulle cause dei principali ritardi. I risultati dei lavori svolti saranno diffusi non appena il Comitato dei Ministri avrà approvato la relazione predisposta dalla Commissione interministeriale stessa.

2. — Sul piano comunitario è peraltro proseguito il dibattito sulle necessità di un utilizzo coordinato dei vari fondi CEE a finalità strutturale; ciò alla luce anche delle richieste avanzate da più parti di una maggiore convergenza delle economie degli Stati membri da realizzare col concorso del bilancio comunitario.

Sul piano concreto, tuttavia, non vi sono stati seguiti operativi se non per quanto attiene allo studio ed alla definizione delle cosiddette « operazioni integrate » concepite ed avviate dalla Commissione a partire dal mese di marzo (adozione dei relativi orientamenti).

Il nostro paese è in particolare interessato ad un progetto integrato per Napoli e per la zona circostante. Nel corso dell'anno si è avuta, al riguardo, una serie di contatti tra la Commissione ed i nostri pubblici poteri competenti e l'iniziativa, a chiusura d'anno, si presenta ad uno stadio avanzato consistente nell'individuazione, per il finanziamento comunitario nel 1980, di una serie di progettazioni esecutive e di una lista di opere ormai mature per l'avvio alla realizzazione. Con i primi mesi del 1980 l'iniziativa dovrebbe trovare il suo sbocco operativo in alcune decine di progetti nel settore delle infrastrutture, dell'industria e dei trasporti che permetteranno di concentrare nell'area considerata un cospicuo intervento comunitario, articolato su vari Fondi comunitari.

Il significato positivo ed innovativo dell'operazione integrata per Napoli è consistito non tanto nelle procedure comunitarie, che non sono state in realtà modificate, quanto nello stimolo che la predetta operazione ha esercitato sui pubblici poteri nazionali e locali competenti al fine di operare, da un lato, un rilevamento organico dei progetti esistenti per l'area napoletana e, dall'altro, un opportuno coordinamento dei progetti accompagnato dalla valutazione delle rispettive coperture finanziarie col concorso dell'intervento comunitario.

## BILANCIO

### I) CONTENUTO DEL BILANCIO

1. — Il progetto di bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1980, unitamente alla lettera rettificativa, stabilito dal Consiglio in prima lettura, presentava uno stanziamento complessivo di 15.324,79 milioni di UCE in pagamenti, con una diminuzione rispetto al progetto preliminare di bilancio (compresa la lettera rettificativa) presentato dalla Commissione di 931,01 milioni di UCE.

L'ammontare degli stanziamenti d'impegno del progetto di bilancio è pari a 16.398,64 milioni di UCE, con una differenza in meno di 1.516,61 milioni di UCE rispetto al progetto preliminare di bilancio, inclusa la lettera rettificativa, presentato dalla Commissione.



## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. — Le previsioni degli stanziamenti d'impegno e di quelli di pagamento per ciascuna istituzione sono state le seguenti (in milioni d UCE):

	<i>Impegni</i>	<i>Pagamenti</i>
— Parlamento Europeo . . . . .	167,88	167,88
— Consiglio . . . . .	108,61	108,61
— Commissione . . . . .	16.087,48	15.013,63
— Corte di Giustizia . . . . .	21,63	21,63
— Corte dei Conti . . . . .	13,04	13,04
	<hr/>	<hr/>
TOTALE . . .	16.398,64	15.324,79

3. — Le previsioni di risorse proprie ammontavano a 15.148,71 milioni di UCE ripartite come segue (in milioni di UCE):

— Dazi doganali . . . . .	5.460,50
— prelievi agricoli . . . . .	1.642,10
— quote zucchero . . . . .	467,30
— risorse IVA . . . . .	7.578,81
	<hr/>
TOTALE RISORSE PROPRIE . . .	15.148,71

La parte restante della spesa (176,08 milioni di UCE) viene coperta dalle entrate diverse previste (trattenute sulle retribuzioni di personale, prelievi CECA, contributi per il finanziamento di programmi complementari nel quadro delle attività di ricerca e d'investimento, eccetera).

L'aliquota IVA è stata calcolata, in via provvisoria, pari allo 0,7648 del valore stimato dalla base imponibile uniforme.

4. — Sulla base dei predetti stanziamenti, l'ammontare delle risorse proprie da devolvere da parte dell'Italia per il finanziamento delle spese comunitarie iscritte in bilancio sarebbe pari a 1.750,54 milioni di UCE (pari all'11,55 per cento) così suddiviso (in milioni di UCE):

— dazi doganali . . . . .	480,00
— prelievi agricoli . . . . .	390,00
— quote zucchero . . . . .	54,60
— risorse IVA . . . . .	825,94
	<hr/>
TOTALE . . .	1.750,54

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il Parlamento europeo nella sessione 5-7 novembre 1979, in sede di prima lettura del progetto di bilancio stabilito dal Consiglio, ha votato emendamenti sulle « spese non obbligatorie » e proposte di modifica sulle « spese obbligatorie » comportanti le seguenti incidenze finanziarie sul predetto progetto di bilancio (in milioni di UCE):

	<i>Impegni</i>	<i>Pagamenti</i>
— emendamenti . . . . .	832,72	256,84
— proposte di modifica . . . . .	764,90	54,70
	<hr/>	<hr/>
TOTALE . . . . .	1.588,62	311,54

Tali emendamenti non sono stati accolti dal Consiglio nella seduta del 23 novembre 1979 in seconda lettura soprattutto per la parte concernente le proposte sulle « spese non obbligatorie » per le quali il Parlamento aveva superato il tasso massimo d'aumento previsto dall'articolo 203, paragrafo 9, del Trattato.

5. — Il Parlamento europeo, nella seduta del 13 dicembre 1979, ha respinto il progetto di bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1980. Con apposita risoluzione, il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a presentare un nuovo progetto preliminare di bilancio che tenga conto delle richieste avanzate al paragrafo 38 della sua risoluzione del 7 novembre 1979 e che costituirà la base per la presentazione, da parte del Consiglio, di un nuovo progetto ai sensi dell'articolo 203, paragrafo 8, del Trattato CEE.

Il Parlamento nel respingere il bilancio presentato dal Consiglio, ha inteso sottolineare il maggior ruolo che esso intende svolgere nell'ambito delle istituzioni comunitarie in base all'autorità che gli deriva dalla elezione a suffragio universale. Tale ruolo trova una prima conferma nella procedura di bilancio per la quale già il trattato gli riconosce ampi e specifici poteri.

In effetti i punti cruciali sui quali il Parlamento aveva incentrato le sue richieste di modifica concernevano:

un più adeguato stanziamento per l'attuazione delle politiche strutturali tale da farle risultare meno squilibrate rispetto alle altre categorie di spesa comunitaria;

un primo passo per il contenimento ed il controllo della spesa agricola fondati sulla maggior corresponsabilità della produzione lattiera-casearia;

infine la richiesta di iscrivere in bilancio i prestiti comunitari ed il Fondo europeo di sviluppo.

Ora la verifica che il Consiglio non aveva tenuto conto di alcuna di queste richieste, ha indotto il Parlamento stesso a considerare in-

compatibile con la sua funzione di autorità di bilancio gli intendimenti del Consiglio determinando quindi la sua decisione di procedere, per la prima volta, ad un rigetto « in toto » del bilancio.

Pertanto, per quanto riguarda le spese, ai sensi dell'articolo 204 del Trattato — fino a quando non sarà adottato il bilancio per il 1980 — esse possono essere effettuate nel limite di un dodicesimo mensile dei crediti stanziati nel bilancio per l'esercizio 1979.

Per quanto concerne le risorse proprie provenienti dall'IVA, il versamento del dodicesimo mensile sarà calcolato sulla base degli stanziamenti previsti nel progetto di bilancio stabilito dal Consiglio in seconda lettura nella sessione del 23 novembre 1979.

## II) BILANCI SUPPLETIVI E RETTIFICATIVI

Nel corso dell'anno 1979 sono stati stabiliti dal Consiglio i bilanci rettificativi e suppletivi numeri 1, 2, 3.

Il bilancio rettificativo e suppletivo n. 1, adottato definitivamente dal Parlamento europeo in data 25 aprile 1979 (*Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. L 124 del 21 maggio 1979) ha avuto essenzialmente lo scopo di introdurre in bilancio lo stanziamento necessario per accordare abbuoni d'interessi connessi ai prestiti comunitari negli Stati membri meno prosperi che partecipano allo SME (200 milioni di UCE) e le compensazioni finanziarie a titolo di rimborso al Regno Unito che non partecipa allo SME (45,37 milioni di UCE).

Inoltre l'adozione del predetto bilancio ha consentito di dirimere la vertenza tra Parlamento e Consiglio sul superamento del tasso massimo per le « spese non obbligatorie » a causa dell'entità degli stessi stanziamenti d'impegno per il Fondo regionale adottati dal Parlamento europeo nella misura di 1.000 milioni di UCE, non respinti dal Consiglio per mancanza della maggioranza qualificata necessaria (le delegazioni italiana e britannica avevano infatti votato a favore dell'emendamento del Parlamento europeo).

Infatti con tale bilancio suppletivo gli stanziamenti d'impegno del Fondo regionale sono stati fissati a 945 milioni di UCE, di cui 900 milioni di UCE per le azioni « in quota » e 45 milioni per le azioni « fuori quota ».

Il bilancio suppletivo n. 2, adottato definitivamente dal Parlamento europeo in data 11 maggio 1979 (*Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. L. 157 del 25 giugno 1979) ha comportato un aumento di spesa di 29,99 milioni di UCE a causa dell'aumento dell'organico del Parlamento europeo (107 nuovi posti permanenti e 2 posti temporanei).

Il Parlamento europeo, nella seduta del 13 dicembre 1979, ha adottato il bilancio rettificativo e supplementare n. 3 per l'esercizio 1979

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

con un aumento complessivo di spesa per 731,28 milioni di UCE, così costituito (in milioni di UCE):

— aumento degli stanziamenti della sezione garanzia . . . . .	802,00
— aumento degli stanziamenti relativi al rimborso del 10 per cento delle risorse proprie agli Stati membri . . . . .	29,80
	—————
	831,80
— diminuzione degli stanziamenti della sezione orientamento a causa degli storni approvati dal Parlamento verso la sezione garanzia di somme che non saranno utilizzate entro il 31 dicembre 1979 . . . . .	— 100,00
	—————
TOTALE DEL BILANCIO RETTIFICATIVO E SUPPLEMENTARE N. 3	731,80

A seguito dell'adozione definitiva del suddetto bilancio, l'ammontare complessivo degli stanziamenti pagamento per l'esercizio 1979 è pari a 14.446,99 milioni di UCE.

Per il finanziamento delle suddette spese sono previste entrate di pari importo così ripartite (in milioni di UCE):

	<i>CEE</i>	<i>Italia</i>
<i>Risorse proprie</i>		
— dazi doganali . . . . .	5.045,50	481,30
— prelievi agricoli . . . . .	1.706,00	373,40
— contributi zucchero . . . . .	459,80	36,50
	—————	—————
	7.211,30	891,20
— risorse proprie provenienti dall'IVA	4.739,56	749,43
	—————	—————
	11.950,86	1.640,63
— contributi basati sul PNL (Germania, Irlanda e Lussemburgo) . . . . .	2.299,72	
	—————	
	14.250,58	
<i>Entrate varie</i> . . . . .	196,41	
	—————	
TOTALE . . . . .	14.446,99	

Il contributo del nostro Paese al bilancio per l'esercizio 1979 rappresenta l'11,51 per cento del totale delle risorse proprie e dei contributi basati sul PNL.

L'aliquota IVA per l'esercizio 1979 è pari allo 0,7889 per cento della base imponibile uniforme.

### III) MODIFICA DEL REGOLAMENTO FINANZIARIO DEL 21 DICEMBRE 1977, APPLICABILE AL BILANCIO GENERALE DELLE COMUNITA EUROPEE

Il Consiglio ha adottato il Regolamento n. 1252/79 del 25 giugno 1979, che modifica il Regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (*Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee* n. L 160 del 28 giugno 1979).

Con tale regolamento viene in particolare stabilita una nuova presentazione degli stanziamenti per ricerche ed investimenti con gli stessi criteri seguiti per le altre linee di bilancio.

L'indicazione delle sottovoci viene fatta in una apposita tabella di corrispondenza che contiene altresì la ripartizione delle spese per ciascun programma.

### IV) APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 131 DELL'ATTO DI ADESIONE

In applicazione dell'articolo 131 dell'Atto di Adesione sono stati effettuati versamenti fuori bilancio ai nuovi Stati aderenti (Regno Unito ed Irlanda) per i seguenti importi complessivi (in milioni di UCE):

— anno 1978 . . . . .	499,82
— anno 1979 (gennaio-settembre) . . . . .	365,31

Tali importi sono stati assegnati: nel 1978, 481,44 milioni di UCE al Regno Unito e 18,38 milioni di UCE all'Irlanda; nei primi tre trimestri del 1979, 362,75 milioni di UCE al Regno Unito e 2,56 milioni di UCE all'Irlanda.

I versamenti effettuati dall'Italia a titolo dell'articolo 131 ammontano rispettivamente a 79,41 milioni di UCE (pari a lire 87,53 miliardi circa) per l'anno 1978 ed a 63,97 milioni di UCE (pari a lire 72,98 miliardi circa) per i primi tre trimestri dell'anno 1979.

L'applicazione dell'articolo 131 dell'Atto di Adesione termina, come noto, alla data del 31 dicembre 1979.

PAGINA BIANCA